

1. Introduzione.

Siamo nel settembre del 1750 e si sono appena concluse le elezioni a Craco. Appena preso possesso del loro incarico, i nuovi Amministratori danno inizio a una serie di conflitti¹ con il Governatore locale. Già nel 1740 era sorta una disputa² perché il Duca, Francesco Vergara, voleva sottrarsi al pagamento della *bonatenenza*³, ammontante a dieci ducati l'anno, e della gabella della *Panatica*⁴. Inoltre voleva l'immunità per i beni donati al figlio secondogenito, che aveva preso la prima chierica, ed anche l'esenzione dal pagamento dell'erba che prendeva nei terreni del Comune. L'Università si era rivolta ad un buon avvocato del foro napoletano, Domenico Antonio Ciardulli⁵, che aveva ottenuto da Ludovico Paternò⁶, Luogotenente⁷ della Regia Camera della Sommaria, il seguente ordine contro il duca:

Pertanto vi facemo la presente colla quale vi dicemo, et ordiniamo, che debbiat astringere, e fare astringere l'Illustre Duca d. Francesco Vergara utile Padrone della Terra di Craco, e per esso l'Erario loco feudi⁸ a pagare, e sodisfare in beneficio della detta Università comparente la bonatenenza per causa de

¹ - Le liti sono descritte in un incartamento che contiene 80 atti, descritti da un regesto alla fine di questa introduzione. Al regesto fa seguito l'elenco delle persone, i cui nomi appaiono negli atti.

² - <http://www.vergaracaffarelli.it/styled/files/1740-l2019universita0300-della-terra-di-craco-contro-il-duca-francesco-vergara.pdf>

³ - *Bonatenenza* era la tassa sulla *tenuta* di beni, cioè sul patrimonio.

⁴ - Questa gabella in pratica era una imposta del 5%, in quanto il Duca doveva "dare al comune" una pagnotta ogni 21 pagnotte cotte per i propri operai.

⁵ - Si veda ULISSE PROTA-GIURLEO, *Matteo Sassano detto «Matteuccio»*, Società Italiana di Musicologia, pp. 97-119: «Addi 7 febbraio 1750, compagno nella G.C. della vicaria i D.ri D. Emanuele Ciavari, Curatore dato al Rev.do D. Donato De Vita, assente da questo Regno, e D. Domenico Antonio Ciardullo, Procuratore del Monte della Misericordia ...»

⁶ - Ludovico Paternò, Marchese di Casanova, della linea dei Duchi di San Nicola, era sposato a Francesca Sersale. Di lui si veda cosa scrive LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Raccolta delle vite, e famiglie degli Uomini Illustri del Regno di Napoli per il Governo Politico*, consiglio VII, *Della Giurisprudenza e dei suoi uomini illustri*, Milano 1755, p.323.

⁷ - Al vertice della Camera della Sommaria vi fu, dal 1540, un *luogotenente*, così chiamato perché in origine era il luogotenente del Gran Camerario (carica *ministeriale* della Corona *Sveva*), carica diventata nel corso dei secoli puramente onorifica ed attribuita solo a *giuristi*

⁸ - [internet] Erario in luogo del feudo, per conto del feudo. "... s'obligano dare, pagare, e con effetto in pace consegnare al Signor Don Francesco Paolo Scuteri, Erario loco Feudi della Terra di San Calogero, e suoi Successori||, la quantità di tumoli cinquantatré grano bianco alla colma..." (Nr Giuseppe Massara di Rombiolo/ San Calogero, obbligazioni 1787/1841, folio 63). "... s'obligano dare, e con effetto in pace consegnare al Signor Don Vincenzo Grimaldi, Erario Loco Feudi di

beni burgensatici, che possiede in tenimento della medesima Università; Come pure debbiate astringere, e fare astringere detto Illustre Duca, e suo Erario loco feudi a pagare, e sodisfare in beneficio della detta Università l'annui ducati quaranta per l'erba, che il suddetto Illustre Duca in ogn'anno si prende dall'istessa Università a titolo di mezzana per pascolare li suoi animali; E per ultimo a pagare, e sodisfare in beneficio della prefata Università la Gabella della Panatica per il pane che si consuma così da foresi di Campo, come da pecorari, ed operarij del medesimo Illustre Duca, il tutto sopra la forma di quello ha pagato, e corrisposto per lo passato, senza far godere esenzione veruna in beneficio del detto Clerico D. Biaggio Vergara figlio del detto Illustre Duca per li beni suoi Patrimoniali vivente il suddetto Illustre Duca Padre del detto Clerico, se non dal giorno, che detto Clerico P. Biaggio sarà promosso agli ordini Sacri sopra la forma de decreti generali di questa Regia Corte.

Le pretese baronali erano state respinte in blocco. Non sempre però le ragioni stavano chiaramente da una parte sola. Il nuovo contenzioso del 1750 mostra aspetti contraddittori, perché se in certi casi il nuovo Sindaco con i due Eletti difende gli interessi dei cittadini, altre volte mostra di voler prevaricare, facendo supporre che ci siano due partiti, quello degli elettori dei nuovi amministratori e un altro, preferito dal duca, che aveva perduto le elezioni. È un periodo di relazioni molto tese tra cittadini e il feudatario: a queste liti seguiranno altre, come quella iniziata nel 1752 per il possesso della gabella del dazio della carne e del vino⁹. Era questa una gabella ceduta fin nel 1551 dall'Università di Craco per il prezzo di ducati 820 all'utile padrone di allora Pietro Antonio Sanseverino, principe di Bisignano. Era una fonte importante di reddito perché il suo subappalto rendeva 115 ducati all'anno.

L'Università ne chiedeva il reintegro a tenore della disposizione della Regia Prammatica n. 18 del 5 settembre 1650, quella che va sotto il titolo *de administratione universitatum*. La prammatica disponeva che tutte le gabelle vendute, in qualunque tempo e in qualunque modo, tornassero alle Università, che avevano l'obbligo di pagare al creditore solo gli interessi del cinque per cento sul capitale. La disposizione voleva favorire il risanamento delle finanze locali. Nel caso specifico, il comune di Craco avrebbe dovuto pagare ogni anno 41 ducati al Duca, ma ne avrebbe incassati 115. Presenteremo la lite del 1752 in altro scritto.

In queste carte abbiamo invece il succedersi di cinque diversi procedimenti.

Il primo ha a che fare con l'istituzione del Catasto onciario, per la cui attuazione la Camera della Sommaria faceva ovunque pressione, giacché erano trascorsi dieci anni dal dispaccio del Re (4 ottobre 1740) che imponeva la formazione del catasto alle Università del Regno, e otto dalle istruzioni del 29 settembre 1742 che disponevano il termine di quattro mesi per la formazione del Catasto¹⁰; ma i ritardi erano enormi.

Il primo passo da fare era la confezione del *libro dell'esazioni del general Catasto delle teste, e buonatenenze dei cittadini*, incombenza che era stata messa all'asta dai precedenti Amministratori alla fine del loro mandato, nell'agosto del 1750. L'asta era stata vinta da Innocenzo Nardandrea con la remunerazione di 125 ducati.

I nuovi Amministratori dichiarano esorbitante il prezzo e trovano chi è disposto a confezionare il libro per 80 ducati, importo che è conforme agli ordini generali della Camera della Sommaria;

detta Calimera, e suoi Successori], la quantità di tumoli duecento grano bianco alla rasa, ma colle solite colmature ad uso d'estaglio..." (Nr Giuseppe Massara di Rombiolo/ San Calogero, obbligazioni 1787/ 1841, 13.9.1796, folio 84).

⁹ - Si tratta di un dazio per cui veniva pagato un tornese per ogni rotolo di carne introdotto, un grano per ogni barile di vino ad uso dei cittadini, mentre si esigeva un tornese per ogni otto garaffe di vino venduto nelle taverne. Questa gabella fruttava al duca 115 ducati l'anno.

¹⁰ -« ... l'attuazione del catasto è tutt'altro che sollecita e completa perché, così come in buona parte dei comuni del Regno, forte è l'opposizione alla sua realizzazione, perché si tratta di sostituire la tassazione diretta al sistema a gabella, fino ad allora in uso. Ed il cambiamento del sistema comporta conseguenze non di poco conto. Il sistema a gabella, infatti, consente di far fronte ai tributi governativi ed alle spese comunali con il ricavato dei dazi sui consumi, con evidente vantaggio per i possidenti che in tal modo non hanno nessun obbligo di dichiarare i loro beni né tantomeno di pagare le tasse in funzione della loro ricchezza. Sarà necessario un intero decennio prima che la riforma possa vedere la sua attuazione e sarà una riforma dimezzata per le esenzioni e i privilegi, le sperequazioni tra ricchi e poveri, il tributo personale sulla testa e sulle braccia dei lavoratori, gli "apprezzi" sommari ed approssimativi, la macchinosità delle procedure che finiranno per caratterizzarla», testo estratto da http://www.darapri.it/immagini/nuove_mie/apprsecoli/catastoonciario.htm.

cosicché, annullando l'asta, assegnano al nuovo offerente, Antonio Magistro, la confezione del libro.

Naturalmente, il primo vincitore fa ricorso alla Corte ducale, che sospende il provvedimento in attesa di chiarimenti, ma l'avvocato dell'Università, che di nuovo è Domenico Antonio Ciardulli, ricorre alla Camera della Sommara il 18 ottobre di quello stesso anno. Per lui il Nardandrea era "dipendente e familiare" del

sacerdote don Giuseppe Vergara, figlio nato dell'Illustre Duca di detta terra D. Francesco Vergara, il quale, commorando colà, mantiene inquieta, et oppressa la detta Università, e cittadinanza tutta, per farla soggiacere a' suoi voleri.

L'avvocato napoletano giudica severamente¹¹ anche la Corte locale, sostenendo molto abilmente che è

sospetta e sospettissima alla detta Università, per le liti che si trovano pendenti tra la medesima, e detti Illustri Duca, e d. Giuseppe suo figlio nato, promotore di quelle, tanto nel Regio Tribunale di questa Città, quanto nella Regia Udienza Provinciale, ed hanno fatto ordinare da detta Corte, con più decreti a lor modo, a detti Attuali Amministratori, che dovessero consignare al sudetto Nardandrea il libro dell'esazioni del Catasto sudetto, sotto pena di docati 200, e che non se lo dovesse impedire tale esazione, e pretendesi dalla detta Corte di procedere pure alla carcerazione di detti Attuali Amministratori.

L'avvocato riesce così ad ottenere l'inibizione della Corte Ducale, con un ordine emanato dalla Sommara nel 27 febbraio 1751:

vi dicemo, et ordiniamo, che per esecuzione d'altre provisioni spedite da questa Regia Camera in data de 18 xbre del passato anno 1750, debbiate ordinare alla detta Corte Locale della Terra di Craco, che con effetto non debbia intromettersi in tutte l'espressate Cause appartenentine all'interessi dell'Università Comparente; e contro della medesima; anche attenta la sospezione fortemente allegata contro della detta Corte di Craco, e nella [...] che avesse proceduto, e fatti atti per l'espressata Causa, e li debba originalmente trasmettere e far trasmettere, e indi procedere, e far complimento di giustizia, acciò l'interessi della sudetta Università, non restino pregiudicati, e così eseguirete, e farete eseguire sotto pena di docati 1000.

Questo provvedimento sarà fonte di ulteriori scontri, perché l'inibizione ottenuta in questo caso particolare fa pensare al Sindaco di avere le mani completamente libere in tutte le faccende che riguardano l'Università, ed infatti costui provoca subito un altro serio contrasto, come sostiene il Governatore di Craco, Giovanni Biase Belletti, che lo fa autore di vari arbitri e illeciti¹²:

l'Amministratori dell'Università di questa medesima Terra di Craco si fanno leciti usurpare la mia giurisdizione in varie maniere, e contravenire a ordini, e mandati giustificati di questa Corte, facendo emanar banni senza mia scienza, e praticano altri giudiziali atti indipendentemente, senza prestare veruna obbedienza a questa Corte, avanzandosi anche a far carcerazioni indebite, e scarcerazioni senza veruna mia intelligenza, ed avendo il dì 15 del corrente mese di Febraio citati ad informandum il Sindaco, e Capo eletto di questa sudetta Università d'usurpata giurisdizione, per aver essi fatto emanar banni, e fatti atti d'accensione di Candele per il partito dell'oglio, che avevano pria subastato, e rimasto detto partito a Francesco Giannini ultimo licitatore in vigore di legittime subaste, ad istanza del quale si era spedito ordine da questa Corte, che niente si fusse innovato, *donec aliter fuerit pronunciatum; auditis partibus*, per lo [...] spreto mandato furono li medesimi Amministratori citati ben anche *ad dicendum Causam quare non debint solvere poenam in dicto mandato contentum*, in vece di obbedire a venire a comparire, mi fecero notificare ordine spedito dal Governatore di Ferrandina, che non avessi proceduto in detta Causa criminale contro detti Amministratori, perché vi stavano provisioni di Regia Camera spedite da Vostra Signoria Illustrissima sotto il dì 18 del passato mese di xbre commesse alla Corte di

¹¹ - Si veda la c. 3r

¹² - Si veda la c. 5r.

Ferrandina, che tanto nella Causa esposta nell'istanza dell'Università intorno all'appalto dell'esazione del libro del general Catasto, quanto nell'altre Cause contro di detta mentovata Università, non mi fusse inserito, né intromesso, facendomi noto detto Governatore di Ferrandina, che dette provisioni erano state a me notificate dal Serviente di detta Corte di Ferrandina sin dallo scorso mese di Gennaro, lo che non è vero, ma per essere il Governatore di Ferrandina dottor Tomaso Simonetti naturale di questa terra, Avvocato di questa Università, e Capo della Fazione³, inimico mio notorio, per aver processato criminalmente, e fatto processare dalla Regia Udienza Provinciale il di lui germano fratello Dottor Lorenzo Simonetti, si serve di consigliare l'Università a far commettere a lui dette provisioni, per aver campo di vendicarsi contro di me, e sfogare le sue private passioni, e con ciò senza avermi fatto notificare le cennate provisioni, sentendosela col detto Serviente della sua Corte, e col di lui mastrodatti, le fa apparire notificate con una falsa relata c. v.s. E quantunque avessi io potuto procedere al di più, ch'era convenevole di giustizia, per non far restare impunito un sì grave delitto d'usurpata giurisdizione, e spreto mandato per essersi anche resi contumaci li ravvisati rei, che alla giornata si avanzano, a commettere tali, e simili delitti, volendo all'intutto privare questa Corte della sua ordinaria giurisdizione, per altri atti giurisdizionali in appresso esercitati, siccome riverente l'ho tenuta di sopra supplicata, e si tratta, non già di cause civili, ma di criminali, che *tangunt singulos, uti singulos, et non uti universos*, pure, venerandosi da me il divisato ordine, perché spedito da detto Governatore di Ferrandina Dottor Simonetti in nome di Vostra Signoria Illustrissima, ho stimato non dar passo ulteriore in detta Causa criminale, tutto che si sono resi contumaci, ma di umiliare pria ad Vostra Signoria Illustrissima questa mia, affinché di compiacca onorarmi con suoi ordini, per eseguirsi da me ...

Questa lettera, diretta probabilmente al Luogotenente della Camera della Sommaria Matteo Ferrante, è molto utile, perché mette in evidenza alcune problematiche del sistema feudale, che era a fondamento del Regno di Napoli. La giurisdizione delle prime, seconde e terze cause, civili, criminali e miste, cioè di ogni grado di giudizio, era delegata al possessore del feudo. Era per lui una fonte di guadagno, oltre che di potere personale. Anche per il sovrano era molto comodo decentrare la giustizia, delegando il barone alla soluzione delle liti, almeno quelle di valore non esorbitante, e alla repressione dei crimini. I seguenti documenti illustrano bene la situazione. Da una parte c'è la valorizzazione della giustizia locale amministrata dal barone. Tra le grazie concesse dall'imperatore Carlo VI¹⁴ (siamo nel breve periodo asburgico) trovo, per esempio, la conferma di precedenti concessioni di indipendenza delle corti baronali dalle Regie Udienze Provinciali e dalla Gran Corte della Vicaria o altro Tribunale:

¹⁴ - *Privilegi Et Capitoli Con Altre Gratie concesse alla fedelissima Città e Regno di Napoli ... sino all'anno 1719*, Milano 1719, p.265.

Item, attento, che il corpo più considerabile di questa Città, è il Baronaggio, che nella presente congiuntura, come sempre si è portato con tanta finezza, adempendo alla propria obbligazione nello spontaneo, e subito riconoscimento, ed acclamazione del suo legittimo Rè, e Signore; Perciò supplicano in grazia del medesimo servirli confermarli tutti li Capitoli, Grazie, e Privilegj loro conceduti da' Principi, e Serenissimi Rè di questo Regno così scritti, come non scritti, esecutoriati, ò non esecutoriati, inasferiti, ò non inferiti nel volume delle Leggi, e Capitoli del Regno, & signanter confermarli tutte le loro Giurisdizioni Civili, Criminali, e Miste, basse, ed alte, col mero, e misto imperio, quattro lettere arbitrarie, e tutte le prerogative, e preeminenze, che han goduto, e posseduto, e meglio, e più pienamente godono, e possedono, la di cui giurisdizione, avvengna che è continuo turbata dalle Regie Audienze, e dall'altri Tribunali di questa Città, e Regno nella cognizione delle cause, & in particolare de' delitti loro appartenenti, procurandosi per qualunque delitto la delegazione citra prejudicium Privilegiorum Baronialium, e col pretesto di attendere la delegazione; intrudendosi in prender l'informazione per farne relazione, e fare accessi ad oggetto di prendere l'informazione, e per ottenerne le remissioni delle cause loro spettanti, sono necessitati li Baroni soffrir lunghi trapazzi, e spese notabili, lo che ridonda non solo in evidente pregiudizio della piena, & ampia Giurisdizione loro conceduta, ò à costo di sangue per li meriti, e servigj propri, e de' loro maggiori, ò per prezzo sborzato, mà molto più in pregiudizio de' poveri Vassalli lungamente trapazzati, e dispendiati alle volte; molto più nella questione di Giudice, che per la causa, & inquisizione principale; e di più pretendono le dette Regie Audienze anche precedenti rescritti degl' Illustri Vicerè prò tempore doverseglì date notizia, ò far relazione dalle Corti Baronali de' delitti, che accadono nelle Terre de' Baroni, seù di alcune specie di delitti, lo che anche pregiudica alla loro giurisdizione, ed agl'ordini dati alle volte à loro suppliche; Perciò supplicano a degnarsi ordinare, che nelle cause spettanti alla cognizione delle Corti Baronali, in virtù de' loro Privilegj, non debbano in modo alcuno ingerirsi le Regie Audienze Proviuciate, nè la G.C. della Vicaria, nè in prendere informazione, nè fare accessi, nè in pretendere relazioni, ò notizia, nè in altro qualsivoglia modo, eccettoche nel caso di gravame, ò d'appellazioni giusta li Privilegj, e loro concessioni de' Baroni, nè mai più sul pretesto della troppo gravità, & enormità del delitto, ò altro qualsivoglia motivo di giustizia, ò di governo, possano le cause togliersi alle Corti Baronali, e delegarsi à qualsivoglia altro Giudice, ò Tribunale, quantunque supremo, nè usarsi delle derogazioni praticate per quella volta tantum alli Privilegj del Barone, ò citra prejudicium de' Privilegj Baronali, mentre con tali mezzi, e per tali vie, non lascia di farsi de facto il pregiudizio alle diloro Corti, ed alle Giurisdizioni ad essi concesse, ò con lo sborzo del prezzo, ò à costo di sangue. *Placet Sua Casarea, & Catholica Majestati sic, & quatenus in possessione extiterunt, & existunt; dabit insuper Sua Majestas ordines ne prejudicium aliquod Jurisdictionibus inferatur.*

che nelle cause spettanti alla cognizione delle Corti Baronali, non debbiano in modo alcuno ingerirsi le Regie Audienze, nè la G. Corte della Vicaria, nè qualsivoglia altro Tribunale, con praticare le dispense per quella volta tantum.

Dall'altra parte, c'era stata sempre la preoccupazione di conservare l'autorità degli Amministratori locali, come si vede dalla seguente disposizione¹⁵ del luogotenente della Camera della Sommara, don Antono di Gaeta, emanata nel 1682:

¹⁵ - Lorenzo Cervellino, *Direzione ovvero guida delle Università di tutto il Regno di Napoli per la sua retta amministrazione in conformità delle regie prammatiche, e decisioni della Regia Camera della Sommara, de' capitoli, e delle costituzioni del Regno ...*, tomo I, Napoli 1776, p. 138.

*Che i Baroni non s' intròmettano nelle
materie dell' Università &c. §. 18.*

Tulli Baroni per qualsivoglia pretesto non s' intròmettano direttamente, nè per interposte persone, con l' entrate, ed effetti quali si vogliono di loro Città, Terre, e luoghi, nè possano fare essi gli affitti, o partiti delle Gabelle, Tasse, ed altre entrate Universali; nè farle fare da altre persone loro dipendenti, in tutto, o in parte; ma lasciare alle Università, o loro Reggimento l' amministrazione, o governo di esse, sotto pena anche della sospensione della giurisdizione, e Vassallaggio, e di pagare detti Baroni *de proprio*, delle loro entrate feudali tutto quello, che debbono le suddette Università, Ordinandosi alle Regie Udienze, Percettori e Tesorieri, che invigilino particolarmente sopra l' osservanza, e puntual' esecuzione di tal ordine; avvisando le contravvenzioni a S. M. ed alla Regia Camera *extra* pregiudizio delle pene incorse &c. come per Bando e comandamento per parte della Sacra Regia e Cattolica Maestà, e della sua Reg. Camera. *D. Antonio di Gaeta Reg. M. C. L. de' 13. Maggio 1682.*

L'intervento della Camera della Sommara a favore dell'Università si comprende anche in vista del ritardo quasi generale delle Università negli adempimenti che spettavano loro, ma l'inibizione a intervenire nelle liti tra cittadini e Università è forse eccessiva, perché seppure esisteva il dubbio di non obiettività da parte della Corte locale, i casi sollevati dal Governatore richiedevano un esame sollecito, perché i danni emergenti erano immediati.

Il secondo motivo di lite, abbiamo visto, è ancora sopra un appalto: si tratta della licenza di vendere olio al prezzo minore. Questa volta però l'asta era avvenuta durante la nuova amministrazione e non c'è un chiaro motivo per riaprire, diciamo così, i termini per l'appalto della vendita dell'olio.

Vista la situazione, interviene lo stesso duca che scrive¹⁶ a Matteo de Sarno presidente, della Camera della Sommara, avanzando dubbi sulla parzialità del Governatore di Ferrandina, al quale *in solidum* con l'Udienza Provinciale era stato affidato il compito di inibire la Corte di Craco nei confronti degli Amministratori:

Il duca di Craco d. Francesco Vergara supplicando rappresenta, ad Vostra Signoria, come possiede la Terra suddetta coll'onimoda giurisdizione prime, seconde, e terze cause civili, criminali, e miste, col misto, e mero imperio &c. e vi tiene il Governatore per lo esercizio di tale giurisdizione: All'incontro l'Università di detta Terra, odiosa al Supplicante per pregiudicarlo nel esercizio di detta giurisdizione, figurando lite aeree contro il Supplicante, ricorse in Regia Camera, allegando per sospetto il Governatore locale, e che non avesse proceduto, nelle cause, vertentino tra il Supplicante e detta Università, e con tal pretesto, pretende detta Università di fare atti giurisdizionali, come ha fatto di far banni, scarcerare, ed altri simili atti giurisdizionali, fare accenzion di Candela, ed altro, per gli quali pregiudizi n'è stata citata *ad informandum* da detto Governatore, et *ad dicendum causa quare non debeat solvere poenam*, e detta Università è ricorsa dal Governatore di Ferrandina, a chi furono commesse le provisioni della regia Camera, spedite da res., querelando detto Governatore, ed anco sono ricorsi nella regia Udienza contro del medesimo, quando che il Governatore di Ferrandina Tommaso Simonetta è Cittadino di detta Terra di Craco, odioso al Supplicante, anzi inimico, fa l'Avvocato dell'Università, ed in sua assenza, il fratello regola la stessa Università, onde l'è sospetto, anzi sospettissimo, e per tale con giuramento l'allega; né esso Supplicante tiene lite coll'Università, ma quando anche detto Governatore non potesse procedere nelle cause d'interesse tra il Supplicante, e l'Università, locché non sussiste, pure nelle cause tra l'Università e Cittadini non può reputarsi sospetto ed avendo l'Università coll'usurpazione dell'atti giurisdizionali delinquita, deve essere punita a tenore delle Regie prammatiche. Pertanto ricorre da

¹⁶ - Si veda la c. 71.

Vostra Signoria e la supplica degnarsi ordinare che detto Governatore locale continui a procedere in tutte le cause tra detta Università e Cittadini, e che detto Governatore di Ferrandina, come sospetto, più non s'intrometta, non solo contro detto Governatore, ma anche in eseguire provisioni ed ordini de' supremi Tribunali contro detto Governatore, e sua Corte, ed il tutto riceverà a grazia ut Deus &c.

Con l'intervento del Duca la situazione è diventata più chiara: è ora evidente che si tratta di una lotta tra partiti e interessi diversi e Matteo de Sarno non può far altro che estendere l'inibizione anche alla Corte di Ferrandina, incaricando di provvedere alle cause la sola Udienza Provinciale. In caso di aggravamento sarà la stessa Camera della Sommaria a intervenire:

necnon in omnibus causis tangentibus redditibus, et interesse prædictæ Universitatis Terræ Craci eorumque Administratoribus, tam dicta Curia Localis, quam Curia Terræ Ferrandinæ, stante suspicione contra easdem allegata, amplius non procedant, neque se intromictant ad actum aliquem, donec aliter fuerit provisum, sed in illis procedat, et iustitiam faciat tantum Regia Audientia Provincialis, quam in casu gravaminis det locum appellationi ad hanc Regiam Cameram, hoc suum, et ex peditas Provisiones &c.

Per la terza lite è utile la descrizione di un testimone¹⁷:

... come Lunedì 22 del corrente mese di Febraro, ed anno 1751 verso l'ore venti in circa stanno io nella mia casa sita sotto l'arco del Forno contrada del Manicone, viddi venire dalla Piazza verso le Carceri di questa Corte a Giovanni Romano, e Giuseppe di Lonardantonio Morimando¹⁸, il quale andava vestito da mascarato con una spada nelle mani, e li medesimi Romano e Morimando ambedue portavano immezzo afferrato, uno dall'una, e l'altro dall'altra parte Innocenzo Fusco, a chi portavano carcerato, ed io mosso dalla curiosità, e maravigliatomi di tal attentato domandai alli medesimi Romano, e Morimando per qual causa portavano carcerato a detto Innocenzo Fusco, li quali mi risposero che in tanto lo portavano carcerato, per causa che detto Innocenzo aveva perso il rispetto al mentoato Giovanni Romano, con averlo biastemato, e mandatoli un cancaro per causa che detto Innocenzo aveva cercato una botta di polvere per sparare per li festivi che si facevano per Sua Maiestà e detto Giovanni Romano li aveva risposto che non ne teneva, mentre la teneva Domenicantonio Matera vece sindaco, ed a tal risposta detto Innocenzo l'aveva detto ti venga il cancaro a te, ed ad esso, a quala e parole proferite, detto Giovanni Romano, con detto Marimando carcerarono a detto Innocenzo senza vostra licenza Signor Governatore, per portarlo nelle Carceri, davanti la casa del medesimo Romano, e gionti che furono avanti detta mia casa, inteso da me tutto ciò, e che l'avevano carcerato senza nostra licenza signor Governatore, io avertij li medesimi che l'avessero lasciato, perché non potevano procedere a detta carcerazione, tanto più che erano giorni festivi, e non era causa di carcerare, e finalmente uscì mio fratello sacerdote D. Giuseppe, ed altre persone, avvertendoli similmente a lasciarlo, come infatti senza neppure nostra licenza ivi lo lasciarono, e detto Romano doppo che l'ebbe lasciato al sudetto Innocenzo, diede al medesimo Innocenzo tre pugna sopra le spalle, e così se ne andarono,

Questo è un caso evidente di arbitrio da parte del Sindaco, che usa la sua autorità per questioni private. Per introdurre la quarta lite mi servo della relazione¹⁹ che nuovo Governatore di Craco, Giuseppe Vitale de Riso²⁰ fa al presidente della Sommaria:

Nel tempo istesso, che umilio a Vostra Signoria Illustrissima li miei ossequiosi rispetti mi do l'onore di riverentemente rappresentarli essersi resi gli Amministratori dell'Università assai più baldanzosi in non volere in conto alcuno prestar obediencia a questa Corte, arrogandosi l'autorità del Pretore in esercitare atti giurisdizionali indipendentemente, siccome si son fatti leciti questa mattina in disprezzo dell'ordini di questa Corte. Dall'Esattore Antonio Magistro²¹ furono li giorni passati eseguiti certi bovi aratorii del

¹⁷ - È il magnifico Innocenzo Nardandrea; si veda la c. 44r.

¹⁸ - Nel Catasto onciario di Craco del 1753 c'è Mormando Giuseppe di Leonardoantonio, individuato con il numero 9166.

¹⁹ - Si veda la c. 52r.

²⁰ - Giuseppe Vitale de Riso è stato notaio a Spinoso dal 1740 al 1777. Governatore di Craco dal luglio 1751.

²¹ - Nel Catasto onciario di Craco del 1753 Antonio Vito Magistro è individuato con il numero 9097.

Magnifico d. Giuseppe Orsone Cittadino in atto che stavano addetti a scognare²² le biade, per la pretenzione delle Collete, ed avuto ricorso il ridetto Orsone in questa Corte, con sua istanza asserì che egli avea pagato lo che giustamente dovea per causa di dette Collette in somma di docati sessanta quattro più di quello, che avrebbero importati li due terzi maturati, di Gennaio, e Maggio, e che l'Università a capriccio l'avea catastato più centinaia di pecore, supposte introdotte in questo Dimanio, rappresentando benanche essere il Catasto informe, perché non fatto giusta l'ordinato nelle Reali Istruzioni, e senza l'intervento del Deputato del Barone, alla quale istanza da me non si volle dare veruna providenza, come causa a me non spettante, ed ebbe motivo il riferito Orsone di ricorrere nella Regia Udienza Provinciale dalla quale fu destinato il Commissario, ed ottenuto decreto *quid facto deposito restituantur animalia executata*, indi appresso si providde, *quos revideatur Catastum non impedita interim solutione*, quale decreto si notificò all'Orsone ieri 5 del corrente mese domi, atteso si rattrovava egli assente di questa Terra e doppo poche ore si portarono da me il detto Capo eletto Lorenzo Cigliano, e l'Esattore Antonio Magistro, chiedendomi la licenza di fare emanare banni per la sera di detto di per fare la vendita dell'esecuto questa mattina, da me fu risposto, che vi necessitava farsi prima il mandato *ad reluendum*²³, ed il decreto appresso delli mentovati bovi eseguiti, ciò non ostante in detta sera istessa fecero emanare i banni, questa matina poi sei del corrente mese subito ripatriato il sopra nomato D. Giuseppe Orsone, ave presentato istanza in questa Corte, gravandosi dell'emanazione de' banni fatta senza precedere il mandato *ad reluendum*, e l'apprezzo de' suoi bovi, e che per togliere l'indebita vessazione s'esibiva pronto di pagare servata forma Catasti, in esecuzione del decreto della Regia Udienza Provinciale, con la protesta di non inferirsi pregiudizio alcuno alle sue ragioni, dell'agravio fatto nel Catasto, da esperimentarli nei Tribunali competenti, ma volea che si fusse dichiarato dall'Esattore Magistro le quantità del pagamento dovea fare, e farsene relazione alla Regia Udienza Provinciale se il pagamento sudetto era tenuto farlo per l'intero anno, come si pretendea da detto Esattore, e dall'Università, o pure per le due terze maturate, come ab antico è solito in questa Terra, ed altre del Regno farsi il pagamento delle Collette da cadauno Cittadino tertiatim²⁴; in vista d'una tale giusta dimanda stimai dare una interina providenza del seguente modo, *quod Antonius Magistro esactor Collettarum civium, declaret quantitates debitas per dictum d. Orsone servata forma Catasti ut soliti, ad finem &c. et fiat petita relatio Regiæ Audientiae Provinciali, et interim pendente exitu dictæ relationis, et declarationis faciendæ nihil innovetur circa prætersam venditionem animalium donec &c. sub pœna nullitatis actus, et ducatorum bis centum*, sequito detto decreto si sono portati in casa della Corte Cim.li in.io (?), Cap'elitto, ed Esattore, chiedendomi la licenza di poter fare la vendita de bovi eseguiti precedente emanazione de banni, la quale da me se gl'è negata per causa d'aver data detta interina providenza all'istanza dell'Orsone fatta notificare dal Mastrodatti giudizialmene; non tanto usciti dalla casa della Corte li divisati Amministratori dell'Università, ed Esattore s'intesero emanare i banni dal Giurato, che chi volia comprarsi li bovi di d. Giupspe Orsone fusse venuto alla Piazza, che s'appicava la Candela, vedendo così dispreggiati i decreti di questa Corte, feci subito chiamare l'anzidetto Giurato, e dimandatoli perché avea avuto ardire di emanare i banni della vendita sudetta, senza mia licenza, in presenza di più testimonii ave confessato che avea avuto l'ordine dalli ravisati Sindaco, Cap'elitto, ed Esatttore, con che per decoro di questa Corte ho stimato carcerare detto Giurato, ed accaparne informazione di tutto l'accaduto, non già per procedere io in questa causa con li detti Amministratori, ma per rimettere il Processo a Vostra Signoria Illustrissima affinché si compiaccia dare gl'ordini opportuni che li sembrano di giustizia, per non restare impunito un tal delitto, tanto più che sono soliti commettere altri simili, come da processi trasmessi dal Governatore predecessore, che è quanto devo umilmente riferire a Vostra Signoria Illustrissima a chi resto facendo profondo inchino

Umilissimo e devotissimo Servitore vero

di Vostra Signoria Craco 6 Agosto 1751

Vitale de Risi Gov[ernato]re di Craco

²² - FERDINANDO GALIANI, *Vocabolario delle parole del dialetto napoletano, che più si scostano dal dialetto toscano*, tomo primo, Napoli 1789, p. 106: «Scognare, batter il grano nell'aja». BASILIO PUOTI, *Vocabolario domestico napoletano e toscano*, Napoli 1841, p.399: «SCOGNARE,. Il battere il grano e le biade sull'aja, Battere, trebbiare».

²³ - Reluere = disimpegnare. *Pratica civile composta dall'avvocato Domenico Moro*. II. Apoli 1763, p. 110: «Il mandato *ad reluendum* è un decreto, col quale si ordina al debitore, che paghi, acciò si riscatti o liberi la roba eseguita, altramente si venderà». Nelle pp. 110-111 vi è la "formola del mandato *ad reluendum*", nella qualsi descrive la roba impegnata e si prescrivono i giorni per disimpegnarla, passati i quali si vende.

²⁴ - Du Cange, *et al.*, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, éd. augm, Niort: L. Favre, 1883 1887, t. 8, col. o8oc.: «Tertiatim = tertia vice».

Anche in questo caso l'urgenza della situazione richiedeva un intervento immediato, che solo la Corte locale poteva assicurare. Per l'ultima lite preferisco utilizzare l'istanza²⁵ dell'avv. Ciardullo

Die 11 mensis Xbris 1751 Neapoli praesentata per magnificum Procuratorem

Nella Regia Camera della Summaria, e presso gl'atti compare il Procuratore della Università della Terra di Craco in Basilicata, e dice, come per causa di diversi litigi insorti tra la detta Università sua Principale, e l'Illustre duca di detta Terra D. Francesco Vergara tanto in essa Regia Camera, quanto nella Gran Corte della Vicaria, ed altri Regi Tribunali, cagionati dalle cattive procedure e per opera di D. Giuseppe Vergara, figlio naturale di detto Duca, che colà risiede facendo li veci del Padre, non ostante, che de jure la Corte locale fusse sospetta, a poter procedere nelle Cause della sudetta Università, e suoi Amministratori, pure, perché la medesima Corte dipende dai cenni del medesimo D. Giuseppe, dal Comparente non una, ma più volte fu *formaliter* allegata per sospetta, con più decreti, e provisioni di essa Regia Camera, anche *in contadictorio iudicio*, passati in cosa giudicata, fu ordinato alla Corte sudetta, che in tutte le cause, attinenti all'interessi di detta Università, e suoi Amministratori, non dovesse affatto procedere, né intromettersi; siccome il tutto ravvisasi dagli atti: e perché, non ostanti gl'ordini sudetti di essa Regia Camera, anziché in contemptu di quelli, si è preteso e si pretende dalla Corte sudetta tutta dipendente dal sudetto Vergara di volere molestare, e procedere contro il magnifico Sindaco di detta Università, sotto pretesto, che avesse fatto ordine al Baglivo²⁶ di dovere licenziare il Procacciuolo²⁷ delle lettere perché non usava fedeltà nel suo officio, la quale licenziata non ha piaciuto al sudetto Vergara, e perciò, per l'astio, che ha nudrito, e nutrisce col medesimo Sindaco, e con gli altri Amministratori per causa delle liti sudette va sempre meditando il modo, e la maniera di poter, per mezzo di detta Corte, inficiare l'amministratori della sudetta Università, e specialmente detto Sindaco, impercché pagandosi dall'Università detto procacciuolo, che porta le lettere in Tursi, può benissimo la medesima licenziarlo ad ogni suo piacere, qualora questi non disimpegna con fedeltà detto suo officio: né da tal licenziata n'è nato alcun pregiudizio alla detta Corte e alla sua giurisdizione come veramente si vuol pretendere dalla medesima. Perciò ricorre il Comparente in essa Regia Camera, e fa istanza ordinarsi alla detta Corte locale, che, attenta la sospettazione tante volte allegatale, e che ora di nuovo per sospetta l'allega, citra pregiudizio delle pene incorse, per esecuzione dell'altre sudette provisioni spedite da essa Regia Camera, non debba, in tutte le cause attinenti all'interessi della sudetta Università, e suoi Amministratori, e specialmente di detto Sindaco, affatto procedersi, né intromettersi, e trasmettere in essa Regia Camera tutti gli atti forse *nulliter* fatti, ed in caso di inosservanza la Regia Udienza Provinciale, e Corte di Pisticci, e Stigliano *insolidum* così facciano eseguire, ed osservare. Così dice e fa istanza, *citra praedictum &c. cum protestatione expensarum &c. salvis &c. omni modo meliori*.

Qui mi sembra che il Sindaco abbia ragione. L'avvocato dell'Università ottenne, infatti, il solito ordine alla Corte locale di non intromettersi e di trasmettere gli originali degli atti eventualmente compiuti.

Il fascicolo termina qui.

In internet²⁸ ho trovato un catalogo dell'Archivio dello Stato di Napoli con questa indicazione: *Romano Giovanni, Cigliano Lorenzo, Mora Donato, Mormando Leonardo Antonio olim sindaco ed eletti del comune di Craco circa la visione dei loro conti*, fascicolo 14044, busta 610. Sarebbe molto interessante poterlo consultare. Ne ho chiesta la riproduzione, ma mi è stato fatto sapere che il fascicolo non c'è. Che peccato !

²⁵ - Si veda la c. 54r.

²⁶ - [Hoepli.it] - Baglivo = Balivo: Nel Medioevo, ufficiale di nomina regia a cui era affidata una circoscrizione territoriale, con poteri amministrativi e giudiziari.

²⁷ - [[Hoepli.it] Procacciuol = procaccino: Chi esegue commissioni per conto di altri, dietro compenso

²⁸ - Si veda: Regia Camera della Sommaria - Pandetta generale seconda LettereN - S, all'indirizzo:
http://media.regesta.com/dm_o/ASNA/xdamsProgettareFuturo/allegati%20/IT/ASNA/CATA/LOGO/0002040/IT.ASN A.CATA.LOGO.0002040.0001.pdf

2. Alcune osservazioni.

Vorrei subito mettere a fuoco una frase che si legge nell'ultima istanza dell'avvocato Ciardullo: «... D. Giuseppe Vergara, figlio naturale di detto Duca, che colà risiede facendo li veci del Padre». Come mai il Duca Francesco non è presente a Craco nel 1751? Forse è possibile darne una spiegazione, che ci riporta a vicende avvenute duecento sessantacinque anni fa.

Intanto ricordo che il reverendo don Giuseppe Vergara è presente in un documento²⁹ che ho pubblicato nel 2013 con il titolo: *1754 Craco. Estinzione del residuo di ducati 2723 dovuti ai Latronico per il suo acquisto*, là dove figura anticipare al padre la discreta somma di 3075 ducati:

Li suddetti Illustre Signor Don Biase Vergara, e Dottor Signor Don Filippo Mazzei sono Procuratori con special mandato del sodetto Reverendo Signor Don Gioseppe Vergara con potestà di esigere li sodetti ducati tremila, e settantacinque per Banco e quietanza, e girarli per la causa espressa nella sodetta polizza, siccome, dalla Procura, che per me si conserva inserita nel sudetto Istromento = Notar Michele Tessitore di Napoli _

Notata per ducati tremila, e settantacinque a 26 Ottobre 1754 =

Giuseppe Vergara (+1782) è l'ultimo dei figli di Francesco, ed è presente nel Cenno storico³⁰ solo per una stringatissima nota: «*morto nel 1782. Sacerdote*».

Biase Vergara (+1785) è suo fratello maggiore, nato forse nel 1722 e morto a Craco il 17 settembre 1785, ma sappiamo che aveva preso la prima chierica già prima del 1750. Di loro non è detto altro. Ma veniamo alla possibile spiegazione.

Ricordo che nel 1745 il duca Francesco Vergara (+30 novembre 1756) e il marchese Prospero Minutillo Caffarelli (+13 luglio 1752) si erano accordati³¹ per far sposare i rispettivi figli Carlo (+marzo 1787) e Anna (+9 novembre 1759).

Francesco aveva sottoscritto il seguente impegno:

esso Signor Duca ha fatto assegnamento a beneficio di detto Signore D. Carlo Vergara suo Figlio d'annui ducati Mille, precipui, ed effettivi, da conseguirsi per detto Signor D. Carlo in ogn'anno semestralmente dal dì, che sarà contratto detto Matrimonio in avanti, et in perpetuum, sopra tutti, e qualsivogliano beni burgensatici, e feudali d'esso Signor Duca. Sicome ampiamente si legge da detti Capitoli Matrimoniali, a quali &c. Ed oltre a ciò esso Sig[no]r Duca ha sottoscritto Biglietto, col quale si è obligato dare a detto Signor D. Carlo suo Figlio il Mantenimento decoroso, seguito, che era detto Matrimonio, oltre a detti ducati Mille annui assignatili, ed ha promesso ad ogni richiesta cautelarne il medesimo Signor D. Carlo con publico Istromento.

Da parte sua, Prospero aveva assegnato una cospicua dote ad Anna:

detto Signor Marchese D. Prospero cede, ed assegna per le Doti di detta Signora D. Anna sua figlia alli detti Signori Duca D. Francesco, e D. Carlo una Casa Palaziata in più membri inferiori, e superiori, sita, e posta nella Strada, o sia vicolo, che sta incontro al vicolo detto dell'Impisi³², ne la Strada de l'Anime del

²⁹ - Si veda <http://www.vergaracaffarelli.it/styled/files/1754-estinzione-del-residuo-di-ducato-2723-per-12019acquisto-di-craco.pdf>

³⁰ Si veda <http://www.vergaracaffarelli.it/files/i-vergara-caffarelli---cenno-storico.pdf>

³¹ - Si veda <http://www.vergaracaffarelli.it/styled-4/files/1745-capitoli-matrimoniali-tra-d.-anna-minutillo-caffarelli-e-d.-carlo-vergara.pdf>

³² - Si veda per vico Impisi, CARLO CELANO, *Delle Notizie del Bello, dell'Antico e del Curioso della Città di Napoli*, Napoli 1725, giornata II, p. 147, e giornata III, p. 125. Anticamente vico Alessandrino, poi vico Impisi, da 'mpise ossia gli impiccati [ACHILLE DELLA RAGIONE, *Napoletanità arte miti e riti a Napoli*, vol. II, p. 37: «perché da quella stradina giungevano al palco del boia sito al centro della piazza i tristi cortei con i condannati, torturati ad ogni quadrivio con piombo fuso e sonori mazziatoni, mentre la folla sghignazzava ed imprecava, senza risparmiare ai moribondi sputi e pietrate.»] o vico dell'Arco, poi vico Bisi, ora via Nido.

Purgatorio³³, pel quale vicolo si va al Monasterio di Regina Coeli, e propriamente vicino il Palazzo del Signor Duca di Flumeri³⁴, all'incontro la Porta piccola della Chiesa di S. Maria Maggiore detta la Pietra Santa; Quale Casa al presente da una rendita annua d]ucati] Duecento quaranta.

E similmente una partita di ducati seimila settecento settantasette, e rotti di Capita]e, e per essi annui³⁵ ducati duecentosessantasei e grana 47 --, che detto Signor Marchese D. Prospero possiede, e deve conseguire per causa de' fiscali sovra l'Universi]a di Barletta in Provincia di Bari in virtù di Cautele, e Provisioni, che n'apparano : di valore detta Casa, e Partita ducati undecimila settecento settatasette e mezzo : quali beni esso Signor Marchese possiede come vero Signore, e Padrone per tali quali sono detta Casa, e partita, e dell'istesso modo, che li ha possedute, e possiede detto Signor Marchese più, o meno, che valessero, e con tutte loro ragioni, azzioni, ed intiero stato, e colla potestà di reintegrare ecc., e per franche, e libere da qualsivoglia vincolo, peso, ed Ipoteca; promettendone, ed ligandosi esso Signor Marchese D. Prospero alla defenzione, ed Evizione di dette Casa, e partita *prout de jure*.

Gli sposi si stabiliscono a Napoli. Nel settembre del 1746 ad Anna nasce il primo figlio Filippo, battezzato nella chiesa parrocchiale di S. Maria dell'Avvocata. Sempre a Napoli nascono Teresa, (12 dicembre 1747), Michele (19 gennaio 1749) e forse Anna³⁶, mentre a Craco vedono la luce Prospero (1752 o 1753), Gennaro (19 settembre 1754), Giulia (15 dicembre 1757) e Raffaele (ottobre 1759³⁷).

Mi sembra molto probabile che nel 1750 Francesco Vergara è con la moglie presso il figlio Carlo a Napoli. Da notare che Prospero Minutillo Caffarelli muore il 13 luglio 1752 e subito dopo il Duca riporta a Craco Carlo e Anna, certamente per economizzare.

Ma torniamo ai documenti. Gli ottanta atti che oggi pubblico sono assai ricchi di informazioni sulla vita di Craco a metà '700.

Vi sono nominate 63 persone, delle quali spesso sono indicate la professione, l'età, talvolta anche dove abitano. Si parla dell'elezione del Sindaco Giovanni Romano, del Primo Eletto Lorenzo Cigliano, degli altri eletti Lonard'Antonio Mormando e Donato Mora. Si legge che gli amministratori sono affiancati dal cancelliere Lonard'Antonio Nardandrea, dall'esattore Antonio Magistro e dal servente Giuseppe Chiumento che fa da banditore per l'Università e da ufficiale giudiziario per la Corte. Sempre nell'ambito degli interessi dell'amministrazione è presente l'avvocato di molte cause, Domenico Antonio Ciardullo. L'amministrazione ha una sede, dove sono conservati gli atti; c'è un carcere, un servizio postale, un erario.

Da parte del Duca compaiono ben due Governatori, Giovanni Biase Belletti e Giuseppe Vitale de Riso, assistiti dall'Attuario Filippo Antonio Ferrara, dal Consultore Gianbattista Giordano, e dal suo procuratore personale, Francesco Cecere.

Vi si leggono alcuni interventi delle alte autorità della Camera della Sommara: il Luogotenente Matteo de Ferrante e i presidenti Matteo de Sarno e Vincenzo Mazzara, con l'attuario Russo Liborio. Ricorrono i nomi di alcuni professionisti, come i notai Gerardo Riggirone, Francesco Lisanti e Lorenzo Simonetti con il fratello Tomaso, avvocato e Governatore di Ferrandina. E poi mercanti, massari di campo, barbieri, mastri fabricatori, postini ... Ma le carte fanno vedere meglio tutto ciò.

³³ - Forse è il vico Purgatorio ad Arco, che è una traversa di via dei Tribunali dove poco distante c'è la chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio

³⁴ - Duchi di Flumeri erano stati i de Ponte, estinti con Anna Maria de Ponte nei Filangieri, avendo sposato nel 1700 Giovanni (1676-1750) principe di Arianello. La loro figlia Teresa, vedova di Giuseppe de Ponte, duca di Flumeri, sposò nel 1737 Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa. Il palazzo da Ponte è adesso chiamato Palazzo Filangieri d'Arianello, ubicato in via Atri, parallela di vico Purgatori ad Arco.

³⁵ - Si aveva un rendimento di poco meno del 4%.

³⁶ - Si fece suora benedettina col nome di Maria Matilde nel venerando monastero della Santissima Concezione di Campo Marzio.

³⁷ - Dato che Anna Caffarelli muore il 9 novembre 1759 per una infezione successiva al parto (nell'atto di morte si legge: «*gravissimo ab ipso partu morbo corrupta apopletico*»), suppongo che Raffaele abbia visto la luce pochi giorni prima, in ottobre.

3. Alcune informazioni sull'amministrazione dei feudi.

Apprendiamo che a Craco, come nelle altre Università del Regno l'autorità civile è costituita dal Sindaco, assistito da alcuni Eletti. Le procedure per la sua elezione sono chiare³⁸:

Il Sindaco si dice legittimamente eletto, quando è creato dall'Università radunata a suono di campana, o ad altro segno solito, nel luogo, dove sempre si è costumato, e che tutt' i Cittadini, elevato velo, ed alzata bandiera, e fonata prima a questo fine la campana, sieno andati in detto luogo, Boer, tract. de sedisiofis num. 9.

Il sindaco finito l'anno dell'Amministrazione, non può essere rieletto allo stesso ufficio, se non passano cinque anni di vacanza, e neppure ad uffici diversi da quello esercitato, se non passano tre anni di vacanza³⁹. Un dovere del sindaco è il risanamento delle finanze:

Fatta dunque la nuova elezione del Sindaco, e degli Eletti, subito questi tengono obbligo d'informarsi da predecessori, ed altri di tutt' i pagamenti, e pesi dell' Università, e dello stato dell' Università, con la nota distinta dell' entrate, ed imposizioni, che si suole introitare, e pesi, che sono soliti esitare, e se non bastano l' entrate, deggiono pigliare espedienti meno dannosi, che si possano soddisfare i fiscali, ed altri debiti, e pesi forzosi, altrimenti sono tenuti di propria borsa a tutt' i danni, ed interessi che succederanno,

Il feudatario nomina invece il Governatore con la regola che, una volta terminato il suo ufficio, non possono riassumerlo se non dopo che sia trascorso tanto tempo quanto è stato il tempo del suo incarico.

Il libro di LORENZO CERVELLINO, *Direzione ovvero guida delle Università di tutto il Regno di Napoli per la sua retta amministrazione in conformità delle regie prammatiche*, è una esposizione storica e critica delle norme emanate durante più di tre secoli, che permette di ricostruire la gestione amministrativa delle Università, tanto delle grandissime realtà territoriali e abitative quanto delle piccole. Darò solo alcuni dei moltissimi argomenti considerati nel primo volume, estratti in ordine progressivo di pagine, per invogliare alla lettura dei due volumi. Il secondo volume tratta del nuovo Catasto, delle modifiche occorse dopo il trattato con la Santa Sede, e di altre disposizioni emanate durante il regno di Carlo III di Borbone.

Ecco alcune norme del primo volume interessanti anche il nostro scritto:

A p. 12 - Il denaro dell'Università deve essere custodito in una cassa con due chiavi, con serrature diverse e una chiave la terrà il Sindaco o l'Esattore, mentre l'altra sarà tenuta da altra persona eletta dall'Università.

³⁸ - LORENZO CERVELLINO, *Direzione ovvero guida delle Università di tutto il Regno di Napoli per la sua retta amministrazione in conformità delle regie prammatiche* ..., Napoli, Tomo primo 1776, p. 2,

³⁹ - LORENZO CERVELLINO, cit. p. 6.

A p. 13 - Gli affitti delle gabelle ed altre entrate dell'Università devono essere fatti pubblicamente con aste deliberate ad estinzione di candela, e il Sindaco, o gli Eletti devono avere dal vincitore garanzie idonee quanto alla sicurezza dei pagamenti, perché saranno tenuti a risarcire con i propri denari danni, spese e interessi dovuti dal vincitore.

A p. 15 - Non si possono vendere o dare in pegno le gabelle, le rendite ecc. per un periodo maggiore di un anno. Quelle già alienate o impegnate devono tornare in possesso delle Università, annullando la loro alienazione, e i loro detentori rimarranno creditori delle Università.

A p. 17 - I nuovi Amministratori appena eletti hanno l'obbligo iniziale di controllare lo stato economico circa i pagamenti in sospeso e i debiti; se non bastano le entrate devono trovare il modo di soddisfare fiscali e altri debiti; devono costringere gli amministratori passati a rendicontare entro un mese; devono subito scegliere i Razionali; il Cassiere deve consegnare il suo conto ai Razionali eletti.

A p. 23 - Gli Esattori devono deporre nella cassa i denari dei pagamenti nella medesima specie di moneta che hanno avuto e non devono mescolarli con denaro proprio. Il Sindaco o l'Esattore asnnoterà in un libro le quantità riposte, specificando la qualità delle monete, e cos' farà pure per l'uscita di denaro. Al cambio di amministrazione verrà consegnata la cassa e il Sindaco presenterà il conto al Razionale entro dieci giorni.

A p. 30 - Per l'esecuzione dei Catasti e degli Estimi dei Beni si devono ripartire i pesi e le tasse, in modo che ai Bracciali e altri che vivono del proprio lavoro non si carichi più di quindici carlini l'anno per fuoco, ai Campesi ducati tre, ripartendo il resto ai comodi e ai ricchi. Le tasse sarenno fatte dai Sindaci con l'assistenza di due persone povere e di due comode.

A. p. 34 - Il Bando o Editto di Carlo sulla costituzione del Catasto

A p. 37 - Il Catasto è scritto in once e libbre⁴⁰ oppure in grana e cavalli, essendo il valore della oncia e libbra carlini⁴¹ 60. Esempi: due once e mezza corrispondono a due grana e tre denari⁴², mentre 3 once e un terzo corrispondono a tre grana e due denari. Ultimo esempo due once e un quarto corrispondono a due grana, un denaro ed un cavallo⁴³.

Ma qui mi fermo. Aggiungo due pagine, sempre tratte dal primo volume, che mi sembrano interessanti ed istruttive della mentalità di un tempo.

⁴⁰ - La libbra corrisponde a dodici once.

⁴¹ - Ricordo che 1 ducato = 10 carlini = 100 grana = 200 tornesi = 1200 cavalli.

⁴² - il denaro corrisponde a 1/6 di grana e a 1/6 di tornese.

⁴³ - Se a 60 carlini corrisponde una tassa di una grana, significa che la stima del reddito di un bene è 6% del valore accatatasto.

ANNOTAZIONE
DI LIONARDO RICCIO

A questi Cap. VIII. e IX.

S O M M A R I O.

no descrivere colla medesima distinzione i pesi, o debiti, che da essi loro *respective* si tengono ipotecati sopra gli enunciati beni, a chi si debbono, a quanto ascende il capitale con la sua annualità, se sono legati pii, censi enfiteutici, o di altra qualunque sorte si sieno, dovendosi di quelli produrre le sedi dell'istamento, anz col le originali ricevute degli ultimi pagamenti seguiti, almeno per tre anni continui, se è antico il debito, affine di riconoscerli ed estinguendosi ragionevoli, secondo le loro qualità, dedursi.

5 Presentata detta cedola, o rivelazione, se se fa la presentata, per ponesi nel volume, che si dee fare per conservarsi *ad futurum rei memoriam*. Il Capitano gli dà il giuramento; se ha rivelato ogni cosa; se oltre di quelle robe possiede altro, tanto nel proprio territorio, e paese, o pure suar di territorio: acciò ritrovandosi avere celato qualche cosa *in fraudem*, possa detto Capitano pigliare informazione, e confiscarlo, come s'è detto. E sotto detta cedola si dee stendere l'atto del suddetto giuramento, v3.

Esibita sarà la Cedola, o sia Ravelo, si fa in essa la presentata &c. Nella cui presentata si dice *Die s. in Civitate s. presentata per principalem, qui juravit in forma &c.* In questa maniera si pratica al presente dalla R. Camera, per abbreviare la fatica, senza farsi l'atto del giuramento sotto ciascuno Ravelo, siccome notasi dal Cervellino al num. 6., poiché intendendosi sotto d'ogni Ravelo l'atto suddetto del giuramento, oltre della presentata, vi torrebbe più tempo &c.

Formola del giuramento di quello, che presenta la Cedola de' suoi beni.

6 *Die, &c. Oppidi, &c. A. juravit, scilicet scripturis, supradictam Cedula[m] fuisse, & esse veram, integram, & in nullo defectuosam, omniaque ibi bona mobilia, stabilia in ea descripsisse integre, &c. variatas de penis amissionis, & perjurii, &c. & in fidem, &c. & ita, &c. Talis Capitaneus, &c.*

Poi i Deputati col Capitano, Sindaco, ed Eletti giudicano cosa per cosa, secondo la qualità tanto delle persone, quanto de' beni: e secondo lor pare in coscienza *deducis deducendis*, a riguardo delle spese, pigione, o altra qualità, e peso della famiglia, tassano cosa per cosa, e pongono nel Catasto, ciascheduno nel suo luogo ordinario per alfabeto.

Finito il Catasto di tutt' i Cittadini, e bonateneati, come s'è detto di sopra, si firma da detto Capitano, Deputati, Sindaco, ed Eletti, Cancelliere, e col Suggello dell' Università colla giornata, che si principia, e che finisce, e coll' Editto generale defisso coll' atto dell' affissione, e desissione, co' testimonj, e sede del Giurato, &c. se ne fa da nota per mandarsi al Delegato, e detto originale si pone in Archivio, dove si conservano tutte le scritture sotto chiave.

- 1 *Industria è di due sorte, e quali sono?*
- 2 *Testa del Bracciale si tassa carlini dieci, meno 2, e più no. E chi gode franchigia di tal pagamento.*
- 3 *Bracciali sono franchi d' alloggiamento, come anche i Dottori.*
- 4 *Figliuoli, che imparano arte, e vanno alle scuole, sono franchi.*
- 5 *Beni feudali rustici conceduti dal Barone a particolari, quando sono statuti di velleste, e quando si debbono coltivarli.*
- 6 *Il censo si dee dedurre nell' apprezzo dell' Università, e con tal deduzione si collettano.*

IN questo Capo VIII. il nostro Autore dà la pratica, come si dee tassare l'industria al num. 19. 25. 32. e 39.

1 Per intendere meglio questo, bisogna, che gli Apprezatori sappiano esservi due sorte d'industrie. Una si chiama meccanica, che è quella, che si fa con fatica di mano o braccia, donde vien detto Bracciale il Contadino, che non ha altra arte, o industria più della fatica delle proprie sue braccia, e questa industria sta tassata dalla Regia Camera, che non possa eccedere più di carlini 10. a testa: e questo è il pagamento, che si fa per la testa, del qual pagamento sono franchi tutti quelli, che non sono faticatori bracciali, come sono i mobili viventi i sessagenarij, e simili; come si spiega meglio appresso.

Altra è l'industria liberale, che si fa coll' ingegno, come sono le mercanzie di comprare, e vendere grani, sete, olio, animali: quelli, che tengono fondachi, o botteghe, o masserie, dove tengono industrie d'animali, femine, ed altro: o quelli, che s'industriano con affitti d'Arrendamenti, partito de' Fiscali, Gabelle, o altre esigenze, o hanno attività di cervello in fare altre masserizie, le quali si possono fare senza fatica di braccia anche dal sessagenario, e dal mobile vivente, come distingue Alberico nella sua addizione all'apprezzo di Pietro Piccolo n. 37. & seq., & Reg. de Marin. Arresto 67. vers. in primis 26. April. 1542.

Quindi nasce la pratica, che al Sessagenario, al cionco, o impedito d'altro morbo, al Nobile vivente si dà la franchigia de' carlini dieci per la testa, cioè per l'arti meccaniche, e fatica di braccia, non ostante che facciano arte, o industria, cioè meccanica, *sau bracciale*, de Marin. Arresto 347. de' 10. Marzo 1571.: la ragione è, perchè tali persone non possono farla, come altri bracciali validi: e quelli miserabili, che per estrema povertà ed inabilità di loro persone, non guadagnano tanto, quanto loro basta a campare, pure sono franchi di pagamento della testa, de Marin. Arresto 75. in fine de' 26. Luglio 1545. Nicol. n. 65. nell'ultima impressione coll'aggiunta d'Alessio, fol. 35.

Ma

Ma per l'industria liberale, che si fa toll' ingegno, si tassa anche il Scaffegario, anche il Cionco, anche il Nobile; vivente perchè l'industria d'ingegno non viene impedita per l'età, nè per la nobiltà. Così conclude il Cardinal *Praxi*, *l. de Appello nu. 21.*, il *Reg. de Marin. Arrest. 1. vers. item omnes*, & *Arrest. 68.* qual *Arrest.* porta anche *Nicol. fol. 13. nu. 55.* all'impressione d'Alessio: che se il pagamento della testa confondente si digesse con questa dell'industria, cioè liberale, si debba minorare tanto, quanto può importare quella franchizia bracciale, detta della testa, *de Marin. detto Arrest. 347. in fine.*

Avvertendo, che a' Dottori, Medici, Chirurghi, Notai, Giudici a Contratti, e qualsiasi Professore di scienza non si tassa quell'industria della loro professione: e si assegna la ragione; perchè quella è scienza, ch'è dono di Dio, che per nessuno prezzo si può valutare, *d. Cardinal Parisi loc. cit. num. 33. e 48. sopra d. Praxi de Appello.*

Ed anche, perchè la Repubblica Cristiana ha bisogno de' letterati, o per mezzo d'essi si mantiene la Fede Cristiana.

Oltre del pagamento della testa, che dee pagare il Bracciale, ed ogni altro faticatore, è tenuto ciascheduno di essi di pagare pavimente l'industria meccanica, che nelle Istruzioni della Regia Camera su la formazione de' Catasti, ha tassata per once dodici al semplice Bracciale, agli Artifici per once quattordici, agli Speciali per once sedici: e se bene in taluni Caselli formati della Regia Camera si veggio, che i Massari siano tassati per once sedici, e gli Speciali per once diciotto, tuttavia con appuramento della Regia Giunta dell'Alivato dell'Università del presente Regno de' dal passato anno 1739. a relazione del Sig. Rationale della Regia Camera D. Donato d'Ajello, fu stabilito, che l'industria de' Massari si fosse tassata per once quattordici, a tenore dell'antiche Istruzioni di detta Regia Camera, e l'industria degli Speciali per once sedici.

E così ancora, per lo stesso numero di once si debbono tassare le industrie de' figli, fratelli, ed altri congiunti, descritti sotto del Caposuooco, purchè sieno di età di anni diciotto in su. Coloro, che sono minori degli anni diciotto, sino alli quattordici sogliono faticare, e tirano la metà della giornata, lor si dee caricare la metà dell'industria corrispondente all'arte, ch'esercitano.

Per le case, che si affittano, dalla di loro rendita annuale si dee dedurre ciocchè forse pagasi di censo, e del frutto che resta netto se ne dee dedurre, a tenore della Pratica della Regia Camera, il quarto per le accomodazioni che necessitano annualmente, ed il di più si riduce ad once, secondo lo stile de' Catasti.

Dunque la Tassa della Testa non si può alterare più, che a carlini dieci per l'industria meccanica, o fatica delle braccia.

Ma se in qualche caso fosse solito imponersi meno, che si osservi detto solito: ma più non può imponersi *de Marin. Arrest. 75. de' 26. Luglio, 1545. Nicol. fol. 35. num. 65.* all'ultima impressione coll'aggiunta d'Alessio.

E dove si vive per gabella, il Bracciale è tenuto pagare la gabella per le robe commestibili, oltre il pagamento de' carlini 10. per la Testa *de Marin. nell' Arrest. 712. de' 23. Giugno 1659.*

I Dottori, o Professori in qualsiasi scienza, Giudici a Contratto, Notai, ed altri, che vivono nobilmente, benchè non sieno di nascita nobile, godono la franchizia della Testa. Però s'intende di quelli, che non esercitano arte, che s'addice al vivere nobile: per questo gli Speciali, e Giudici annali non godono detto privilegio di franchizia; così fu deciso dalla Regia Camera a' 26. Ottobre 1541. *Reg. de Marinis Arrest. 38. Nicol. fol. 132. num. 2.* nell'ultima impressione, coll'aggiunta d'Alessio.

Il che fu meglio dichiarato poi a' 22. Maggio 1616. nella causa della Roccatoriosa, che si decide essere franchi i Notai, e Giudici a Contratto dal pagamento della Testa; non ostante, che per l'Università si fosse opposto, che colle proprie mani coltivavano i territorj, così proprij, come quelli, che tengono affittati da altri. Però quando esercitassero altre arti, o uffizj indegni di nobiltà, in tal caso non godano la franchizia della Testa, *de Marin. Arrest. 397. de' 21. Maii 1616.*

Onde a' 18. Febbrajo Grifepio Casella Giudice a Contratto della Terra di Rivello fu dalla Regia Camera condannato a pagare per la Testa, a causa che non viveva nobilmente; ma che faceva ad altri con fatica indogno del vivere nobile, *de Marin. Arrest. 397. de' 18. Febbr. 1617.*

Il che anche dichiara *d. Reg. de Marin. al tit. 10. num. 39.* che non godono quelli, che esercitano arte, o trattano uffizj foridici, o pubblicamente dettano l'opere loro ad arabe, ebraiche, e simili; ma quando faticano a sussistenza loro, per diverse necessità, e faticano nelle possessioni, che essi tengono, non disdice alla nobiltà, atteso questo è lecito anche al Sacerdote coll'esempio di S. Paolo Apostolo, che faceva funi, come si legge negli atti Apostolicis, e nel *cap. 1. de celeb. miss. dico detto testo: tunc Sacerdos ad opus rusticum, postquam divinum officium complevit.*

Che un Plebejo di nascita, se vive nobilmente, goda la franchizia di Nobile vivente, lo dice *Novae coll. 1. de Relegatis num. 6. Gazzar. decis. 10. Plebeus dec. 15. lib. 1.*

E' il Nobile non perde la nobiltà, perchè esercita ne' suoi stabili arte rustica; nè perciò può astringersi a contribuire, come i Rustici, *de Rosa alla consuetud. Napol. tit. 19. nulli cons. in causis de testim. Rustic. fol. 273. n. 50. Guid. Pap. qu. 41. & 392. Anna cons. 34. num. 8.*

I Bracciali sono franchi di alloggiamento de' Soldati *Art. 488.* arrecato dal *de Maxim.* sotto i 7. Luglio. 1592. *Fuit provisum, & decretum, quod dictus Braccialis tractetur immunitatis hospitio. Hoc suum &c.* La qual provvidenza similmente fu data a' 26. di Giugno del 1606., come dice *de Marinis Arrest. 563.*

Fuit provisum, quod Doctor non gaudeat immunitate hospitandi Militis, & proinde expediantur ordo generalis per totum Regnum, quod omnes legum Doctores hospitent hospitio aequali, Doctorum dignitate, qua possunt, non obstante.

I figli, e fratelli de' fuochi, che stanno con

Elenco degli atti

- 1) **1750** [n.n.] Subasta del libro⁴⁴ dell'esazioni del general Catasto delle teste, e buonatenenze dei cittadini di Craco.
- 2) **1750** [n.n.] settembre - Nuova elezione degli Amministratori di Craco
- 3) **1750** ottobre 18 [c. 1r] Istanza presentata alla Regia Camera della Sommara dall'avv. Domenico Antonio Ciardullo contro la Corte di Craco.
- 4) **1750** dicembre 18 [c. 2r] Ordine firmato da Matteo Ferrante Luogotenente della Camera della Sommara e da Vincenzo Mazzarra presidente della Camera della Sommara intimando la Corte di Craco di non intromettersi nelle cause dell'Università di Craco. Visto di Gipari per il Fisco.
- 5) **1751** febbraio 27 [c. 3r] Nuova Istanza presentata nella Regia Camera della Sommara dall'avv. Domenico Antonio Ciardullo contro la Corte di Craco.
- 6) **1751** febbraio 27 [c. 3v] Ordine firmato da Matteo Ferrante, da Matteo de Sarno presidente della Camera della Sommara, e da Liborio Russo Attuario intimando la Corte di Craco di non intromettersi nelle cause dell'Università di Craco.
- 7) **1751** febbraio 26 [c. 5r] Biase Belletti Governatore di Craco scrive a d. Vincenzo Mazzara, Presidente della Camera della Sommara, sulle usurpazioni della sua giurisdizione da parte degli Amministratori di Craco.
- 8) **1751** marzo 18 [c. 7r] Il duca di Craco d. Francesco Vergara scrive a d. Matteo de Sarno Presidente della Regia Camera della Sommara, e Commissario sulle usurpazioni della sua giurisdizione da parte degli Amministratori di Craco.
- 9) **1751** aprile 1 [c. 8r] Mattia Caulino avvisa D. A. Ciardullo dell'udienza alle ore 22. L'avv. Ciardullo, impegnato in altri appuntamenti, chiede il rinvio.
- 10) **1751** aprile 1 [c. 8r] Matteo de Sarno, Presidente della Regia Camera, decreta che la Corte locale di Craco consegni all'attuario Russo tutti gli atti fatti contro gli Amministratori dell'Università di Craco.
- 11) **1751** aprile 3 [c. 8v] Matteo de Ferrante, Matteo de Sarno ecc. ordinano alla Regia Udienza di eseguire *ad unguem* i decreti emanati, sotto pena di ducati 1.000.
- 12) **1751** giugno 3 [c. 9r] Giovanni Biase Belletti, Governatore di Craco scrive a Matteo de Sarno, Presidente e Commissario, sopra tre processi.
- 13) **1750** ottobre 26 [c. 12r] Ordine di Giovanni Biase Belletti, Governatore di Craco al Sindaco ed Eletti di non fare atti senza prima chiedere la licenza.
- 14) **1750** ottobre 26 [c. 12v] L'attuario Ferrara riferisce di aver intimato l'ordine del Governatore agli Amministratori di Craco.
- 15) **1751** febbraio 5 [c. 13r] Giuseppe Mormando fa istanza perché non si innovi nulla nella partita dell'olio, di cui è stato il miglior offerente, avendo associati Francesco Giannini e Domenico Ferrauto. contro il nuovo offerente Guglielmo Lo Rubbio.
- 16) **1751** febbraio 5 [c. 13r] Il Governatore di Craco Belletti ordina agli Amministratori di Craco e a Guglielmo Lo Rubio di nulla innovare sopra il partito dell'olio.
- 17) **1750** febbraio 5 [c. 13v] L'attuario Ferrara riferisce di aver intimato l'ordine al Sindaco di Craco Romano e a Guglielmo Rubio.
- 18) **1751** febbraio 5 [c. 14r] Giuseppe Mormando si offre a prendere il partito dell'olio e chiede agli Amministratori di Craco di accendere la candela. Testimone Carl'Antonio Nigro
- 19) **1751** febbraio 5 [c. 14r] Fu accesa la prima candela e nessuno comparve. Presenti il Magnifico Fabrizio Nigro, e Nicola Marzilio, ed altri.
- 20) **1751** febbraio 6 [c. 14r] Fu accesa la seconda candela, con licenza del Vicario Foranio per esser giorno di festa. Domenico Ferrauto ha offerto due tornesi a pignatello. Giuseppe Mormando dieci cavalli a pignatello per il solo mese di dicembre.
- 21) **1751** febbraio 6 [c. 14v] Fu accesa la terza candela ma nessuno comparve. Testimoni Nicolò Romano e Nicolò Colabella ed altri.
- 22) **1751** febbraio 5 [c. 15r] Ad istanza di Giuseppe Mormando, Domenico Ferrauto, e Francesco Giannino il Governatore ordina al Sindaco, ed Eletti e a Guglielmo Lo Rubio che alla pena di ducati cento ciascuno niente facciano innovare circa l'accensione della Candela, e l'offerta del partito dell'olio.

⁴⁴ - Si veda il testo della prammatica alla p.80 in <http://www.vergaracaffarelli.it/styled-11/files/1741-prammatica-del-17-marzo---catasto-onciario.pdf> oppure, DOMENICO ALFENO VARIO, Pragmaticæ ... Regni Neapolitani, vol. II, Napoli 1772, p. 99, Forma 1751 marzo 18 Censualis et Capitationis, sive Catastis.

- 23) **1751** febbraio 5 [c. **15v**] Il servente Giuseppe Chiumento Ferrara riferisce di aver intimato l'ordine al Sindaco di Craco Romano e a Guglielmo Rubio.
- 24) **1751** febbraio 5 [c. **15v**] Giovanni Romano sindaco di Craco invia un memoriale lamentandosi degli ordini della Corte e affermando il diritto degli Amministratori ad accender la candela trattandosi di Annona. Ricorrerà alla Regia Corte. Il memoriale risulta scritto di pugno del Cancelliere Lonard'Antonio Nardandrea.
- 25) **1751** febbraio 5 [c. **16r**] Il Governatore Belletti fa notificare alle parti gli atti.
- 26) **1751** febbraio 5 [c. **16v**] L'attuario Ferrara notifica il decreto a Giuseppe Mormando.
- 27) **1751** febbraio 7 [c. **17r**] Il coadiutore della Corte di Craco, dopo aver riassunto i fatti, fa istanza che si prendano informazioni per poi procedere al castigo di tutti i rei degli esposti enormi delitti.
- 28) **1751** febbraio 7 [c. **19r**] Il Governatore Belletti cita otto cittadini come testimoni
- 29) **1751** febbraio 7 [c. **20r**] Il notaio Girardo Riggirone riconosce che la replica, oggetto di indagine, è scritta di mano del cancelliere Lonard'Antonio Nardandrea
- 30) **1751** febbraio 7 [c. **20v**] Il magnifico Simone Simonetti riconosce che la replica oggetto di indagine è scritta di mano del cancelliere Lonard'Antonio Nardandrea
- 31) **1751** febbraio 7 [c. **21v**] Giuseppe Orsone testimonia che era presente quando Giovanni Romano Sindaco, e Lorenzo Cigliano Capo eletto presentarono alla Corte la replica, e di averla letta.
- 32) **1751** febbraio 8 [c. **23r**] Nicolò di Cristofalo Rinaldo testimonia di aver inteso Giuseppe Chiumento, servente della Corte, emanare il banno del partito dell'olio e il sindaco Giuseppe Romano far accendere la candela. Il partito dell'olio restò a Domenico Paduano e l'atto dell'accensione fu scritto dal cancelliere Lonard'Antonio Nardandrea.
- 33) **1751** febbraio 8 [c. **24r**] Il servente Giuseppe Chiumento depone sugli avvenimenti ai quali ha partecipato.
- 34) **1751** febbraio 9 [c. **25v**] Giuseppe Matera depone sugli avvenimenti.
- 35) **1751** febbraio 8 [c. **26v**] Antonio Camardo depone sugli avvenimenti.
- 36) **1751** febbraio 14 [c. **27v**] Il Coadiutore della Corte fa istanza perché il Mastro d'Atti attesti che il Sindaco Romano e il Capo eletto Cigliano sono soliti commettere delitti di usurpata giurisdizione.
- 37) **1751** febbraio ? [c. **27v**] L'attuario Ferrara riferisce su quanto ha trovato negli atti Civili e Criminali nell'Archivio sul Sindaco Romano e sul Capo eletto Cigliano.
- 38) **1751** febbraio ? [c. **28r**] Il Coadiutore chiede che siano citati Giovanni Romano e Lorenzo Cigliano perché giustifichino la pretesa di non pagare la pena.
- 39) **1750** dicembre 3 [c. **29r**] Francesco Giannini vincitore dell'asta sulla vendita dell'olio ricorre contro l'Università di Craco perché non faccia nuove aste per l'olio.
- 40) **1750** dicembre 3 [c. **29r**] Il Governatore emana decreto ordinando agli Amministratori di Craco di nulla innovare sulla vendita dell'olio pena cinquanta ducati ognuno.
- 41) **1750** dicembre 3 [c. **29r**] L'attuario Ferrara notifica il decreto al Sindaco e al Primo eletto.
- 42) **1750** dicembre 3 [c. **30r**] Il Governatore emana decreto ordinando al Sindaco di Craco, al Primo eletto e agli altri eletti di nulla innovare sulla vendita dell'olio pena cinquanta ducati ognuno e di nullità degli atti.
- 43) **1750** dicembre 3 [c. **30v**] L'attuario Ferrara notifica il decreto agli interessati.
- 44) **1750** dicembre 3 [c. **31r**] Francesco Giannini, e Domenico Ferrauto, dopo aver lungamente riassunto i fatti, fanno querela criminale contro gli Amministratori di Craco
- 45) **1750** dicembre 3 [c. **31v**] Ordine del Governatore di verificare quanto esposto nella precedente querela.
- 46) **1750** dicembre 3 [c. **32v**] Decreto del Governatore perché si prendano informazioni con citazione dei testimoni.
- 47) **1750** dicembre 3 [c. **33r**] Intervento del Coadiutore della Corte chiedendo diligenti informazioni sopra l'accensione della candela e l'usurpata giurisdizione da parte dei Regimentarii, e chiedendo che siano castigati.
- 48) **1750** dicembre 3 [c. **33r**] Decreto del Governatore perché si prendano informazioni su quanto chiede il Coadiutore con citazione dei testimoni.
- 49) **1750** dicembre 3 [c. **34r**] Convocazione dei seguenti testimoni: Domenicantonio Matera, Domenico Forgione, Fabrizio Nigro, Giuseppe Chiumento. L'attuario Ferrara fa fede che il servente Giuseppe Chiumento ha citato i predetti testimoni.
- 50) **1750** dicembre 4 [c. **35r**] Domenicantonio Matera ricorda i fatti concernenti la partita dell'olio.
- 51) **1750** dicembre 12 [c. **35r**] Fabrizio Nigro Matera ricorda succintamente i fatti avvenuti concernenti la partita dell'olio.

- 52) 1750 dicembre 12 [c. 37v] Giuseppe Chiumento, che ha partecipato agli avvenimenti in quanto servente della Corte, racconta gli avvenimenti scusandosi di aver acceso la candela «per non perdere il pane».
- 53) 1750 dicembre 19 [c. 38v-39r] Domenico Paduano ricorda alcuni fatti concernenti la partita dell'olio.
- 54) 1751 (?) [39r] Istanza del Consultore Giambattista Giordano contro i rei Romano e Cigliano perché siano citati *ad informandum* e perché dicano il motivo per non pagare la pena di ducati cinquanta.
- 55) 1751 febbraio 15 [39v] Il Governatore cita i rei secondo l'istanza del Consultore.
- 56) 1751 febbraio 15 [40r] Il Governatore cita nuovamente i rei secondo l'istanza del Consultore
- 56) 1751 febbraio 15 [40v] Il servente Chiumento notifica ai rei la citazione precedente.
- 57) 1751 febbraio 17 [40v] Su richiesta del Coadiutore il Governatore accusa una prima volta i rei di contumacia.
- 58) 1751 febbraio 18 [40v] Su richiesta del Coadiutore il Governatore nuovamente accusa una prima volta i rei di contumacia.
- 59) 1751 febbraio 22 [41v] Su richiesta del Coadiutore il Governatore accusa una seconda volta i rei di contumacia.
- 60) 1751 febbraio 22 [41v] Su richiesta del Coadiutore il Governatore nuovamente accusa una seconda volta i rei di contumacia.
- 61) 1751 febbraio 22 [41v] Giovanni Romano e Lorenzo Cigliano non comparendo, furono reputati contumaci dalla corte riunita come Tribunale.
- 62) 1751 febbraio 23 [42r] Il coadiutore riferisce che Giovanni Romano e Giuseppe di Lionardantonio Mormanno carcararono e poi scarcararono Innocenzo Fusco per privata inimicizia, e senza ordine particolare del Governatore, con doppia usurpata giurisdizione.
- 63) 1751 febbraio 24 [43r] Innocenzo Nardandrea rende testimonianza sulla carcerazione del Fusco e ne illustra i motivi.
- 64) 1751 febbraio 24 [45r] Innocenzo Fusco rende testimonianza sulla sua carcerazione e ne illustra i motivi.
- 65) 1751 febbraio 24 [45r - 45v] Lonardo Rubertone rende testimonianza sulla carcerazione del Fusco e ne illustra i motivi.
- 66) 1751 marzo 16 [48r - 49r] Tommaso Simonetti Giudice della Città di Ferrandina fa istanza ordinarsi alla corte di Craco che più non proceda, né si intrometta in tutte le cause dell'Università di Craco.
- 67) 1751 1 marzo 1750 [49v] Il notaio Francesco Lisanti di Ferrandina notifica al Governatore Belletti una Provisione, di cui lascia copia, alla presenza dei testimoni Michelangelo Guglielmi, e Nicola Colabella.
- 68) 1751 20 luglio 1751 [49v] Il notaio Lorenzo Simonetti di Craco notifica al Governatore di Craco Vitale de Riso alcune Previsione, presenti i testimoni Francesco Simonetti e Antonio Cigliano.
- 69) 1751 27 febbraio 1751 [50r] In seguito a comparsa dell'avv. Antonio Ciardullo, procuratore della Università di Craco reclamando contro il Duca di Craco, la Camera della Sommara ordina alla Corte di Craco, di non intromettersi in tutte le cause che riguardano gli interessi dell'Università, trasmettendo ad essa gli originali degli atti già espletati.
- 70) 1751 marzo 16 [51v] Simonetti Giudice e Governatore della Città di Ferrandina dice che si ordini alla Corte di Craco di più non procedere, né intromettersi in tutte le cause dell'Università di Craco e che trasmetta gli atti originali alla Regia Camera della Sommara.
- 71) 1751 agosto 6 [52r-53r] Il Governatore di Craco Vitale de Riso scrive al Presidente Matteo de Sarno per l'abuso fatto a Giuseppe Orsone dall'esattore Antonio Magistro sequestrando certi buoi aratori per il mancato pagamento di rate della Colletta, fatto contestato dall'Orsone, il quale aveva ottenuto decreto favorevole dalla Regia Udienza Provinciale. Il Governatore dice di aver negato il permesso al primo eletto Cigliano di vendere i buoi, e che aveva incarcerato il banditore che aveva fatto pubblica la vendita.
- 72) 1751 dicembre 11 [c. 54r] Il Procuratore dell'Università di Craco ricorre alla Camera della Sommara perché per opera di D. Giuseppe Vergara, figlio del Duca di Craco, il Governatore continua a molestare gli Amministratori nonostante gli ordini contrari della Sommara. In particolare nel caso del procacciuolo, licenziato dal Sindaco per infedeltà
- 73) 1751 dicembre 11 [c. 54r] Matteo Ferrante, Luogotenente della Sommara, e Matteo de Sarno, presidente della Sommara ordina alla Corte di Craco di non intromettersi in tutte le cause attinenti l'Università e gli Amministratori di Craco e di trasmettere gli atti già espletati.
- 74) 1751 dicembre 11 [c. 55r] Il Procuratore dell'Università di Craco ricorre alla Camera della Sommara perché per opera di D. Giuseppe Vergara, figlio del Duca di Craco, il Governatore continua a molestare gli Amministratori nonostante gli ordini contrari della Sommara. In particolare nel caso del procacciuolo, licenziato dal Sindaco per infedeltà [è uguale al precedente]

- 75) 1751 dicembre 11 [c. 56v] Matteo Ferrante, Luogotenente della Sommara, e Matteo de Sarno, Presidente della Sommara ordinano alla Corte di Craco di non intromettersi in tutte le cause attinenti l'Università e gli Amministratori di Craco e di trasmettere gli atti già espletati. [*è uguale al precedente*]
- 76) 1752, primi di gennaio [c. 57r] Il notaio Lorenzo Simonetti dichiara di aver notificato le decisioni della Regia Camera della Sommara al Governatore Vitale de Riso e all'attuario Ferrara.
- 77) 1752 gennaio 14 [cc. 58r, 58v, 59r] Il Governatore Vitale de Risi riferisce che Nicola Marzilio aveva affittato per un anno la procacciarìa di andare a Tursi a prendere le lettere che da Napoli vengono a Craco e viceversa, ma che gli Amministratori dopo due mesi gli avevano intimato di smettere, sotto pena di 50 ducati. Detto ufficio era stato dato senza subasta a tal Giannini. Per la turbata giurisdizione chiede gli Amministratori vengano castigati.
- 78) 1752 gennaio (?) [c. 60r] Si segnala al fiscale del Reale Patrimonio Marchese D. Carlo Mauri la supplica del Governatore di Craco relativa ai disturbi e all'usurpata giurisdizione.
- 79) 1752 gennaio (?) [c. 60r] Visto il ricorso, il dottore D. A. Ciardullo è disponibile a presentarsi all'Avvocato Fiscale per Craco.
- 80) 1752 marzo 20 [cc. da 61r a 65r] Dettagliata relazione del dottor Francesco Cecere, procuratore del Duca di Craco, di tutte le usurpazioni contro la giurisdizione Civile, Criminale, e Mista posseduta dall'Illustre Duca .

Persone presenti negli atti.

Belletti Giovanni Biase, Governatore di Craco.

Camardo Giuseppe Antonio, massaro di campo, testimone, di anni 25 in circa. Catasto Onciario del 1753 n.°9202

Caulino Mattia,

Cecere Francesco, procuratore del Duca di Craco,

Chiumento Giuseppe, della Città di Capurso, servente della Curia Ducale, di anni 34 in circa. Catasto Onciario del 1753: n.° 9203.

Ciardullo Domenico Antonio, Procuratore del Monte della Misericordia, Utriusque Iuris Doctor, Procuratore dell'Università di Craco.

Cigliano Antonio, Catasto Onciario del 1753: n.° 9132

Cigliano Lorenzo, primo eletto. Catasto Onciario del 1753: n.° 9115.

Colabella Nicolò, testimone. Catasto Onciario del 1753 n.° 9178.

Colabella Pasquale, testimone.

de Ferrante Matteo, Luogotenente della Camera della Sommara, ebbe il 2 maggio del 1752 lo stato di Ruffano. Il feudo comprendeva anche le terre di Torrepadula e Cordiglione.

Ferrara Filippo Antonio, attuario. Nel Catasto Onciario del 1753 c'è Francesco Antonio n.° 9202.

Ferrauto Domenico, ultimo licitatore della partita dell'olio del 1751.

Forgione Nicola, testimone. Catasto Onciario del 1753: n.° 9187.

Forgione Domenico, testimone, massaro di campo, d'anni 42 in circa. Catasto Onciario del 1753: n.° 9137.

Fusco Innocenzo, mastro scarparo di anni 28 in circa. Catasto Onciario del 1753: n.° 9167.

Galasso Domenico (di Pietro), testimone. Catasto Onciario n.° 9138.

Giannini⁴⁵ Francesco, ultimo licitatore della partita dell'olio del 1751. Catasto Onciario del 1753 n.° 9201.

Giordano Giambattista di Tursi, Consultore ordinario del Governatore.

Guglielmi Michelangelo, testimone del notaio Lisanti di Ferrandina.

Lapilla Nicolo, testimone. Catasto Onciario del 1753 n.° 9181.

Lisanti Francesco, notaio a Ferrandina.

Lo Rubio Guglielmo, altro licitatore della partita dell'olio. Catasto Onciario del 1753: con i nn.° 9137 e 9157.

Magistro Antonio Vito, esattore. Catasto Onciario del 1753: n.° 9097.

Marciole Petro di Dominico, testimone

Marzilio Nicola, testimone. Con questo cognome sono presenti nel Catasto Onciario del 1753 solo Giuseppe e Giulio.

Mastronardi Domenico, Testimone

Matera Donato di Giuseppe, testimone. Catasto Onciario del 1753 n.°9141.

Matera Giuseppe, massaro, testimone di anni 36 in circa, Catasto Onciario del 1753 n.° 9108.

⁴⁵ - Nel Catasto Onciario del 1753 è presente con il cognome Giammino.

Matera Domenicantonio, vice sindaco, mastro fabbricatore, testimone di anni 26 in circa, Catasto Onciario del 1753 n.° 9144.

Mauri Carlo, Fiscale del Reale Patrimonio

Mazzara Vincenzo, marchese di Torre de' Passeri. Presidente della Camera della Sommaria.

Mora Donato, eletto. non è accatastato.

Mormando Giuseppe, figlio del terzo eletto; socio di Francesco Giannini e Domenico Ferrauto; è l'ultimo licitatore della partita dell'olio del 1752. Catasto Onciario del 1753: n.° 9197.

Mormando Lonard'Antonio, terzo eletto. Catasto Onciario del 1753 n.° 9115.

Mormando Nicolo, mastro forgiario, di anni 17 . Vi sono tre Nicola nel Catasto Onciario del 1753 con i nn. 9127, 9144 e 9176.

Mormando Pasquale, testimone. Catasto Onciario del 1753: n.° 9144.

Nardandrea Giuseppe, sacerdote. Non è accatastato, forse per la sua condizione di religioso.

Nardandrea Innocenzo, terracciano, di età circa 33 anni. Catasto Onciario del 1753: n.° 9167

Nardandrea Lonard'Antonio, Cancelliere dell'Università di Craco. Catasto Onciario del 1753: n.° 9115.

Nardandrea Pasquale. Catasto Onciario del 1753 n.° 9186.

Nigro Carl'Antonio, scrittore e testimone. Se è Paolo Antonio Nigro, allora è presente nel Catasto Onciario del 1753 n.° 9188 e se è Paolo Antonio col n.° 9152.

Nigro Fabrizio, testimone, terracciano, d'anni 36 in circa. Catasto Onciario del 1753 n.° 9148.

Orsone Giuseppe, testimone, galantuomo di anni 50 in circa. Come Giuseppe Ozzone è presente nel Catasto Onciario n.° 9107

Paduano Domenico, vincitore del partito dell'olio, chiazziere⁴⁶, d'anni 42 in circa. È presente nel Catasto Onciario con i nn.° 9101, 9140, 9160.

Ragone Giacomo, testimone. È presente nel Catasto Onciario n.° 9252.

Ranaudo Donato

Ranaudo Nicola di Cristofaro, testimone. è presente nel Catasto Onciario Rinato Nicola di Christoforo con il n.° 9118

Ranaudo Giuseppe, testimone.

Riggirone Gerardo, notaio, testimone, di anni quaranta in circa. Come Riggerione Gerardo appare nel Catasto Onciario del 1753 con i nn.° 9110 e 9162.

Rinaldo Nicolò di Cristofalo, di anni 46 in circa, testimone.

de Risi Vitale, notaio a Spinoso dal 1740 al 1777. Governatore di Craco dal luglio 1751.

Romano Giovanni, sindaco dell'Università di Craco. Catasto Onciario del 1753: n.° 9111

Romano Nicolò, testimone. Catasto Onciario del 1753 n.° 9177.

Rubertone Lonardo, barbiere, di anni 61 in circa. Catasto Onciario del 1753: n.° 9169

Russo Liborio, attuario, poi razionale della R. Camera della Sommaria

de Sarno Matteo, Marchese Napoletano e Patrizio Beneventano, avvocato fiscale, poi Presidente della Reale Camera.

Sillari Domenico, testimone. È presente nel Catasto Onciario n. 9137

Simonetti Francesco, Catasto Onciario del 1753: n.° 9104

Simonetti Lorenzo, notaio di Craco. non è presente nel Catasto Onciario del 1753. Tommaso Pedio lo fa attivo a Craco dal 1755 al 1784

Simonetti Simeone, testimone, di anni 47 in circa. Catasto Onciario del 1753 n.° 9161.

Simonetti Tomaso, Governatore di Ferrandina e avvocato dell'Università di Craco. Catasto Onciario del 1753 n.° 9191.

Vergara Giuseppe, sacerdote, figlio del Duca D. Francesco Vergara.

=.=.=.=.=.=.=

⁴⁶ - GIUSEPPE GIACCO, Vocabolario napoletano: «chiazziere pizzaiolo.» FRANCESCO DE BOURCARD, Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti, Napoli 1857, vol. II, p.219: «Il Municipio [...] pose in giro un suo agente che chiamo il chiazziere, cioè l'esattore della piazza. [...] Il chiazziere correva da un capo all'altro le vie, era sopra ai venditori, tratteneva asini ed asinai e minacciando , percotendo sovente, riscuoteva un soldo da ciascun contadino , plebeo e venditore ambulante , sconoscendo talvolta chi lo avea pagato ed usando modi sempre villani e barbari.

È un agente che il municipio mandava in giro per le piazze a riscuotere la tassa di ambulatato e la licenza di vendere in un determinato luogo».

GLI ATTI

[copertina dell'incartamento]

1750

M[azz]o 606
N° 13928

Atti ad ist[an]za dell'Uni[versi]tà di Craco
In P[rovinci]a di Basilicata

Circa il procedersi all'appal-
do dell'Esaz[io]ne delle Collette
ed altro ut intus &c.

Com[missariu]s D[ominu]s P[ræsiden]s de Sarno⁴⁷

Liborius Russo act[uariu]s

- / - / - / - / -

[c. 1r]

die decima octava m[ensi]s Oc[to]bris mill[esi]mo septin[gentesi]mo quinquagesimo Neap[oli]
p[ræse]ntata p[er] m[agnifi]cum U[triusque] I[uris] D[octo]rem D. Dom[ini]cum Ant[ioni]um
Ciardullo⁴⁸ P[rocuratore]m
Russo act[uari]o

Nella R[egi]a Cam[er]a della Som[mari]a comp[ar]e il Proc[urato]re dell'Uni[versi]tà della T[er]ra
di Craco in Prov[inci]a di Basilicata, e dice come essendosi preteso dagli passati Amm[inistrato]ri
di d[ett]a Uni[versi]tà nella fine dello scorso mese di Ag[ost]o che terminava la lor carica
proced[ere], senza veruna offerta all'accenz[io]ne [sic!] della Candela p[er] le subaste del libro⁴⁹
dell'esaz[io]ni del general Catasto delle teste, e buonatenenze dei cittad[in]i, e colludendo gli
med[esim]i col sacerdot[e] d. Gius[epp]e Vergara, figlio nato dell'Ill[ustr]e Duca di d[ett]a t[er]ra
D. Fran[ces]co Vergara, il q[ua]le, commorando colà, mantiene inquieta, et oppressa la d[ett]a
Università, e cittadinanza tutta, p[er] farla soggiacere a' suoi voleri, fecero rimanere l'esaz[io]ne

⁴⁷ - Si veda *L'eccellenza della lingua napoletana con la maggioranza alla toscana. Problema del signor Partenio Tosco Accademico Lunatico dedicato all'Illustrissimo Signor Marchese D. Matteo de Sarno Presidente della Regia Camera e Patrizio Beneventano*, Napoli 1754. Anche POMPEO SARNELLI, *La vera guida de' forestieri curiosi di vedere, e d'intendere le cose più notabili della Real Città di Napoli ...*, Napoli 1752, pp. 275-276: «Fra le più ricche e scelte Librerie, che al presente si veggono in Napoli, e che un particolare può formare, si è quella del Signor Marchese D. Matteo de Sarno Napoletano, e Patrizio Beneventano, Presidente della Real Camera, il quale per lo genio nobile, e cognizione, che ha delle più chiare scienze, ha saputo unire i migliori libri d'ogni professione si sacri, come profani, e ricercare tutti gli originali Ebrei, Greci, e Latini adorni de' più dotti comenti: tutti i Legali più eruditi; né ha risparmiata spesa per raccorre quei, che trattano di filologia, d'iscrizioni, e di medaglie, oltre i più ragguardevoli Lessici. Ha unito tutti i Padri Greci, Latini delle migliori edizioni. [segue la descrizione della biblioteca per molte altre righe]»

⁴⁸ - Si veda ULISSE PROTA-GIURLEO, *Matteo Sassano detto «Matteuccio»*, Società Italiana di Musicologia, pp. 97-119: «Addi 7 febbraio 1750, compagno nella G.C. della vicaria i D.ri D. Emanuele Ciavari, Curatore dato al Rev.do D. Donato De Vita, assente da questo Regno, e D. Domenico Antonio Ciardullo, Procuratore del Monte della Misericordia ...»

⁴⁹ - Si veda il testo della prammatica alla p.80 in <http://www.vergaracaffarelli.it/styled-11/files/1741-prammatica-del-17-marzo---catasto-onciario.pdf> oppure, DOMENICO ALFENO VARIO, *Pragmaticæ ... Regni Neapolitani*, vol. II, Napoli 1772, p. 99, Forma Censualis et Capitacionis, sive Catastis.

sud[ett]a ad Innocenzo Nardand[re]a⁵⁰, p[er]sona dipendente, e familiare del sud[ett]o Vergara, colla strabochevole [sic!] provis[i]one di doc[a]ti 125: Entrati poi a tenore della nuova elez[i]one fattasi in d[ett]a T[er]ra nel mese di 7bre li attuali Amm[inistrato]ri al Governo dell'Univ[ers]ità sud[ett]a, ed avendo avuto l'offerta d'Ant[oni]o Magistro⁵¹ p[er] l'esaz[i]one di d[ett]o lib[r]o del Catasto p[er] la som[m]a di doc[a]ti 80 p[er] quanto appunto si trova situato il diritto di d[ett]a esaz[i]one nello stato discusso dalla 3^a Ruota della R[egi]a Cam[er]a, stimarono d[ett]i nuovi Amm[inistrato]ri profittevole di accettare la d[ett]a offerta, e dare l'esaz[i]one di d[ett]o lib[r]o al d[ett]o Magistro, locché gionto alla notizia delli sud[ett]i Vergara, e Nardand[andre]a, han fatto questi ricorso nella Corte locale sospetta [c. 1v] e sospettiss[im]a alla d[ett]a Uni[vers]ità, p[er] le liti che si trovano pendenti tra la med[esim]a, e d[et]ti Ill[ustr]i Duca, e d. Gius[epp]e suo figlio nato, promotore di quelle, tanto nel Regio Trib[una]le di q[ues]ta Città, quanto nella R[egi]a Ud[ien]za Pro[vincia]le, ed hanno fatto ord[ina]re da d[ett]a Corte, con più dec[re]ti a lor modo, a d[ett]i Attuali Amm[inistrato]ri, che dovessero consig[na]re al sud[ett]o Nardand[andre]a il libro dell'esaz[i]oni del Catasto sud[ett]o, sotto pena di doc[a]ti 200, e che non se lo dovesse imped[i]re tale esaz[i]one, e pretendesi dalla d[et]ta Corte di proced[er]e pure alla carceraz[i]one di d[ett]i Attuali Amm[inistrato]ri: E p[er]ché la pretenz[i]one di d[ett]o Nardand[andre]a non può affatto aver luogo, così p[er] essere il diritto a doc[a]ti 125. p[er] d[ett]a pretesa esaz[i]one contro lo stabilim[en]te fatto dalla R[egi]a Cam[er]a col d[ett]o stato discusso p[er] la somma di doc[a]ti 80, come perché dalli sud[ett]i nuovi Amm[inistrato]ri nel princ[ipi]o del loro Governo doveasi proced[er]e all'appaldo sud[ett]o, acciò gli Predecess[o]ri Amm[inistrato]ri colludendo col d[ett]o Vergara, e p[er] farlo rimanere al med[esim]o, benché sotto nome di p[er]sona sua dipend[en]te, vollero proced[er]e a d[ett]o appaldo in p[er]sona del sud[ett]o Nardand[andre]a, nulla curando l'interesse della povera Uni[vers]ità. Perciò ricorre, e comp[ar]e nella R[egi]a Cam[er]a e p[er] essere la d[ett]a Corte locale sospetta, e sospettissima a d[ett]a Uni[vers]ità, p[er] le cause di s[opr]a espresse, come q[ue]lla, che è tutta dipend[en]te dall'arbitrio, [c. 2r] e prepotenza del sud[ett]o Vergara, che colà fa le veci di d[ett]o Duca d. Fran[ces]co suo P[ad]re, e di cui sarebbe tutto l'utile, e il lucro, fa ist[anz]a ordinarsi alla med[esim]a, che affatto più non proceda, né s'intrometta in d[ett]a causa, né all'altre cause di d[ett]a Uni[vers]ità, e che a tenore dell'offerta sud[ett]a di docati 80, fatta da d[ett]o A. Magistro, e p[er] tale esaz[i]one se dia a l'appaldo sud[ett]o, ed in q[ue]llo se mantenghi, e conservi, acciò sotto tali pretesti, o mendicati colori, non resti tale esaz[i]one imped[i]ta, e si possino dall'Uni[vers]ità sodisfare la R[egi]a Corte, e gli altri pesi unciali⁵², con cometersene del tutto l'osserv[an]za alla R[egi]a Ud[ien]za Pro[vincia]le, e Corte di Ferrandina ins[olidu]m; così dice e fa ist[anz]a citra preiud[ici]um &c. cum protest[at]ione pensarum &c. salvis &c. omni modo meliori &c.

⁵⁰ - Si tratta di Innocenzo Nardandrea, che a carta 44r così si descrive nel 1751: «Mag[nifi]co In[n]ocenzo Nardandrea di questa Terra di Craco dice essere terracciano, d'età sua d'an[n]i 33 in circa». È presente col n.° 9167 nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato nel marzo 2011 dalla "The Craco Society".

⁵¹ - Antonio Vito Magistro è presente col n.° 9097 nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato nel marzo 2011 dalla "The Craco Society".

⁵² - LORENZO CERVELLINO, *Direzione ovvero guida delle Università di tutto il Regno di Napoli per la sua retta amministrazione in conformità delle regie prammatiche ...*, Napoli, Tomo primo 1776, p. 17: «I nuovi Amministratori appena eletti hanno l'obbligo iniziale di controllare lo stato economico circa i pagamenti in sospeso e i debiti; se non bastano le entrate devono trovare il modo di soddisfare fiscali e altri debiti; devono costringere gli amministratori passati a rendicontare entro un mese... »

FORMA CENSVALIS
ET CAPITATIONIS
Sive de Catastis.

T I T V L V S LXXXIV.

(†) PRAGMATICA PRIMA.

ISTRUZIONI FORMATE DALLA REGIA CAMERA
DELLA SOMMARIA.

In esecuzione del Regal Dispaccio di S. M. (Dio guardi) per Segreteria di Stato d' Azienda de' 4. Ottobre 1740. circa la Confezione de' Catasti , da formarsi dalle Università istesse delle Città , Terre, e Luoghi di questo Regno ; nelle quali non solo si descrive l' intero metodo per gli atti preliminari de' Catasti , ma similmente si pongono le formole , che debbonsi osservare negli ordini , bandi , discussioni , ed ogni altro appartenente a detti Catasti , che dovranno inviolabilmente eseguirsi , ed osservarsi , secondo nelle medesime viene prescritto .

Il Libro dell'Esazioni del general Catasto delle teste, e buonatenezze dei cittadini è citato in questo passo:

Si farà il titolo del libro, dicendosi . *Libro della Tassa de' Cittadini , Forestieri , Ecclesiastici , Chiese, e Luoghi Pii del corrente anno 1742. importante la somma di ducati....., che si dà per esigersi a N. N. esattore, o appaltatore alla ragione di ducati....., per 100., e questo titolo dovrà firmarsi da tutti gli Amministratori, e dal Cancelliere, e suggellarli col suggello dell' Università, come altresì dovranno tutt' i suddetti Amministratori, e Cancelliere sottoscrivere l' ultimo foglio di questo libro .*

Di poi coll' ordine Alfabetico si descriveranno tutt' i Cittadini, Forestieri abitanti, e Forestieri Bonatenezze, non abitanti, dell' istessa maniera prescritta nel formulario della Collettiva Generale, ed in una pagina, si descriverà il nome della persona tassata, e la pagina all' incontro si lascerà bianca per notarsi i pagamenti, che si fanno, distinguendo i tempi, e le somme.

[c. 2r] Copia

R[egi]a Ud[ienz]a Prov[incia]le, e m[agnifi]co Gov[ernato]re, e C[ort]e della T[er]ra di Ferrandina ins[olidu]m; sapete come &c.

Pertanto vi dicemo, et ord[inia]mo, che ; [...? ...?], e dedotto nella preins[er]ta comparsa, debb[iat]e intese le parti far distinta relaz[i]one a q[ue]sta R[egi]a C[ort]e, et all'infras[cri]tto Ill[ustr]e S[igno]r M[arche]se Mazzara⁵³ R[egi]o Com[missari]o, e se li d[ett]i appaldi sono stati fatti rite, et recte, e preced[en]te accenz[i]one [sic!] di Candela, e fra tanto circa il diritto di d[ett]a esazz[i]one debbe tener p[rese]nte l'ord[in]i gen[era]li di d[ett]a R[egi]a Cam[er]a, e l'ord[in]ato nella discuss[i]one del [c. 2v] stato di d[ett]a Uni[versi]tà nella 3^a Ruota di questa stessa R[egi]a C[amer]a; Hac non stante la sospett[azio]ne form[al]iter allegata contro la C[ort]e di d[ett]a T[er]ra di Craco, debbe p[er]ciò ord[in]are alla med[esi]ma, che si in questa, come nell'altre cause contro della med[esi]ma non si debbia inserire, ne intromett[er]e ad atto veruno; E così esed.a &c. sotto pena &c. datum Neap[oli] die 18 Xbris 1750 =

V[isus] Mattheus Ferrante⁵⁴ M[agnæ] C[ameræ] L[ocumtenens]
V[isus] Vincentius M[archi]o Mazzara

V[isu]s Gipari (?) Fiscus

[c. 3r]

Die vigesima septima m[ensi]s Feb[rua] rij Mill[esi]mo septin[gentesi]mo quinquagesimo p[ri]mo Neap[oli] p[ræse]ntata p[er] m[agnifi]cum U[triusque] I[uris] D[oc]tor[em] D. Dom[ini]cum Ant[oni]um Ciardullo P[ro]curatore[m]

Russo act[uari]o

Nella R[egi]a Cam[er]a della Som[mari]a comp[ar]e il Proc[urato]re dell'Uni[versi]tà della T[er]ra di Craco in Prov[inci]a di Basilicata, e dice come p[er] causa di molte liti insorte tra la d[ett]a Uni[versi]tà, e l'Ill[ustr]e Duca di d[ett]a Terra p[er] diverse cause in questi Regij Trib[unali], specialm[en]te in essa R[egi]a Cam[er]a, a cagionché l'officiali della Corte Locale pretendeano intromettersi nell'affitti, ed appaldi Uni.li, e di proced[er]e a lor modo; N'ebbe perciò il comp[aren]te ricorso in essa R[egi]a Cam[er]a sin dall'anno scorso 1750, e tra degl'altri ord[i]ni ch'ottenne, fu l'inibitoria alla d[ett]a Corte Locale, acciò non procedesse, né s'inserisse nelle cause di d[ett]a Uni[versi]tà: E perché non ost[ant]i [sic!] le sud[ett]e prov[isio]ni spedite, ed osservate s'è preteso, e si pretende dalla corte sud[ett]a d'inserirsi nelle cause di d[ett]a Uni[versi]tà, e sul pretesto, che dall'Amm[inistrato]ri della med[esim]a non si fusse chiesta la licenza per l'accensione della Candela su l'annona degl'oglio⁵⁵ [sic!], e di volergli molestare per lo preteso pagam[en]to della pena, quandoché la d[ett]a Corte Locale, come sospetta a d[ett]a Uni[versi]tà, ed inibita, non può, né deve proced[er]e, né inserirsi nelle cause della stessa Uni[versi]tà. Pertanto ricorre esso Comp[aren]te in essa R[egi]a Cam[er]a e presso gl'atti, e fa ist[anz]a ordinarsi alla med[esim]a, che con effetto, per esecuz[i]one dell'altre prov[isio]ni sped[i]te, la d[ett]a Corte più

⁵³ - Ignazio Di Pietro, *Memorie storiche degli uomini illustri della città di Sulmona*, pp. 211-212: «Fu egli dotato di espertezza grande nel maneggio de' più sodi, e pubblici affari. Visse sempre bene affetto all'augustissimo Carlo III, allora sovrano di Napoli, poi delle Spagne. Pei suoi meriti venne da lui creato [22 aprile 1744] Presidente della Regia Camera, e Maestro Sopraintendente della Zecca delle monete colla concessione dello specioso titolo di Marchese. [...] Cessò di vivere nella sudetta Città di Napoli a 30 Novembre 1758 Per un approfondimento sulla famiglia si veda Visitando le antiche stanze del Palazzo Mazzara, in <http://www.regione.abruzzo.it/xcultura/docs/CRBC/PalazzoMazzara.pdf>

⁵⁴ - *Lo stato politico, ed economico della dogana della mena delle ...*, Volume 1, p. 386: «In marzo dell'anno 1754 avvenne la morte del Marchese Ferrante, e dal giustissimo Sovrano fu subito spiegata la preventiva Reale deliberazione, col conferire al Presidente Cito la carica di Luogotenente del Tribunale della Camera, e l'onorevole titolo di Marchese.» Il 2 maggio del 1752, Matteo Ferrante, luogotenente della Regia Camera, ottenne lo stato di Ruffano. Il feudo comprendeva anche le terre di Torrepadula e Cordiglione.

⁵⁵ - Monopolio sulla vendita dell'olio.

non proceda, né si intrometta in tutte le [c. 3v] cause dell'Uni[versi]tà sud[ett]a, ed anche nella causa di s[opr]a espressa, e comettesse⁵⁶ del tutto l'ossevanza a la R[egi]a Ud[ien]za Pro[vincia]le, e Corte di Ferrandina, Tursi, e Pesticci⁵⁷ ins[olidu]m. E così dice, e fa ist[anz]a citra preiud[ici]um &c. salvis &c. cum protest[at]io[n]e expensarum &c. omni modo meliori &c.

[c. 3v] Copia

R[egi]a Aud[ien]za P[rovincia]le, e m[agnifi]co Gov[ernato]re, e Corte delle Terre di Ferrandina, Tursi, e Pesticci⁵⁸ ins[olidu]m; la p[resent]e come &c. E volend[o]ne debitam[en]te proced[er]e, vi dic[er]emo, et ord[in]iamo, che p[er] esec[uzio]ne d'altre prov[isio]ni spedite da q[uest]a R[egi]a C[amer]a in data de 18 xbre del passato anno 1750, debb[ia]t[er]e ordinare alla d[ett]a Corte Locale della T[er]ra di Craco, che con effetto non debbia intromettersi in tutte l'espressate Cause appartenentine all'interessi dell'uni[versi]tà Comp[aren]te; e contro della med[esim]a; anche attenta la sospesz[i]one fortemente allegata contro della d[ett]a Corte di Craco, e nel caso che avesse proceduto, e fatti atti p[er] l'espressata Causa, e li debba originalm[en]te trasmett[er]e e far trasmett[er]e, e indi procedere, e far complim[en]to di giust[izi]a, acciò l'interessi della sud[ett]a uni[versi]tà, non restino pregiudicati, e così eseg[ui]re, e farete eseg[ui]re sotto pena di d[ocati] 1000. Fisco R[egi]o, senza obbedirsi ad altre prov[isio]ni &c. Datum Neap[olis] [c. 4r] ex Reg[i]a Cam[er]a Sum[maria]

Die 27 m[ensi]s Feb[ruar]ij 1751

Mattheus Ferrante M[agnæ] C[ameræ] L[ocum]tenens
Mattheus de Sarno⁵⁹
Liborius Russo act[uariu]s

[c. 5r]

Ritrovandomi [sic!] esercitando la carica di Gov[ernato]re in questa T[er]ra di Craco, Prov[inci]a di Basilicata mi do l'onore di umilm[en]te rappresentare a V[ost]ra S[ignoria] Ill[ustrissi]ma, come l'Amministratori dell'Uni[versi]tà di questa med[esim]a T[er]ra di Craco si fanno leciti usurpare la mia giurisdizione in varie maniere, e contravenire a ordini, e mandati giustificati di questa Corte, facendo emanar banni senza mia scienza, e praticano altri giudiziali atti independentem[en]te, senza prestare veruna obbedienza a questa Corte, avanzandosi anche a far carceraz[i]oni indebite, e scarcerazioni senza veruna mia intelligenza, ed avendo il dì 15 del corr[ent]e mese di Febraio [sic!] citati ad informandum⁶⁰ il Sindaco, e Capo eletto di questa sud[ett]a Uni[versi]tà d'usurpata

⁵⁶ - comettere = affidare (si veda il glossario di Giovanni Sercambi, *Novelle*, a cura di Giovanni Sinicropi, volume secondo Bari Gius. Laterza & figli tipografi - editori - librai 1972).

⁵⁷ - Si legga Pesticci.

⁵⁸ - Si legga Pesticci.

⁵⁹ - POMPEO SARNELLI, *La vera guida de' forestieri curiosi di vedere e d'intendere le cose più notabili della real città di Napoli e del suo amenissimo distretto, con annotazioni di tutto il circuito del Regno e numero delle città, terre, casali e castelli d'esso, come pure de' fiumi e laghi, vescovati regj e papalini, e il numero e titoli de' baroni di esso Regno, con una distinta descrizione di tutte l'eruzioni davolta in volta fatte dal monte Vesuvio, raccolte da' migliori scrittori*, Napoli 1752, pp. 189-190: «Il marchese Matteo de Sarno era avvocato fiscale della Camera della Sommara. Fra le più ricche e scelte librerie che al presente si veggono in Napoli, e che un particolare può formare, si è quella del signor marchese don Matteo de Sarno, napoletano e patrizio beneventano, presidente della Real Camera, il quale, per lo genio nobile e cognizione che ha delle più chiare scienze, ha saputo unire i migliori libri d'ogni professione, sì sacri come profani, e ricercar e tutti gli originali ebrei, greci e latini, adorni de' più dotti commenti, tutti i legali più eruditi, né ha risparmiata spesa per raccorre quei che trattano di filologia, d'iscrizioni e di medaglie, oltre i più ragguardevoli lessici. Ha uniti tutti i Padri greci e latini delle migliori edizioni. Non vi mancano gli storici più ricercati, oltre certi libri assai rari che sogliono adornare le librerie più cospicue. Si è studiato di procurare manoscritti, acciocché niente mancasse al decoro e stima della sua gran biblioteca, e prosiegue con eguale munificenza a sempre più accrescerla e nobilitarla. Ma la generosità più commendabile del signor Marchese, e che il pubblico tanto esalta, si è che oltre tenerla aperta agli amici ed a qualsivoglia onesta persona, si della città come del Regno, che chiede in prestanza libri, con piacere e con cortesissimamane gli accorda.»

⁶⁰ - Si veda TOMMASO BRIGANTI, *Pratica criminale delle corti regie, e baronali del Regno di Napoli*, Napoli 1770, pp. 109-115.

giurisdiz[i]one, p[er] aver essi fatto emanar banni, e fatti atti d'accensione [sic!] di Candele p[er] il partito⁶¹ dell'oglio, che avevano pria subastato, e rimasto d[ett]o partito a Francesco Giannini⁶² ultimo licitatore in vigore di leg[itt]ime subaste, ad istanza del quale si era spedito ordine da questa Corte, che niente si fusse innovato, donec [c. 5v] aliter fuerit pron[unciatu]m; auditis partibus, p[er] lo [...?] spreto mandato furono li med[esim]i Amministratori citati ben anche ad dicendum Causam quare non debint solvere poenam in d[ict]o mandato contentum, in vece di obbedire a venire a comparire, mi fecero notificare ordine spedito dal Governatore di Ferrandina, che non avessi proceduto in d[ett]a Causa criminale contro d[ett]i Amministratori, perché vi stavano prov[isio]ni di Reg[i]a Cam[er]a spedite da V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma sotto il dì 18 del passato mese di xbre com[m]esse (?) alla Corte di Ferrandina, che tanto nella Causa esposta nell'ist[anz]a dell'Uni[versi]tà intorno all'appaldo dell'esazione del libro del general Catasto, quanto nell'altre Cause contro di d[ett]a mentovata Uni[versi]tà, non mi fusse inserito, né intromesso, facendomi noto d[ett]o Gov[ernato]re di Ferrandina, che d[ett]e prov[isio]ni erano state a me notificate dal Serviente di d[ett]a Corte di Ferrandina sin dallo scorso mese di Gennaio, lo che non è vero, ma p[er] essere il Gov[ernato]re di Ferrandina d[otto]r Tomaso Simonetti⁶³ naturale di questa terra, Avvocato di questa Uni[versi]tà, e Capo della Fazione, inimico mio notorio, per aver processato criminalm[en]te, e fatto processare dalla Reg[i]a Ud[ienz]a Prov[incia]le il dì lui germano f[rate]llo D[otto]r Lorenzo Simonetti⁶⁴, si serve di consigliare l'Uni[versi]tà a far com[m]ettere a lui d[ett]e prov[isio]ni, p[er] aver campo di vendicarsi contro di me, e sfogare le sue private passioni, e con ciò senza avermi fatto notificare le cennate provisioni, sentendosela col d[ett]o Serviente della [c. 6r] sua Corte, e col di lui mastrodatti, le fa apparire notificate con una falsa relata. [...? ...?]. E quantunque avessi io potuto procedere al di più, ch'era convenevole di giustizia, p[er] non far restare impunito un sì grave delitto d'usurpata giurisdiz[i]one, e spreto mandato⁶⁵ per essersi anche resi contumaci li ravvisati rei, che alla giornata si avanzano, a com[m]ettere tali, e simili delitti, volendo all'intutto privare questa Corte della sua ordinaria giurisdizione, p[er] altri atti giurisdizionali in appresso esercitati, siccome riv[eren]te l'ho tenuta di sopra supplicata, e si tratta, non già di cause civili, ma di criminali, che tangunt singulos, uti singulos, et non uti universos, pure, venerandosi da me il divisato ordine, p[er]ché spedito da d[ett]o Gov[ernato]re di Ferrandina D[otto]r Simonetti in nome di V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma, ho stimato non dar passo ulteriore in d[ett]a Causa criminale, tutto che si sono resi contumaci, ma di umiliare pria ad V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma questa mia,

⁶¹ - VINCENZO PARISI, Capitoli ed ordinazioni della Felice, e Fedelissima Città di Palermo ..., Palermo 1760, Volume 2, p. 233 : « Atto del Senato del 29 ottobre 1752, ossia Istruzione del partito dell'Olio.»

⁶² - Nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato dalla "The Craco Society" nel marzo 2011, è presente Francesco Giammino col n.° 9201.

⁶³ - Tomasso Simonetti è presente nel Catasto Onciario del 1753 con il n.° 9191.

⁶⁴ - Lorenzo Simonetti, notaio di Craco. non è presente nel Catasto Onciario del 1753. Tommaso Pedio lo fa attivo a Craco dal 1755 al 1784

⁶⁵ - Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, Tomo X, Napoli 1804, p. 208 «... per la pena dello spretro mandato, e per le contumacie ad informandum ...»

Privilegii et Capitoli con Altre Grazie concesse alla fidelissima Città di Napoli ... di Carlo VI, Milano 1720, p. 229: «Item perché si tene Capitolo concesso per il serenissimo Re Cattolico, che per qualsevoglia delitto, eccetto crimine haeresis, & lesa Majestatis in primo capite, non si possano pubblicare li beni de Napolitani, & di novo si è abusato per la gran Corte della Vicaria, & altri Tribunali nel mandato che si fa ad informandum in ponere, & exigere pena di cento onze, il che in effetto non è altro che deludere, & render vana la disposizione di detto Capitolo, atteso alcuna volta può accadere simil pena, & si toglie a persona che non have altrettante facultà, il che è stato ben provisto per le sacre costituzioni del Regno, per le quali si impone pena della terza parte del mobile, pena conveniente alla qualità delle persone, supplicano perciò vostra Ma. Ces. Le facci gratia che ditte costituzioni si osservino, & detto abuso si toglia, & de coetero tanto per pena di spretro mandato per detta citazione ad informandum quanto per qualsevoglia altra contumacia non si possa imporre, ne exigere altra pena che la predetta di terza parte di mobili contenta in dette costituzioni. Placet suae Coes. & Catho. Ma. Quod super hoc serventur constitutiones, & Capitula Regni.»

affinché di compiacca onorarmi con suoi ordini, p[er] eseguirsi da me con quella cieca prontezza, che devo, ed in atto, che li fo profundis[si]ma riv[erenz]a, li b[acio] osseq[uen]te le mani =

Craco li 26 Feb[ruar]o 1751
Di V[ostro] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma

S[igno]r Presid[en]te Vincenzo Mazzara

Umilis[si]mo e devotis[si]mo s[incerissim]o s[ervito]re affet[tuosissim]o
Gio[vanni] Biase Belletti Gov[ernato]re

[c. 7r]

Al Sig[no]r D[otto]r Matteo Sarno
Presid[en]te della Reg[i]a Cam[er]a
e Comm[issa]rio

Il duca di Craco d. Franc[es]co Vergara sup[plican]do rappresenta, ad V[ostro] S[ignoria], come possiede la Terra suddetta coll'onnimoda giurisd[izion]e prime, seconde, e terze cause civili, criminali, e miste, col misto, e mero imperio &c. e vi tiene il Governatore per lo esercizio di tale giurisd[izion]e: All'incontro l'Università di d[ett]a Terra, odiosa al Sup[plican]te per pregiudicarlo nel essercizio [sic!] di d[ett]a giurisd[izion]e, figurando lite [sic!] aeree contro il Sup[plican]te, ricorse in Reg[i]a Cam[er]a, allegando per sospetto il Governatore locale, e che non avesse proceduto, nelle cause, vertentino tra il Sup[plican]te e d[ett]a Università, e con tal pretesto, pretende d[ett]a Università di fare atti giurisdizionali, come ha fatto di far banni, scarcerare, ed altri simili atti giurisdizionali, fare accenzion di Candela, ed altro, per gli quali pregiudizi n'è stata citata ad informandum da d[ett]o Governatore, et ad dicendum causa quare non debeat solvere poenam, e d[ett]a Università è ricorsa dal Governatore di Ferrandina, a chi furono commesse le prov[isio]ni della reg[i]a Cam[er]a, spedite da res., querelando d[ett]o Governatore, ed anco sono ricorsi nella reg[i]a Udienda contro del med[esim]o, quando che il Governatore di Ferrandina Tommaso Simonetta è Cittadino di d[ett]a Terra di Craco, odioso al Sup[plican]te, anzi inimico, fa l'Avvocato dell'Università, ed in sua assenza, il fratello regola la stessa Università, onde l'è sospetto, anzi sospettissimo, e per tale con giuram[en]to l'allega; né esso Sup[plican]te tiene lite coll'Università, ma quando anche d[ett]o Governatore non potesse procedere nelle cause d'interesse tra il Sup[plican]te, e l'Università, locché non sussiste, pure nelle cause tra l'Università e Cittadini non può reputarsi sospetto [sic!], ed avendo l'Università coll'usurpazione dell'atti giurisdizionali delinquita, deve essere punita a tenore delle Reg[i]e pram[atic]he. Pertanto ricorre da V[ostro] S[ignoria] e la sup[pli]ca degnarsi ordinare che d[ett]o Governatore locale continui a procedere in tutte le cause tra d[ett]a Università e Cittadini, e che d[ett]o Governatore di Ferrandina, come sospetto, più non s'intrometta, non solo contro d[ett]o Governatore, ma anche in eseguire [sic!] prov[isio]ni ed ordini de' supremi Tribunali contro d[ett]o Governatore, e sua Corte, ed il tutto riceverà a grazia ut Deus &c.

Die 18 m[ensis] martij 1751
[...? ...? ...? ...?]
De Sarno

[c. 8r]

Il D[otto]r Dom[enico] Ant[oni]o Ciardullo avisato questa mattina [h]a scritto primo del corr[ent]e mese di Aprile trovandosi fatti altri appuntamenti p[er] quest'oggi prima (?) di essere [...?] il S[igno]r Presid[en]te Com[mi]ssa]rio p[er] altra giornata e tratanto fa ist[anz]a di non procedersi ad [...?] alcuna altrimenti si protesta di nullità salvis &c.

Die prima m[ensis] Aprilis 1751

Mattia Caulino R[egi]o [...] ha avisato il m[agnifi]co D[otto]r Dom[eni]co Ant[onio] Ciardullo che per oggi d[ett]o di ad hore 22 l'audienza prov[incia]le &c.

[c. 8r] Die p[ri]ma m[ensis] Aprilis 1751 Neap[oli] &c.

Visis provisionibus expeditis p[er] R[egiu]m com[missariu]m sub diebus 18 Xbris p[ra]eteriti anni 1750, et 27 Februarij [...] anni = 1751, [...] m[agnifi]ci Gubernatoris t[er]ræ Craci, ac rep[eti]to mem[oria]li; Per D[omi]num Militem U[triusque] I[uris] D[octore]m D. Mattheum de Sarno⁶⁶ Regiæ Cam[er]æ I[llustr]em P[ræsiden]tem, et Com[missariu]m, fuit partibus auditis provisum, et dec[retu]m, quod Curia d[ict]æ T[er]ræ Craci omnia acta facta contra Adm[inistrato]res dictæ Uni[versi]tatis p[er] causis in rep[eti]to mem[oria]li expressis trasmictat ad hanc Regiam Cameram, et penes acta subs[cri]pti Actuarij Russo ad fines &c. necnon in omnibus causis tangentibus redditibus, et interesse p[ræ]dictæ Uni[versita]tis T[er]ræ Craci eorumque Administratoribus, tam d[ict]a Curia Localis, quam Curia T[er]ræ Ferrandinæ, stante suspitione contra easdem allegata, amplius non procedant, neque se intromittant ad actum (?) aliquem (?), donec aliter fuerit provisum, sed in illis procedat, et iustitiam faciat tantum R[egi]a Aud[ienti]a Prov[incia]lis, quam in casu gravaminis det locum appellationi ad hanc Regiam Cam[er]am, hoc suum, et ex ped[ita]s Provisiones &c.



Com[issariu]s [...] P[ræsiden]s de Sarno

Russo Act[uariu]s

[c. 8v]

Mag[nifico] D[otto]r D. Dom[eni]co Ant[oni]o Ciardullo p[er] Giovedì ad ore 21

Sig[no]r D[otto]r Giacomo [...?]

Copia.

Regia Aud[ienz]a P[rovincia]le, e suoi m[agnifici] Regij ud[itor]i ins[olidu]m.

Sap[et]e come all'inf[rascrit]to Sig[no]r D[otto]r de Sarno è stato percetto il seg[uen]te [...] v[idelice]t sig[nante]r _____

[...] essendosi andato a proved[er]e avanti dell'inf[rascrit]to Sig[no]r d. Matteo de Sarno P[ræsiden]te di questa Cam[er]a è stato dal med[esi]mo dopo intese le p[ar]ti ord[ina]to il seg[uen]te dec[re]to v[idelice]t sig[nante]r

Per tanto ve dicemo, ed ord[ina]mo che il preins[er]to dec[re]to ord[ina]to intese le p[ar]ti dall'inf[rascrit]to Sig[no]re D. Matteo de Sarno, P[ræsiden]te di q[uesta] R[egia] Cam[er]a, e Com[missari]o, quello e quanto in esso si contiene debb[ia]t[er]e ad unguem eseg[ui]re, ed osservare fare eseguire ed osservare giusta la sua forma, continenza, e tenore, facendo di modo che il

⁶⁶ - Si veda L'eccellenza della lingua napoletana con la maggioranza alla toscana. Problema del signor Partenio Tosco Accademico Lunatico dedicato all'Illustrissimo Signor Marchese D. Matteo de Sarno Presidente della Regia Camera e Patrizio Beneventano, Napoli 1754. Anche POMPEO SARNELLI, La vera guida de' forestieri curiosi di vedere, e d'intendere le cose più notabili della Real Città di Napoli ..., Napoli 1752, pp. 275-276: «Fra le più ricche e scelte Librerie, che al presente si veggono in Napoli, e che un particolare può formare, si è quella del Signor Marchese D. Matteo de Sarno Napoletano, e Patrizio Beneventano, Presidente della Real Camera, il quale per lo genio nobile, e cognizione, che ha delle più chiare scienze, ha saputo unire i migliori libri d'ogni professione si sacri, come profani, e ricercare tutti gli originali Ebrei, Greci, e Latini adorni de' più dotti coment: tutti i Legali più eruditi; né ha risparmiata spesa per raccorre quei, che trattano di filologia, d'iscrizioni, e di medaglie, oltre i più ragguardevoli Lessici. Ha unito tutti i Padri Greci, Latini delle migliori edizioni. [segue la descrizione della biblioteca per molte altre righe]»

med[si]mo abbia la sua dovuta, ed inviolabile esecuz[i]one, obbedienza, ed osservanza, e così eseguite, e facete sotto pena di d[ocati] 1000. Datum Neap[olis] die 3 m[ensi]s Aprilis 1751 =

Mattheus de Ferrante M[agnæ] C[ameræ] L[ocumtenens]
Mattheus de Sarno
Iacobus Sicilia (?) mag.s Act[uariu]s
Liborius Russo a[ctuariu]s

Adest Sigillum, [...? ...? ...?]

[c. 9r]

Essendosi V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma con suoi veneratis[si]mi ordini degnato incaricarmi, che tutti gli atti fatti contro l'Amministratori di q[ue]sta Uni[versi]tà di Craco intorno li replicati delitti d'usurpata giurisdizione da med[esi]mi commessi, l'avessi trasmessi in codesta Reg[i]a Camera penes acta del mag[nifi]co Att[uari]o Russo, volendosi da me ciecamente eseguirli, li trasmetto tre processi accapati⁶⁷ contro dell'istessi, e con essi mi do l'onore di umiliare ad V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma questa mia relazione, colla q[u]ale gli rappresento, come il p[ri]mo processo, che li rimetto di carte scritte al num[er]o di 13, fabricato nel mese di Xbre del caduto anno 1750 a querela di Francesco Gian[n]ini, e Dom[eni]co Ferrauto di q[u]esta pred[ett]a T[er]ra di Craco, ad istanza del Giannini fu notificato ord[in]e, e mandato spedito da questa Corte locale alli mag[nifi]ci Am[m]inistratori dell'Uni[versi]tà [c. 9v] cioè a Gio[vanni] Romano⁶⁸ Sindico, e Lorenzo Cigliano⁶⁹ capo eletto, che sotto pena di doc[ati] 50 p[er] ciascheduno controveniente se non avessero arditì in avere cos'alcuna circa la pretesa nuova accenz[ion]e di Candela p[er] il partito dell'oglio, stante che d[ett]o partito era rimasto in benef[ic]io del precitato Giannini, come ultimo licitatore, e che avendo cause in contrario fussero d[ett]i Am[m]inistratori comparsi avanti di me, che se li sarebbe compartito complim[en]to di giustizia, ed in vece di obbedire a d[ett]o ord[in]e con rappresentare in scritti le loro rag[io]ni mi richiesero la licenza di emanare li ban[d]i p[er] fare d[ett]a accenzione, oretenus⁷⁰, e da me loro fu negata espressam[en]te, sul motivo, che dovevano rispondere in scriptis al mandato pred[ett]o p[er] dare la dovuta providenza, e furono am[m]oniti a non contravenire agl'ordini miei; ciò non ost[an]te fecero emanare li ban[d]i, ed indi in spretum di d[ett]i miei ordini, privata [...?] procederono li d[ett]i Am[m]inistratori all'accenzione sud[ett]a, ed accampatene informaz[ion]e col voto dell'ord[ina]rio Consultore⁷¹, furono citati ad informandum li mentovati Am[m]inistratori, e p[er] non aver obbedito a d[ett]a citazione ad informandum, ed a quella di dir la [c. 10r] causa, per che non dovevano pagare la pena di docati 50 contenuta nel mandato, in benef[ic]io della Cam[er]a ducale, e di questa Corte, p[er] essersi a pieno costato la contravenz[ion]e [sic!] di d[ett]o mandato, e la giurisdiz[ion]e usurpata a q[u]esta Corte, p[er] la quale ne furono citati ad informandum, si resero contumaci, e ni si diven[n]e ad altro, come del processo sopracitato.

Il secondo processo fu accapato da q[u]esta Corte ad istanza del mag[nifi]co Coadiutore della med[esi]ma nel mese di Feb[ra]io del corr[ent]e an[n]o 1752 non solo p[er] aver contravenito [sic!]

⁶⁷ - Dizionario etimologico online: Accapare condurre a Capo, a termine (portoghese: acabar; francese: achever). Statuto penale militare per lo Regno delle Due Sicilie, Napoli 1819, p. 176: « a carico del quale si sono già accapati gli atti corrispondenti sul reato di , di cui viene imputato».

⁶⁸ - Giovanni Romano è presente col n.° 9111 nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato nel marzo 2011 dalla "The Craco Society".

⁶⁹ - È presente col n.° 9115 nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato nel marzo 2011 dalla "The Craco Society". Vi è anche Lorenzo di Nicolò Cigliano col n.° 9168. Credo però che si tratti del primo dei due nominativi.

⁷⁰ - [internet] Ore tenus, In forma orale, per mezzo di parole, a viva voce, verbalmente.

⁷¹ - Giambattista Giordano di Tursi, Consultore ordinario del Governatore.

l'Am[m]inistratori dell'Uni[versi]tà ad altro mandato spedito da q[u]esta Corte ad istanza di Giuseppe Mormando partitario dell'oglio al med[esi]mo rimasto come ultimo licitatore del nuovo partito dell'oglio fatto, p[er] vendersi nell'anno principiato a Gen[nar]o 1752; col quale mandato si ordinò ne meno all'Am[m]inistratori dell'Uni[versi]tà, che a Guglielmo Lo Rubio nuovo oblatore di d[ett]o partito dell'oglio, che niente avessero in[n]ovato, o fatto in[n]ovare circa l'accenz[ion]e della Candela sop[r]a l'offerta del cen[n]ato lo Rubio, se p[ri]ma non si decideva da q[u]esta Corte auditis partibus, se si dovea farsi d[ett]a accenzione, o no, sotto la com[m]inata pena di docati 100 p[er] cadauno controveniente, come [c. 10v] dal mandato inserito in d[ett]o Processo a fol. X; e e p[er] aver ben anche privata auth[oritate] fatto emanare la seconda volta li ban[n]i, e poi fatta l'accenz[ion]e della Candela sud[ett]a, in spretum di d[ett]o ordine, e con manifesta usurpaz[ion]e di giurisz[ion]e; p[er] che fatti d[ett]i atti senza mia licenza, come chiam[en]te si costa dalla divisata ing.e (?) accapata, e q[u]el ch'è peggio, resosi d[ett]i Am[m]inistratori dell'Università arroganti, per il poco, anzi niente riguardo aveano, ed hanno di me, nell'istesso foglio del mandato sopracitato a t[ergo] vi replicarono con un libello famoso, trattando questa Corte da iniqua, con altre parole ignominiose, e maldicenti trascritte in d[ett]a replica fatta di carattere dell'ordinario Cancelliere di d[ett]a Uni[versi]tà Lonard'Ant[oni]o Nardandrea⁷², presentato in q[u]esta Corte dal Sindaco Gio[vanni] Romano e Lorenzo Cigliano Capo eletto, come da quella cit[ata] fol. X a t[ergo] comprovata coll'esame di più testimonij a fol. 9 del detto Proc[esso]; usque ad folium 16, in unum 17.

E resosi via più baldanzosi li sud[ett]i Am[m]inistratori della Uni[versi]tà, p[er] che differito il gastigo dell'altri delitti di usurpata giurisdiz[i]one com[m]essi, finalm[ent]e sotto il dì 22 Febraio del corr[ent]e anno 1751 Gio[vanni] Romano Sindaco, e Giuseppe Mormando figlio del terzo eletto di d[ett]a Uni[versi]tà Lonardant[oni]o Mormando, p[er] private inimicizie, senza mio ordine [c. 11r] e licenza procederono alla carceraz[i]one d'In[n]ocenzo Fusco, ed alla escarceraz[i]one del med[esim]o; non p[er] altra causa, se non che p[er] aver mandato un cancaro (c.r.) al detto Sindaco Gio[vanni] Romano, p[er] esserli stata negata un poco di polvere, che li serviva p[er] sparare nelle dimostraz[i]oni di allegrezza, si fanno in d[ett]o giorno p[er] solennizzare la nascita dell'infante⁷³ del Rè [sic!] N[ost]ro Sig[nore | che Dio s[em]p[r]e felicità | come chiaramente costa dal Processo accapato di carte scritte numero sei, che anche si rimette ad V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma p[er] dare quella provvidenza sopra tutti, e tre l'enunciati processi, che stimarà [sic!] di giustizia, essendomi Io astenuto di procedere a gastigo degl'accennati Rei p[er] la veneraz[i]one che ho all'ordini di V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma, a chi baciando umilmente le mani, mi confermo p[er] s[em]p[r]e

Craco li 3 Giugno 1751

Umilis[sim]o, e devotis[sim]o Servit[or]e [...? ...?]
Gio[vanni] Biase Belletti Gover[nator]e

[...?] Matteo de Sarno Presid[ent]e e Com[m]is[ari]o

[c. 12r]

Carolus Dei gra[tia] Res
De mandato Ducalis Curia[e] T[er]rae Craci

Servienti di n[ost]ra Corte, sive &c. Sapete come spettando a noi la giurisdiz[i]one, e non ad altri; e p[er] che dalli mag[nifici Governanti di questa Uni[versi]tà mi viene la med[esim]a

⁷² - Leonardo Antonio Nardandrea è presente nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato dalla "The Craco Society" nel marzo 2011, col n.° 9115.

⁷³ - Ferdinando era nato il 12 gennaio 1751. Con l'ascesa al trono di Spagna del padre. Carlo III, diverrà Re di Napoli col nome di Ferdinando IV e Re di Sicilia col nome di Ferdinando III. Con l'unificazione delle due monarchie nel 1816, fu Re delle Due Sicilie col nome di Ferdinando I.

giurisdiz[io]e usurpata, con procedere a più atti senza nostra licenza, non ostante più volte oretenus⁷⁴, ordinatigli, che non procedessero ad atto alcuno senza n[ost]ra licenza, e p[er] che da med[esim]i non si è curato, né si cura, in dispretum di d[ett]i ordini oretenus datili, obbedirli, e tuttavia continuano ad usurparci la d[ett]a di n[ost]ra giurisdizione, dico giurisdiz[io]ne. Perciò farete ord[in]e, e mandato alli medesimi mag[nifi]ci Governanti, Sindaco ed eletti di questa sud[ett]a Uni[versi]tà, che da oggi in avanti, e dopo la notificaz[io]ne del presente alla pena di docati 200: Ducali Cam[eræ] et Curiaë &c. non ardischino più procedere, e far procedere a minimo atto alcuno, senza p[ri]ma chiedere da noi la licenza, citra præiud[iciu]m della controve[n]zione incorsa, e delle pene &c. Si g[uar]dino del contrario sotto d[ett]a pena &c. alias &c. dantes &c. mandantes &c. citatis, et in forma referatis. Datum Craci sub die 26 M[ensi]s 8bris 1750

I[oannes] B[iase] Belletti Gub[ernato]r

Citandi, et intimandi sunt
Lorenzo Cigliano pmdeletto
Giovanni Romano Sindaco
Donato Mora eletto
Lonard'Antonio Mormando⁷⁵ eletto

Philippus Ant[oniu]s Ferrara⁷⁶ Act[uari]us

[c. 12v]

Eodem rep[eti]to die Craci
Ioseph Chiumento⁷⁷ ordinarius Serviens
huius Ducalis Curiaë cum Iuram[ent]o
retulit mihi subscripto &c. Se dicto die
intimasse rep[eti]tum ordinem, om[n]ia, et
singula in ea comtenta mag[nifi]cis de Re-
gimine Universitatis, Sindaco, et Elec-
tis relicta eis Copia, et in fidem &c.

Ferrara Act[uari]us

[c. 13r]

Presentata per Comparentem sub die quinta m[ensi]s Februarij 1751 Craci

Et in fidem &c.

Ferrara Act[uari]us

Nella Ducal Corte della Terra di Craco comparisce Giuseppe Mormando, e dice come nei principj del passato mese sentendo p[er] pubblici banni, che da questa Mag[nifi]ca Università si facevano pubbliche subastazioni p[er] chi volesse vender l'olio a minor prezzo p[er] tutto l'anno corrente, nel tempo dell'ultima menzione il Comp[aren]te ne fece l'offerta, e nella terza ed ultima accenzione riferita tra molti competitori rimase a lui, come quegli, che più di ogni altro fece offerta vantaggiosa all'Università, ed in beneficio del pubblico, e questa sua offerta fu ricev[ut]a, e p[er] la med[esi]ma ha fin dal principio venduto l'olio con publica soddisfaz[io]ne; e p[er] n[on] venire a mancare al suo dovere si ritrova aver fatto compera di gran quantità d'olio, ed associati a

⁷⁴ - [internet] Ore tenus, In forma orale, per mezzo di parole, a viva voce, verbalmente.

⁷⁵ - È presente nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato dalla "The Craco Society" nel marzo 2011, col n.° 9115

⁷⁶ - È presente nel Catasto Onciario, col n.° 9202.

⁷⁷ - È presente nel Catasto Onciario, col n.° 9203.

d[ett]o affare Fran[ces]co Giannini, e Domenico Ferrauto, i quali similm[en]te si ritrovano comprato, e caparrato (?) molta quantità di olio. Con tutto ciò sente che alcuni suoi rivali p[er] mera emulaz[i]o[n]e e livore vogliono far nuove offerta, e metter di nuovo sub hasta la vendita di detto olio in gravissimo danno del Comp[aren]te e de d[et]ti suoi soci. E comeché i med[esi]mi nuovi oblato[n]i non devono affatto sentirsi, nemmeno in grado di sesta, p[er] che res non est integra, il prezzo non è stato uguale, e il comp[aren]te ha venduto fin ora a prezzo bassissimo in suo vantaggio p[er] risarcirselo nel primo di quadragesima⁷⁸, da qual tempo in poi il prezzo si è stabilito di altra maniera. Ricorre perciò in essa Ducal Corte, e fa istanza, che s'imponesse mandato tanto a detta mag[nifi]ca Università, quanto a Guglielmo lo Rubbio, che si dice essere il nuovo oblato[n]e; che intorno a detti incanti non facciano attentati, né innovaz[i]o[n]e alcuna; e nel caso che credano aver qualche ragione, che prima la propongano in d[ett]a Ducal Corte, la quale dipoi inteso il Comp[aren]te principale interessato, ed i suoi soci, et causa cognita determinerà ciocché farà di giustizia: così dice e istanza, citra prejud[ici]o &c. de expensis &c. non solum isto sed omni alio meliori modo &c.

Die quinta m[ensi]s Februarij 1751 Craci &c.

Per Ducalem Curiam Terræ Craci, eiusque subscriptum Dom[inu]m Gub[ernatore]m: visa superscripta Comparitione fuit provisum, et decretum quod presens Comparitio intimetur mag[nifi]cis de regimine huius [c. 13v] Universitatis, et Guglielmo Lo Rubio, quibus fiat mandatum penale, quod sub pena ducatorum centum p[er] quemlibet Ducali Cameræ &c. nihil in[n]ovent, nec in[n]ovare faciant circa accentionem candele pro venditione olej, nisi prius auditis in omnibus Comp[ar]entibus interesse h[ab]entibus, qui Mag[nifi]ci de Reggimine, et Guglielmus Lo Rubio, in biduo proponant penes acta huius Ducalis Curia eorum Iura, si quæ h[ab]ent circa supradictum olei partitum, et accentionem candele ad finem de Iustitia providendi cui &c. et ita provisum &c.

Belletti Gub[ernato]r

Eodem rep[eti]to die Craci &c.
Joseph Chiumento Ordinarius Serviens
huius Ducalis Curia cum Iuram[ent]o
retulit mihi subscripto &c. se hodie
dicto die intimasse, et notificasse
supracriptum Decretum Mag[nifi]co
Joan[n]i Romano Sindico, et Guglielmo
Lo Rubio Personaliter relictà
eis copia, et in fidem &c.

Ferrara Act[uari]us

Ferrara Act[uari]us

[c. 14r] Præsentata per mag[nifi]co Ioannem Romano Sindico sub die quinta m[ensi]s Februarij 1751 Craci &c. et in fidem

Ferrara Act[uari]us

Copia &c. = Avanti li mag[nifi]ci Amministratori dell'Uni[versi]tà del Governo della T[er]ra di Craco comparisce Gios[epp]e Mormando della med[esi]ma, ed offerisce pigliare il partito dell'oglio, con principiare a vendere dall'ultima accenz[i]o[n]e a cavalli⁷⁹ dieci il pignatello⁸⁰ p[er]

⁷⁸ - Quadragesima = quaresima

⁷⁹ - Il ducato era diviso in 5 tarie in 10 carlini, ciascun carlino in 10 grana, ciascun grano in 2 tornesi e ciascun tornese in 6 cavalli; quindi 10 cavalli corrispondono a 1/12 di grana.

⁸⁰ - Giornale delle udienze della Corte di cassazione e delle Corti reali, ovvero ... Napoli 1828, p. 334: «Per gli olii, l'unità di misura in Napoli è lo staio, il qual si ragguaglia a rotola 10 1/13. [...] Lo staio di Gallipoli dividesi in 32 pignatelli, e

insino alli ventiquattro di Febraro solo a minuto, e dalli venticinque di Febraro p[er] tutto maggio a tornesi due il pignatello, in grosso, ed a minuto, e dalla p[ri]ma di Giugno p[er] tutto il mese di Dicembre a cavalli quattordici il pignatello, e venedoci forastieri possa vendere cavalli due mezzo il pignatello così dice, ed offerisce, e fa ist[anz]a appiccarsi le candele, e [...?] inteso d[ett]o offerente modo meliori &c. Craco li 5 del 1751 = Segno di croce di Gios[epp]e Mormando, che offerisce come sopra.= Carl'Ant[oni]o Nigro scritt[o]re , e test[imo]nio &c. = Craco li 5 del 1751 =

Ad ist[anz]a della mag[nifi]ca Uni[versi]tà si è appiccata la p[ri]ma Candela con Gios[epp]e Chiumiento⁸¹ ordinario Serviente di questa Corte, ed Uni[versi]tà nella publica piazza sopra il partito dell'oglio sin come di sopra appare da d[ett]o Mormando, e bandiando più, e più volte nullus comparuit ob defectu ceræ, et micci Candelam se extinsit p[rese]ntibus pro testibus Mag[nifi]co Fabrizio Nigro, e Nicola Marzilio, ed altri = Nard'An[toni]o Cancell[ari]us Craco li 6 del 1751 =

Ad ist[anz]a di questa mag[nifi]ca Uni[versi]tà si è appiccata la seconda Candela, con licenza del Vicario Foranio⁸² p[er] essere giorno di festa, sopra il partito dell'oglio, con Gios[epp]e Chiumiento ordinario Serviente di questa Corte, ed [...?] sopra l'offerta fatta da Gios[epp]e Mormando si è appiccata la Candela nella publica piazza, e bandiando chi vuol mettere meno, è comparso Dom[eni]co Ferrauto, e ha posto a tornesi due il pignatello, e bandiando, è comparso Gios[epp]e Mormando, e ha posto a cavalli⁸³ dieci il pignatello solo il mese di dicembre cioè a grosso, e a minuto, e bandiando nullus comparuit ob defectu ceræ, et micci Candelam se [c. 14v] extinsit p[rese]ntibus pro testibus Giacomo Ragone, e Dom[eni]co Galasso, ed altri. Nordan[dre]ja Canc[ella]rius. =

A d[ett]o di co' licenza del Vicario Foranio p[er] essere giorno di festa ad ist[anz]a di questa mag[nifi]ca Uni[versi]tà si è appiccata la terza Candela sop[r]a il partito dell'oglio co' Gios[epp]e Chiumiento ordinario Serviente di questa Corte, ed U[niver]sità nella publica piazza, chi vuole pigliare il partito dell'oglio, e bandiando, che quante volte manca d[ett]o ooglio car[li]ni dieci di pena da darsi a S. Maria di Monte Serrato, e che d[ett]o ooglio sia di buona qualità, altrim[en]te possa amminuire⁸⁴ l'assise, e bandierando più e più volte nullus comparuit ob defectu ceræ et micci Candelam se extinsit p[rese]ntibus pro testibus Nicolò Romano, e Nicolò Colabella, ed altri &c. Nard'An[toni]o Cancell[ari]us

corrisponde a staio 3/5 di Napoli.» Lo staio napoletano corrisponde a 10,0811 litri, per cui lo staio di Gallipoli corrisponde a 2.16226 litri e il pignatello a 0.06757 litri. Un litro corrisponde a 14,799 pignatelli e la proposta era di pagarlo 148 cavalli, cioè grana 12,33. Leggo in internet che un ducato avrebbe nel 1990 il valore calcolato a 25.000 lire, cioè 12,91 euro. Insomma un litro d'olio sarebbe stato pagato 12,91 x 0,1233 = 1,59 euro.

⁸¹ - Giuseppe Chiumiento è presente nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato dalla "The Craco Society" nel marzo 2011, col n.° 9203 Qui ed in altre parti è scritto Chiumiento.

⁸² - [da internet] SIUSA, Il vicario foraneo era così detto perché esercitava la sua giurisdizione "foris et extra civitatem", cioè fuori della città, nel foro esterno; a causa della vastità del territorio della diocesi e della popolazione, infatti, il vescovo aveva necessità di inviare fuori città e lontano dalla sua residenza un vicario. I compiti del vicario foraneo erano quelli di vigilare sul costume dei parroci, chierici e altri preti di un gruppo di parrocchie della diocesi che costituivano la vicaria e di controllare che i decreti emanati dal vescovo fossero rispettati e che fosse curato il decoro delle chiese. Periodicamente riuniva i preti del suo distretto per il buon andamento delle parrocchie. Il vicario foraneo era, però, anche un giudice, che operava anche in ambito laico. Non aveva giurisdizione ordinaria, ma soltanto delegata dal vescovo e soltanto in affari di non grande importanza. Contro le sentenze, nelle cause di sua competenza, ci si poteva appellare al tribunale del vescovo. Il vicario foraneo doveva riferire tutto al vescovo o al suo vicario generale, il quale formava un unico tribunale con il vescovo. Nelle cause civili giudicava per piccole somme. Nelle cause criminali formava soltanto il processo informativo. Aveva il suo notaio e il suo cancelliere. Al servizio delle vicarie foranee erano i balivi e i bargelli, i quali, muniti di patente del vescovo, potevano eseguire i mandati civili rilasciati dai vicari foranei.

⁸³ - Si tenga presente la monetazione napoletana: 1 ducato = 5 tari = 10 carlini = 100 grana = 200 tornesi = 1200 cavalli.

⁸⁴ - Lo stesso che diminuire.

Extracta est præsens copia a suo proprio originale sistente in Archivio Un[iversi]tatis dictæ die cu[m] quo facta collatione concordat meliori semper salva &c. et in fidem &c.

. Nard'An[toni]us Cancell[ari]us

[c. 15r]

De mandato Ducalis Curiae Terræ Craci &c.

Servienti di nostra Corte ad istanza di Giuseppe Mormando, Domenico Ferrauto, e Francesco Gian[n]ino fate ordine, e mandato alli Mag[nifi]ci Sindaco, ed Eletti di questa Università di Craco, e a Mastro Guglielmo Lo Rubio che alla pena di docati cento p[er] ciascaduno Ducali Camera, et Curiae &c. niente in[n]ovino, né facciano in[n]ovare cosa alcuna circa l'accensione della Candela, e l'offerta del partito dell'oglio se p[ri]ma non sono intesi in o[mn]ibus, essi mandanti, e se p[ri]ma non si propongono da essi Reggimetarij, e Lo Rubio le loro ragioni formiter in questa Corte affine di potersi provvedere di Giustizia a chi spetta. Si guardino del contrario sotto d[ett]a pena &c. alias &c. verum &c. dantes & mandantes &c. intimatis, et in forma Reseratis.

Datum Craci sub die quinta m[ensi]s Februarij 1751

Belletti Gub[ernato]r

I. S. v[idelice]t

Mag[nifi]ci de Regimine

Mag[nifi]co Guglielmo Lo Rubio

Philippus Antonius Ferrara Act[uari]us

Mandatum ut s[upr]a

eodem

[c. 15v]

Eodem rep[eti]to die Craci &c.

Joseph Chiumento ordinarius Ser-

viens huius Ducalis Curiae cum

Iuram[ent]o retulit mihi subscripto &c.

Se hodie dicto die intimasse, et no-

tificasse retroscriptum Mandatum

Mag[nifi]co Joan[n]i Romano Sindaco, et

Guglielmo Lo Rubio Personaliter

relicta est copia, et in fidem &c. præ-

sentibus pro testibus Nicolao Forgione

et Pasquale Mormando

Ferrara Act[uari]us

Presentata p[er] Mag[nifi]cum Joan[n]em Romano Sindaco sub die quinta m[ensi]s Februarij 1751 Craci &c. et in fidem

Ferrara Act[uari]us

Povera Uni[vers]ità doppo d'essersi dispennata⁸⁵ in presentare ricorsi, ed ottenere ordini da supremi tribunali p[er] esimersi dalla giurisdiz[io]ne di questa Corte Locale, che tante volte è stata allegata p[er] sospetta con istanze ed inibitorie della R[egia] C[orte] pure no[n] cessa notificar li ordini penali senza badare alle pene che dalla d[ett]a R[egia] C[ort]e le vengono comenate [sic!], e quando si credeva, che p[er] detti ordini avesse avuto da vivere con la sua pacifica quiete si vede peggior di prima malmenata, e quel che è peggio, che tira a briglia sciolta non solamente a far lapidare i poveri Comparenti ma a far pagare ad esorbitante peso a i poveri

⁸⁵ - Napoletano per dispendere

Cittadini l'annona dell'oglio, ed altro idea non tiene nella mente perché campeggia l'iniquità per il mondo tutto.

Desidera sapere d[ett]a Uni[versi]tà dove d[ett]a Corte ave appoggiato questo decreto così iniquo c[ome sop]ra (?), quando che l'Uni[versi]tà è in obbligo ricevere l'offerte purché siano in beneficio del publico senza che pregiudicano l'interessi del terzo, come appunto, è il caso p[rese]nte da Dom[eni]co Ferrauto, come oblatore di d[ett]o partito si protestò nell'atto dell'accenz[i]one, che era nulla, e come nulla si doveva nuovam[en]te accendere la Candela siccome apparisce nell'istessa subaste, che improntu. p[rese]ntano, e però li poveri Comparenti p[er] no[n] fare ingiustizia sono stati costretti di ritenere [c. 16r] l'offerta di Goglielmo Lo Rubio p[er] far campeggiar la Giustizia a favore del Ferrauto, che la pretendeva, sia p[er]ché il d[ett]o Ferrauto no[n] vuogliene [sic!] servire p[er] raggione, che da mano prepotente, con vie indirette contro voglia dell'ultimo oblatore si à fatto accordare la parte a d[ett]o partito no[n] vuole far parte in giudizio, l'istessa raggione, che competeva al Ferrauto, come nulla l'accenzione, compiute anchora ad ogn'altro Cittadino, quale è Lo Rubbio, ed a detti dell'Uni[versi]tà; quindi ricorrono in d[ett]a Corte non animo acconsenziendi sed tantum cerziorandi⁸⁶ fanno ist]anza, che rivochi il decreto sud[ett]o, e che no[n] s'impedischi all'Uni[versi]tà sud[ett]a l'accenz[i]one, che deve fare p[er] d[ett]o partito, perché trattasi d'annona di publico, e come annona non devesi impedire, altrim[en]te facendone il contrario, il che non credano, saranno costretti darne parte no[n] solam[en]te in d[ett]a R[egia] C[orte] ma presso della M.R.A.P. (???) il quale vive geloso de suoi fedeli Vassalli, e nell'opprensione che s'impedisce a Pupilli, e così dicono, e fanno ist[anz]a, e si protestano de omnibus legitimæ protestandis modo meliori &c.

Die quinta m[ensi]s Februarij 1751 Craci &c.

Per Ducalem Curiam Terræ Craci, eiusque subscriptum Dominum Gub[ernatore]m visa suprascripta comparitione, ac copia ultimæ accentionis, fuit provisum, et decretum quod omnia, et singula in ei contenta notificetur parti et (?) adverso ad finem et ita provisum

Belletti Gub[ernato]r

Ferrara Act[uari]us

[c. 16v]

Eodem rep[eti]to die Craci &c.
per me infrascriptum & retro-
scriptum decretum fuit iudi-
cialiter notificatum Josephi Mo-
rmando Personaliter, abito in
Curia, et in fidem &c.

Ferrara Act[uari]us

[c. 17r]

Nella Ducal Corte della T[er]ra di Craco comparisce il Coadiutore della med[esim]a, e dice come avendo li Mag[nifi]ci Amm[inistrato]ri della Un[iversi]tà di d[ett]a T[er]ra subastato nel prossimo scorso mese di Gen[na]ro il partito dell'oglio, come ultimo licitatore restò d[ett]o partito a Gius[epp]e d'And[re]a Mormando di questa stessa T[er]ra chi pacificam[en]te ave da d[ett]o tempo sino al p[rese]nte giorno venduto ooglio, senza contadiz[i]one alcuna, avendolo da vero partitario riconosciuto l'Un[iversi]tà sud[ett]a per aver voluto il d[ett]o Mormando associare Dom[eni]co Ferrauto al d[ett]o partito dell'oglio contro l'espressa volontà delli divisati

⁸⁶ - con animo di accertare ...

Regimentarij, precise (?) del Sind[i]co, e CapoEletto, come di loro inemico, pretesero divenire a nuova accenz[io]ne di Candela, lo che pervenuto all'orecchio del partitario Gius[epp]e Mormando, per non esserci inserito pregiudizio, comparve in questa Ducal Corte, sotto il dì 15 del corrente mese di Feb[ra]o, e dimandò che si fosse imposto mandato penale, tanto a d[ett]i Mag[nifi]ci Regimentarij, quanto a Guglielmo Lo Rubio, che si dicea essere il nuovo (?) oblatore, che intorno a d[ett]a pretesa nuova accenz[io]ne non avessero fatti attentati né innovaz[io]ne alcuna, ed avendo rag[io]ne da rappresentare, formiter si fusse proposto per darsi la providenza di Giustizia auditis partibus, in piedi della quale ist[anz]a fu decretato, quod fiat mandatu[m] penale ducatoru[m] centu[m] Mag[nifi]cis de Regimine Un[iversit]is T[er]ræ Craci per quemlibet Ducali Cam[er]a quod circa accentione[m] deductæ candelæ pro vendit[io]ne olei nihil innovent, neque innovare faciant, nisi prius auditis in omnibus interesse h[ab]entibus, donec aliter &c. e notificatosi alli ravvisati Amm[inistrato]ri dell'Un[iversit]à il mandato spedito in forma nell'istesso cinque del corrente Feb[ra]o, subito mandarono a prendersi gl'atti e la sera del pred[ett]o di forno riportati d[ett]i atti nella Corte Ducale [*non si legge parte dell'ultima riga del foglio, che ha il bordo inferiore lacero*] dal magnifico Capoeletto Lorenzo [c. 17v] Cigliano, con una replica impropria, e malidicente e temeraria uno scritto di proprio pugno dal Cancelliere dell'Un[iversit]à Lonard'Ant[oni]o Nardand[re]a, toccante la stima, e l'onore di questa Ducal Corte, per l'infrascritte irreverenti parole trascritte

“che la Corte è iniqua, ed a briglia sciolta tira a far lapidare l'Un[iversit]à Comp[arent]e e purché campegia [*sic!*] l'iniquità, per il mondo tutto, e che desidera sapere d[ett]a Un[iversit]à dove d[ett]a Corte dice appoggiato questo decreto cossì iniquo”,

col dippiù che siegue, dando il Sindico che l'Un[iversit]à sud[ett]a non stia soggetta alla giustizia della Corte Locale, disprezzandola, e vilipendiandola in si fatta maniera; Sotto il dì poi sette del prenomato mese, li sud[ett]i Regimentarij mandarono Gius[epp]e Chiumiento alla Corte a chiedere licenza di poter fare d[ett]a accenz[io]ne di Candela del partito dell'oglio, e li fu espressam[en]te negata, perché di dovea attendere il voto del Sig[no]r Consultore ordinario D. Giamb[attist]a Giordano⁸⁷ di Tursi, se si potea o no fare d[ett]a accenzione, e non ostante che tal licenza richiesta alla Corte li fusse stata negata, pure in spretum, privata autoritate, fecero d[ett]i Amm[inistrato]ri dell'Un[iversit]à nell'istesso giorno de sette Feb[ra]o d'ordine loro emanare li banni dal mentovato Gius[epp]e Chiumiento serviente per li luoghi soliti e consueti di questa T[er]ra, che si subastava di nuovo il partito dell'oglio, doppo di che da Lonard'Ant[oni]o Nardand[re]a Cancelliere dell'Un[iversit]à d'ordine loro fatto l'accenz[io]ne sud[ett]a in sommo pregiudizio delle parti interessate, controvenendo al mandato impostoli, e quel che è peggio con manifesta usurpaz[io]ne della Giurisdiz[io]ne della rid[ett]a Ducal Corte, soliti de Regimentarij è commettere tali, e simili delitti con ostinaz[io]ne di non prestare veruna obediencia alla d[ett]a Corte, ma con privata autoritate, et ausu temerario si fanno leciti, ed allo spasso usurpar d[ett]a giurisdiz[io]ne; E meritando [c. 18r] si gravi delitti un esemplar castigo secondo[...?] disposto dalle legi [*sic!*] ; fa ist[anz]a accaparsene⁸⁸ diligente informaz[io]ne su di quanto distintam[en]te s'è di sop[r]a esposto, e verificarsi il carattere del libello infamatorio prodotto dal Sind[i]co e Capo Eletto pred[ett]o contro di questa Corte, per procedersi al castigo di tutti coloro risultariano rej, di tutti l'esposti enormi delitti, ut Iura mandant, e cossì dice e fa ist[anz]a non solo in questo, ma in ogn'altro miglior modo.

Cancell[ier]e Nardand[re]a fa ist[anz]a venirsi alla d[ett]a comparazione di mano, perché altrimenti non può costare il delitto &c.

⁸⁷ - È citato in <http://www.caprarico.it/wp-content/uploads/2015/06/caprarico-e-tursi-nella-storiai.pdf>

⁸⁸ -FERDINANDO GALIANI, Vocabolario delle parole del dialetto napoletano, che piu si scostano dal dialetto toscano , tomo I, Napoli 1789,p. 4 : « Accapare. Voce restata a noi dalla spagnuola Acabar, che dinota terminare, ultimare, e si adopera da' nostri Scrivani criminali, che con grand'enfasi la pronunciano, e la scrivono in proposito di processi criminali, dicendo: S'è accapata l'informazione, e credono (perché hanno dimenticato lo spagnuolo) che dinoti, Si è presa l'informazione; e perciò ordinano talvolta di accaparsi in senso di cominciare a prendersi, laddove converrebbe adoperarla solo in senso di ultimarsi. Val anche scegliere: lo mmeaglio se nn'accapaje.»

Die 7 m[ensi]s Feb[ruar]ij 1752 Craci

Per Curiam præd[icta]m t[er]ræ Craci, eiusque d[omi]num Gub[ernator]em visa rep[er]ita comp[ar]itione fuit prov[isu]m q[uo]d de, et super o[mn]ibus in ead[em] espositis diligens copiatur In p[rimi]s ad finem &c. et exped[iuntu]r cito ad testes inf[r]adictos [...? ...? ...? ...?]

Belletti Gub[ernato]r

Ferrara Act[uari]us

[c. 19r]

De mandato Ducalis Curiaë Terræ Craci &c.

Incumbe a questa nostra Corte avere le qui sotto scritte Persone che però li facciamo il presente, col q[ua]le li dicemo, et ordinamo che subito post &c. alla pena di docati 25 p[er] ciascheduno, debbano conferirsi avanti di noi in questa nostra Corte a deponere la verità di quello sarano interrogati sopra d'alcune cose moventino la nostra mente, ed informati siano, saranno con ogni brevità possibile disbrigati, e licenziati. Si guardino del contrario sotto d[ett]a pena &c. alias &c. dantes &c. mandantes &c. citetis, et in forma referatis. Datum Craci sub die septima m[ensi]s Februarij 1751

G[iovanni] B[iase] Belletti Gub[ernato]r

D. Giu[seppe] Antonio Camardo⁸⁹

D. Donato di Giuseppe Matera⁹⁰

D. Nicolo Lapilla⁹¹

D. Donato Rinaldi⁹²

D. Nicola di Cristofaro Rinaldi⁹³

D. Mag[nifi]co d. Giuseppe Orsone⁹⁴

D. Mag[nifi]co N[otar]r Gerardo Riggirone

D. Mag[nifi]co Simeone Simonetti⁹⁵

Philippus Antonius Ferrara Act[uari]us

[c. 19v]

Eodem rep[er]ito die Craci &c.
Joseph Chiumento Ordinarius Ser-
viens huius Ducalis Curiaë cum
Iuramento retulit mihi subscripto
Se hodie dicto die citasse rep[er]itos

⁸⁹ - È presente nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato dalla "The Craco Society" nel marzo 2011, col n.° 9202.

⁹⁰ - È presente nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato dalla "The Craco Society" nel marzo 2011, col n.° 9141.

⁹¹ - È presente nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato dalla "The Craco Society" nel marzo 2011, col n.° 9181.

⁹² - È presente nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato dalla "The Craco Society" nel marzo 2011, col n.° 9147.

⁹³ - È presente nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato dalla "The Craco Society" nel marzo 2011, col n.° 9178.

⁹⁴ - È presente nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato dalla "The Craco Society" nel marzo 2011, col n.° 9107.

⁹⁵ - È presente nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato dalla "The Craco Society" nel marzo 2011, col n.° 9161.

Testes eo modo, et forma pro
ut retro Sunt signati, et in fidem
Ferrara Act[ua]r[iu]s

[c. 20r]

Die septima mensis Februarii 1751 Craci, et coram Domino Gubernatore &c.
Magnifico Notar Girardo Riggirone di questa Terra di Craco d'età sua di anni 40 in circa ut dixit, Testis Citatus, Relatus, et medio eius Iuramento interrogatus et examinatus super recognitione, et comparatione manus, seu characteris, replicationis factae per Mag[nificis] de Regimine Universitatis Terrae praedictae, in Causa accentionis Candelae pro partito olei, quam habet in hac Curia cum iisdem mag[nificis] de Regimine Joseph Morimando; quae incipit Povera Università doppo d'essersi dispendiata &c. et subsequendo finit modo meliori &c. quale vista, e rivista, letta, e riletta, ben osservata, e conosco detta replica, ed istanza fatta dalla Mag[nifi]ca Università di questa Terra, e che la medesima è stata scritta dal Mag[nifi]co loro Cancelliere Lonard'antonio Nardandrea di suo proprio pugno per essere che detto suo Charactere, a me è ben cognito, e lo ho in esperienza, maggiormente che vi è una copia di offerta d'oglio fatta da Giuseppe Morimando estratta dal detto Cancelliere [sic!] Lonard'antonio presentata in detti Atti, ed il carattere della quale copia, è simile, ed è l'istesso della detta replica fatta dalla mentoata Università, e detta ricognizione l'ho fatta in presenza di V[ostra] S[ignoria] Sig[no]r Governatore.

Inst[errogatus]. Se detta replica, ed istanza fatta, e presentata in questa Corte dalla Mag[nifi]ca Università, e scritta di proprio pugno del detto Cancelliere [sic!] Leonard'antonio Nard'andrea, come dite sia infamatoria a questa Corte, e temeraria, e che sono le parole sud[ett]e irriverenti, e d'infamia, dixit Sig[no]r Governatore essendo Io quest'oggi sette del corrente mese di Febraro, ed anno 1751 verso l'ore 22 in circa venuto in questa Corte chiamato per ordine di V[ostra] S[ignoria] riconoscere, e far la comparatione sud[ett]a del carattere nell'istanza presentata in questa Corte da questa Mag[nifica] Università scritta (come l'ho detto) di proprio pugno del mentoato Cancelliere [sic!] Nardandrea, ed avendo Io quella letta, e riletta, [c. 20v] ho veduto, ed osservato in essa le seguenti parole irriverenti, temerarie, ed infamatorie a questa Corte, ed in particolare a V[ostra] S[ignoria] Sig[no]r Gover[nato]re come Capo di essa, e che regge la Giustizia, quale sono v[idelicet] che questa Corte è iniqua, ed a briglia sciolta tira a far lapidare l'Università, e purché campeggia l'iniquità pera il mondo tutto, e che desidera sapere detta Uni[vers]ità dove detta Corte ave appoggiato questo decreto così iniquo, col di più che in essa siegue [sic!], e si legge, ed è la verità di quanto Io so, e posso deponere de causa scientiae, et de loco, et tempore dixit, et deposuit per modum ut supra, quia scit, vidit, et recognovit.

Int[errogatus]: de contestibus dixit Lo può deponere li Mag[nifici] D. Giuseppe Orsono, Simeone Simonetta che con me ha osservato, e riconosciuto detta replica, ed altri &c.

Girardo Riggirone ho deposto come sopra

Ferrara Act[uari]us

Eodem rep[eti]to die, et coram Eodem &c.

Mag[nifi]co Simeone [sic!] Simonetta [sic!] di questa Terra di Craco dice essere Terracciano, d'età sua d'anni 47 in circa ut dixit Testis Citatus Relatus, et medio eius Iuramento;

Interrogatus et examinatus super recognitione, et comparatione manus seu character replicationis factae per Mag[nificos] de Regimine Universitatis huius praedictae Terrae in causa accentionis candelae pro partito olei quam habet in hac Ducali Curia cum iisdem Mag[nificis] de Regimine Joseph Morimando, quae incipit Povera Università doppo d'essersi [sic!] dispendiata &c. et subsequendo finit modo meliori &c. [c. 21r] quale vista, e rivista, letta, e riletta, e per esso Testimonio ben osservata, e riconosciuta. Dixit Sig[no]r Io so benissimo e conosco detta replica, ed istanza fatta dalla Mag[nifi]ca Università di questa Terra, d'è vero, e verissimo, che la

med[esim]a è stata scritta dal Mag[nifi]co loro Cancelliere Lonard'antonio Nardandrea di suo proprio pugno p[er] essere che d[ett]o suo Carattere, a me è ben cognito, e lo ho in esperienza, maggiormente che vi è una copia d'offerta d'oglio fatta da Giuseppe Morimando estratta dal d[ett]o Cancelliere Lonard'antonio presentata in d[ett]i Atti, ed il carattere della q[ua]le copia, è simile, ed è l'istesso della d[ett]a replica fatta dalla mentoata Università, e d[ett]a ricognizione l'ho fatta in presenza di V[ostra] S[ignoria] Sig[no]r Governatore.

Inst[errogatu]s. Se d[ett]a replica, ed istanza fatta, e presentata in questa Corte dalla Ma[nifi]ca Università, e scritta di proprio pugno del d[ett]o Cancelliere [sic!] Nard'andrea, come dite sia infamatoria a questa Corte, irriverente, e temeraria, e che sono le parole sud[ett]e irriverenti, e d'infamia, dixit Sig[no]re: In occasione che Io quest'oggi sette del corrente di Febraro verso l'ore 22 in circa venuto p[er] ordine di V[ostra] S[ignoria] in questa Corte a riconoscere il carattere nell'istanza presentata in questa med[esim]a Corte dalla Mag[nifica Università di questa istessa Terra, scritta (come ho detto) di proprio pugno del mentoato Cancelliere Nardandrea, ed avendo Io letta, e riletta la medesima replica, ho veduto, ed osservato in essa le seguenti parole irriverenti, temerarie, ed infamatorie a questa Corte, ed in particolare a V[ostra] S[ignoria] Sig[no]r Gover[nato]re come Capo della Corte, q[ua]li sono cioè, che questa Corte è iniqua, ed a briglia sciolta tira a far lapidare l'Università Comparente, e purché campeggia l'iniquità pera il mondo tutto; e che desidera sapere d[ett]a Uni[versità] dove d[ett]a Corte ave appoggiato questo decreto così iniquo &c., col di più che in essa siegue [sic!], e si legge, ed è la verità de causa scientiæ, et de loco, et tempore dixit, et [c. 21.v] deposuit per modum ut supra, q[ui]a scit, vidit, et recognovit.

Int[errogatus]: de contestibus dixit Io può deponere li Mag[if]ici D. Giuseppe Orsono, e Notar Girardo Riggirone che con me l'ave osservata, e riconosciuta, ed altri &c.

Io Simone Simonetti ho deposto come sopra

Belletti Gub[ernato]r

Ferrara Act[uari]us

Eodem rep[eti]to die ibidem, et coram Eodem &c.

Mag[nifi]co D. Giuseppe Orsone di questa Terra di Craco dice essere Galantuomo, d'età sua d'an[n]i 50 in circa ut dixit, Testis Citatus, Relatus, et medio eius Iuram[ent]o; Int[errogatu]s et esaminatus sup[er] præsenti informatione, et pmd(?)

Int[errogatu]s. Che sa esso Testimonio della replica, ed istanza presentata in questa Corte p[er] la Causa del partito dell'oglio tra Giuseppe Morimando, e la Mag[nifi]ca Università di questa predetta Terra, dica da chi, come, e quando, in che modo quella sia, e se sia temeraria, irriverente, ed infamatoria, e contro di chi, dica la verità

Dixit Sig[no]re Governatore la verità di quello V[ostra] S[ignoria] mi domanda ed Io so, e posso deponere è questa come so benissimo, in occasione che alli cinque di questo corrente mese di Febraro, ed an[n]o 1751 verso l'ore ventidue in circa mi ritrovavo in questa Corte per alcuni miei affari, in questo mentre l'a [sic!] Mag[nifica Università, e p[er] essa suoi Amministratori Gio[vanni] Romano Sindaco, e Lorenzo Cigliano Capo eletto presentorono [sic!] in questa Corte istanza, seu replica fatta a un mandato penale, e comparsa fatta ad istanza di Giuseppe Morimando partitario in quel tempo [c. 22r] dell'oglio, acciò non si fusse in[n]ovato cosa alcuna circa l'accenzione della Candela che si pretendeva fare da d[ett]a Mag[nifi]ca Università p[er] d[ett]o partito d'oglio, q[ua]le istanza, seu replica presentata dalla medesima Mag[nifi]ca Università da V[ostra] S[ignoria] Sig[no]r Gover[nato]re si lesse, e disse che quella era temeraria, ed infamatoria, e quantunque non doveva riceverla, pure (come V[ostra] S[ignoria] disse) la ricevè, ed io mosso dalla curiosità p[er] vedere le parole infamatorie in essa contenute mi presi d[ett]i atti colla replica, ed in presenza di essi, e di V[ostra] S[ignoria] Sig[no]r Governatore la

lessi, e rilessi, ed osservai nella med[esim]a le seguenti parole irriverenti, temerarie, ed infamatorie a questa Corte che sono le seguenti che dirò cioè che questa Corte è iniqua, ed a briglia sciolta tira a far lapidare l'Università Comparente, e purché campeggia l'iniquità per il mondo tutto; e che desidera sapere d[ett]a Uni[versi]tà dove d[ett]a Corte ave appoggiato questo decreto così iniquo &c., col di più che in essa siegue [sic!], e dalla med[esim]a si legge, ed è quell'istessa replica che V[ostra] S[ignoria] di nuovo presentemente mi a [sic!] mostrata, ed Io di nuovo lo [sic!] letta, ed è la verità de causa scientiæ, et de loco, et tempore dixit, et deposuit p[er] modum ut supra, q[ui]a scit, vidit, interfuit, et leggit.

Int[errogatus]: de contestibus dixit Lo può deponere li Mag[if]ici Notar Girardo Riggirone, Simone Simonetti, Donato Matera, ed il [...?] D. Gius[eppe] Orsone a [sic!] deposto come sop[r]a

Belletti Gub[ernato]r

Ferrara Act[uari]us

[c. 23r]

Die octava m[ensi]s Feb[ruari]j 1751 Craci , et coram eod[em] Gub[ernato]re

Nicolò di Cristofalo Rinaldo di questa T[er]ra di Craco, dice vivere del suo, d'età sua d'anni 46 in c[irc]a, ut d[ixi]t, Test[is] Citatus, Relat[us], et med[i]o eius Iur[ament]o int[errogatu]s et exam[inatu]s super p[ræse]nti inf[ormation]e, et pmd(?)

Int[errogans]. Che sa, e può dep[or]re esso Testimonio dell'usurpata giurisd[izion]e fatta a questa Corte intorno al partito dell'oglio, e della controvenz[ion]e del mand[at]o spedito da questa istessa Corte p[er] causa del partito dell'oglio, dica da chi, come, q[ua]nd]o. dove, in che modo, e p[er] qual causa, dica la verità.

D[i]x[it], Sig[no]re la verità di q[ue]llo V[ostra] S[ignoria] mi domanda, ed io so, e posso dep[or]re è questa come, dom[enic]a sette del corr[ent]e mese, giorno di ieri, verso l'ore 20 in c[irc]a stando io nella piazza giocando alle carte con Pasquale Nardand[re]a⁹⁶, ed altri, intesi il Serviente di q[ue]sta Corte, e dell'Uni[versi]tà Giuse[pp]e Chiumiento emanate [sic!] li banni, dicendo, chi voleva pigliare il partito dell'oglio, che s'appiccava la Candela, e poco doppo viddi, che d[ett]o Chiumiento p[er] ord[in]e delli mag[nifi]ci Gio[vanni] Romano Sindico, e Lorenzo Cigliano Capo eletto appiccò la Candela sud[ett]a vedutasi da Cittadini, che ivi stavano, appiccata d[ett]a Candela, ed intesi emanare d[ett]i Banni, molti di essi Cittadini dissero a d[ett]o Sindico, e Capo eletto, che avessero p[ri]ma cercata la licenza al Gov[ernato]re, e poi avessero proceduto a d[ett]i atti, come è solito, perché altrimenti il Gov[ernato]re si pigliava collera, st[ant]e l'altra volta p[er]ché non si cercò d[ett]a licenza d[ett]o Gov[ernato]re cazerò (?) il Serviente sud[ett]o; a q[ue]sta proposiz[ion]e de Cittadini il Sindico sud[ett]o rispose queste parole: che mi ha da fare il Gov[ernato]re; e fa seguitare d[ett]o atto, e dopo finita, e stutata⁹⁷ la Candela, restando d[ett]o partito d'oglio a Dom[enic]o Paduano⁹⁸, di nuovo il sud[ett]o Serviente p[er] ord[in]e delli

⁹⁶ - È presente nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato dalla "The Craco Society" nel marzo 2011, col n.° 9186.

⁹⁷ - Garzanti Linguistica: «stutare (ant., lett.) spegnere, smorzare, attutare. Etimologia: ← lat. volg. *extutāre, comp. di ěx-, con valore intens., e tutāri 'proteggere', poi 'estinguere'. Traduzione "stutare", napoletano-italiano dizionario in linea: «smoccolare, smorzare, spegnere».

⁹⁸ - Nel Catasto Onciario del 1753, pubblicato dalla "The Craco Society" nel marzo 2011, sono presenti tre Domenico Paduano, con i numeri 9101, 9140, 9160, oltre a Domenico di Simione Paduano che ha il n.° 9143.

med[esim]i Am[m]inistrat[or]i Romano e Cigliano fecero emanare altri banni, siccome [c. 23v] li emanò, dicendo: che nessuno avesse venduto oglio senza licenza del Sindico, e l'atto di d[ett]a accenzione si scriveva dal Cancelliere Lonard'Ant[onio]o Nardandrea, chi similm[en]te intervenisse coll'Amministratori pred[ett]i, che è quanto so, e posso deponere, ed è la verità.

Int[errogatu]s de causa sc[ienti]æ, et de loco, et temp[or]e d[ixi]t, omnia præd[ict]a scire p[er] modum ut sup[er]a, quia scit, vidit, et cognovit, et interfuit.

Int[errogatu]s de contestibus d[ixi]t lo può dep[one]re il Serviente istesso Gius[epp]e Chiumiento, Giu[seppe] Ant[onio] Camardo, Donato di Gius[epp]e Matera, ed altri.
Io Nicola Rinato o [sic!] deposto come sopra

Belletti Gub[ernato]r

Ferrara Act[uari]us

[c. 24r]

Die octava m[ensi]s Feb[ruar]ij 1751 Craci , et coram eod[em] Gub[ernator]e

Giuseppe Chiumiento di questa T[er]ra di Craco, dice essere Serviente di questa Corte, d'età sua d'anni 35 in c[irc]a, ut d[ixi]t, Test[is] Cit[atus], Relat[us], et med[io] eius Iur[ament]o int[errogatu]s et esaminat[us] super p[rese]nti inf[ormation]e, p[ri]mo

Int[errogatu]s. Che sa, e può dep[or]re esso Test[imoni]o della giurisdiz[i]one usurpata a questa Corte intorno al partito dell'oglio, e dell'istanza p[rese]n[t]a p[er] d[ett]a Causa della controv[er]sion[e] del mand[at]o spedito p[er] la med[esim]a causa ad istanza di Gius[epp]e Mormando, dica da chi, p[er] ord[in]e di chi, come, q[ua]ndo, dove, in che modo, e p[er] qual causa, dica la verità.

D[ixi]t. Sig[nor]e la verità di q[ue]llo mi domandate, ed io so, e posso dep[or]re si è come p[er] essere Io Serviente di q[ue]sta Corte, so benis[sim]o che nelli principij del mese di Gennaro, non ricordandomi il preciso giorno, fu a tenore del solito subbastato il partito dell'oglio, e fatte le 3 solite candele, seu tre accenzioni, e restò d[ett]o partito a Gius[epp]e Mormando, come ultimo offerente, unitam[en]te con Fran[cesc]o Gian[n]ini ed ultimam[en]te vi associò ancora alla vendita Domenico Ferrauto. Il giorno poi de cinque del corr[ent]e mese ad ist[anz]a di d[ett]o Gius[epp]e Mormando andai a notificare al mag[nifico Sindico Gio[vanni] Romano, e da Guglielmo lo Rubio un mandato penale spedito da q[ue]sta Corte, ordinante, che niente avessero in[n]ovato, né fatto in[n]ovare circa l'accenz[i]one della Candela del sud[ett]o partito dell'oglio, sotto la pena di docati cento, e fatta che ebbi d[ett]a notificaz[i]one li med[esim]i Sindico Gio[vanni] Romano, e Capo eletto Lorenzo Cigliano [c. 24v] subito vennero uniti con me in questa Corte, e dissero ad V[ost]ra S[ignoria] Sig[no]r Gov[ernator]e che loro in ogni conto volevano appicciare d[ett]a Candela dell'aglio, p[er] che le p[ri]me erano nulle, e però volevano la licenza ed V[ost]ra S[ignoria] Sig[no]r Gov[ernator]e rispose, che non poteva darla tal licenza, se p[ri]ma non si vedeva di giustizia, e veniva il voto del Sig[no]r Consultore, onde s'avessero presi gl'atti, e risposto (?), p[er] poi mandarsi gl'atti sud[ett]i al Sig[no]r Consultore, ed in effetto li sud[ett]i Am[m]inistratori si presero d[ett]i atti, e poi che ave doppo ritornarono tanto il Sindico, quanto il Capo eletto in q[ue]sta Corte, e consignarono ad V[ost]ra S[ignoria] Sig[no]r Gov[ernator]e d[ett]i atti con la loro Comparsa, la q[ua]le subito fu da V[ost]ra S[ignoria] letta, ed intesi dire ad V[ost]ra S[ignoria], che non si poteva ritenere d[ett]a Comparsa p[rese]n[t]a dalla pred[ett]i Am[m]inistratori Gio[vanni] Romano, e Lorenzo Cigliano, p[er] che infamava la Corte, e non ost[ant]e d[ett]e parole dette da V[ost]ra S[ignoria]; viddi che fu conservata dentro

detti atti la pred[ett]a Comparsa; La sera poi del giorno seguente sei, il Sabato mi diedero ordine d[ett]i Sindaco, e Capo eletto, che fussi venuto da V[ostra] S[ignoria] p[er] cercarvi di nuovo la licenza d'appicciare la Candela sud[ett]a; il giorno di dom[enic]a sette, e che fra tanto volea gettar⁹⁹ li banni, e V[ostra] S[ignoria] Sig[no]r Gov[ernator]e mi rispose, che non poteva dare d[ett]a licenza, st[ant]e si dovevano mandare gl'atti al S[igno]r Consultore, e doveva mettere in esecuz[i]one il voto del med[esim]o; lo che inteso ritornai da d[ett]i Ammoinistratori, e li feci questa istessa risposta. Ieri poi Dom[en]ica sette del corr[ent]e [c. 25r] mese di Feb[brar]o verso l'ore 20 in c[irc]a, nel m[entr]e Io stavo colcato nel letto in casa mia, ven[n]e il mag[nifi]co sud[ett]o Sindaco, e mi disse, vieni con me tu, e mi portò nella piazza, dove vi ritrovai il Capo eletto Lorenzo Cigliano, ed il Cancelliere Lonardant[oni]o Nardand[re]a con molti Cittadini, e mi ordinarono, che avessi gettato il banno, che si aveva d'appicciare la Candela per il partito dell'oglio, ed Io li risposi, non si può appicciare d[ett]a Candela, p[er] che il Capitano non mi volse dare ieri sera la licenza, p[er] che doveva p[ri]ma venire decretato dal S[igno]r Consultore, ed intesono il Capo eletto chiecò¹⁰⁰ la capò, ed il Sindaco mi disse, non ci bisogna licenza, fa come diciamo noi: getta il banno, e non ci vuole altro, e così sentendo io gettai p[ri]ma il banno, e poi appiccai la Candela sud[ett]a nella piazza, con l'assistenza delli sud[ett]i mag[nifi]ci Sindaco, e Capo eletto, ed il Cancelliere, che scrisse d[ett]i atti dell'accenz[ion]e del partito dell'oglio, e restò a dom[en]ico Paduano, ch'oggi ho veduto, che vendeva ooglio, e finita, e stutata¹⁰¹ d[ett]a Candela, mi diede ord[in]e il Sindaco, che avessi gettato altro banno, che nessuno avesse venduto ooglio senza sua licenza, ed Io p[er] obbedire a tal ordine lo gettai detto ban[n]o, e questo è q[uan]to Io so, e posso dep[or]re ed è la verità.

Int[errogatus] de Causa sc[ienti]æ, et de loco, et tempore d[ixi]t o[m]nia præd[ict]a scire p[er] modum, ut sup[er]a, q[ui]a scit, vidit, et interfuit.

Interrogatus de contestibus dixit lo può [c. 25v] deponere il Sig[no]r d. Giuseppe Orsone (?), Nicola Rinalso, Donato di Giuseppe Matera, Gio[vanni] Ant[oni]o Camardo, ed altri

Signum crucis

Belletti Gub[ernator]
Ferrara Act[uari]s

Die nona m[ensi]s Feb[ruar]ij 1751 Craci, et coram eod[em] Gub[ernator]e

Donato di Giuseppe Matera di questa T[er]ra di Craco, dice essere massaro di campo¹⁰², d'età sua d'anni 36 in c[irc]a, ut d[ixi]t. Test[is] citatus, relatus, et med[i]o eius Iur[ament]o int[errogatu]s et exam[inatu]s super p[rese]nti inf[ormation]e, et p[ri]mo

Int[errogatu]s che sa, e può dep[or]re esso test[imoni]o della giurisdiz[ion]e usurpata a questa Corte circa il partito dell'oglio, e controvenz[ion]e del mandato spedito p[er] la med[esim]a causa ad istanza di Gius[epp]e Mormando, dica da chi, p[er] ord[in]e di chi, come, q[uan]do, dove, in che modo, p[er] qual causa dica la verità.

⁹⁹ - *Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli accademici della Crusca ed ora novamente corretto ed accresciuto dall'abate Giuseppe Manuzzi*, tomo primo parte seconda, Firenze 1836, p. 1481: «§. LXI gettare la scomunica, vale Pubblicarla [...] LXII nel senso medesimo dicesi Gettare un bando, e simile».

¹⁰⁰ -Da "Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce: «chicare - significato in italiano: piegare. etimologia: dal verbo latino "plicare": stesso significato. "chicare l'occhju": strizzare l'occhio "chicare lu chesciune": piegare, raccogliere il lenzuolo. Varianti: chiecare (in altre località)»

¹⁰¹ - stutare = spegnere; dal latino *extutare*.

¹⁰² - <http://www.lacittadelluomo.it>: «Nella masseria di un signore il massaro di campo dirigeva il lavoro dei coloni e dei garzoni, salariati ed ordinati gerarchicamente...».[Internet] Massaro di campo: colui che esercitava direttamente l'attività agricola.

D[ixi]t: Sig[no]r Gov[ernato]re su di q[ua]nto V[ostra] S[ignoria] mi domanda quel che so, e posso dep[or]re si è, come stando in Piazza Domenica passata sette del corrente mese di Feb[rar]o, ed anno 1751 verso l'ore venti in c[irc]a viddi appicciare la Candela del partito dell'oglio al Serviente [c. 26r] della Corte Gius[epp]e Chiumiento in presenza del mag[nifi]co Sindaco Gio[vanni] Romano, e del Capo eletto Lorenzo Cigliano, e l'atto di d[ett]a accenz[ion]e si scriveva dal Cancelliere dell'Uni[versi]tà Lonardo Ant[oni]o Nardand[re]a, ed intesi offrire (?) li prezzi di d[ett]o partito dell'oglio a dom[enic]o Paduano, ed in d[ett]o atto dell'accenz[ion]e venne Gius[epp]e Mormando, il q[ua]le era il partitario di d[ett]o oglio, e dal med[esim]o si era venduto p[ri]ma pacificam[en]te, e disse siatemi testimonij, che questa Candela non si può appicciare, st[ant]e che a d[ett]i mag[nifi]ci Am[m]inistratori dell'Uni[versi]tà era stato notificato mandato penale ad istanza del med[esim]o Mormando, spedito da questa Corte, che non si fusse appiccata d[ett]a Candela, in[n]ovato cos'alcuna, e che il partito sud[ett]o era rimasto nell'ultima Candela a d[ett]o Gius[epp]e Mormando, fatta da d[ett]a mag[nifi]ca Uni[versi]tà, ed è la verità di q[uel]lo che io so, e posso deporre.

Int[errogatu]s de causa sc[ienti]æ, et de loco, et temp[or]e d[ixi]t o[m]nia prædicta scire p[er] modum, ut sup[r]a, q[ui]a scit, vidit, audivit.

Interrogatus de contestibus d[ixi]t lo può dep[or]re il Serviente Gius[epp]e Chiumiento, Nicola Rinaldo, Gio[vanni] Ant[oni]o Camardo, ed altri

Signum Crucis

Belletti Gu[bernato]r

Ferrara Act[uariu]s

[c. 26v]

Eodem rep[erit]o die ibidem et coram eodem &c.

Antonio Camardo di questa T[er]ra di Craco, dice esser massaro di campo, d'età sua d'anni 25 in c[irc]a, ut d[ixi]t. Test[is] citat[us], relatus, et med[i]o eius Iur[ament]o int[errogatu]s et exam[inatu]s super p[rese]nti inf[ormation]e, et p[ri]mo

Int[errogatu]s che sa, e può dep[or]re esso test[imoni]o della giurisdiz[ion]e usurpata a questa Corte circa il partito dell'oglio, e controvenzione del mandato spedito p[er] la med[esim]a causa ad istanza di Gius[epp]e Mormando, dica da chi, p[er] ord[in]e di chi, come, q[uan]do, dove, in che modo, e p[er] qual causa dica la verità.

D[ixi]t: Sig[no]r Gov[ernato]re la verità di q[ue]llo V[ostra] S[ignoria] mi domanda ed io so, e posso dep[or]re è questa, come Dom[eni]ca sette del corrente mese di Feb[rar]o, ed anno 1751 verso le ore venti in c[irc]a in occasione, che Io stavo nella piazza, che il mag[nifi]co Sindaco Gio[vanno] Romano, e Lorenzo Cigliano Capo eletto fecero appicciare la Candela p[er] il partito dell'oglio, che sin dalli principij di Gennaro prossimo scorso ne stava in pacifico possesso Gius[epp]e Mormando, come ultimo offerente nell'ultima Candela appiccata sin dal d[ett]o mese di Gennaro dalli mag[nifi]ci Am[m]inistratori di questa Uni[versi]tà, come in effetto in presenza mia il Serviente Giuseppe Chiumiento l'appiccò, e dopo appiccata e finita d[ett]a Candela restò d[ett]o partito dell'oglio a dom[enic]o Paduano, e dopo il sud[ett]o Sindaco Gio[vanni] Romano, ed eletto Lorenzo Cigliano ordinò al med[esim]o Serviente che avesse emanato il Banno, che nessuno avesse venduto oglio senza ordine del med[esim]o Sindaco, come così viddi che fece d[ett]o Serviente Chiumiento, con emanare ad alta voce, come è solito, il banno sud[ett]o, di più nello istesso atto, che si stava appiccando la [c. 27r] mentovata Candela viddi venire Giuseppe Mormando, il quale in publico si fè testimonianza p[er] d[ett]a accenzione di Candela fatta p[er] causa, che, secondo intesi dire di non potersi appicciare la d[ett]a Candela, stante che era d[ett]o partito ad esso Mormando restato nell'ultima accenzione fatta fin dalli principij di Gennaro, e che ciò era controvenzione, st[ant]e l'ordine penale notificato a d[ett]a Uni[versi]tà da q[ue]sta Corte ad istanza del mentovato Mormando, che non si fusse accesa altra nuova Candela e gl'atti di

d[ett]a accenzione della Candela del partito dell'oglio furono fatti dal Cancelliere Lonard'Ant[oni]o Nardand[re]a che vi assistì ancora, ed è la verità.

Int[errogatu]s de causa sc[ienti]æ, et de loco, et temp[or]e d[ixi]t præd[ict]a scire p[er] modum, ut sup[r]a, q[ui]a scit, vidit, audivit, et interfuit.

Interrogatus de contestibus d[ixi]t lo può dep[or]re il Serviente Gius[epp]e Chiumiento, Nicola Rinaldo, Donato Matera, ed altri.

Signum crucis

Belletti Gub[ernato]r

Ferrara Act[uariu]s

Il Coadiutore della Corte fa istanza che si voglia ordinare al mag[nifi]co M[ast]ro d'atti di essa, che faccia fede di verità, se l'Amm[inistrato]ri dell'Uni[versi]tà di Craco Gio[vanni] Romano Sindico, e Lorenzo di Nicola Cigliano Capo eletto, siano soliti di commettere tali e simili delitti d'usurpata Giurisd[izio]ne preintendendo che li giorni passati furono per altra usurpa[zio]ne di Giurisdizione citati ad informandum, e cossì fa ist[anza] modo meliori &c.

Die decima quarta m[ensi]s Feb[ruar]ij 1751 Craci

Fiat petita fides u[niver]sitatis p[er] mag[nificu]m Act[uariu]m [...?]

Belletti Gub[ernato]r

[c. 27v]

Si fa fede da me qui sotto scritto Actuario di questa Ducal Corte della Terra di Craco, qualmente avendo perquisito gli atti Ci[ivi]li, e Criminali, nel Archivio di questa medesima Ducal Corte, fra l'altri atti ò ritrovato un processo corrente criminale ad istanza di Francesco Gian[n]ini sotto il dì tre di decembre del prossimo ultimo scorso an[n]o 1750, ed ad istanza similmente del mag[nifi]co Coadiutore di questa istessa Corte p[er] li mag[nifi]ci Gio[vanni] Romano Sindico, e Lorenzo Cigliano Capo eletto di usurpata Giurisdizione di questa Ducal Corte p[er] l'accenzione della Candela temerariamente fatta, et in dispretum delli ordini di questa med[esim]a Corte. Colla Citazione ad Informandum fatta alli med[esim]i Cigliano, e Romano p[er] la d[ett]a Causa, e colla Citazione similmente ad dicendum causam quare non debent solvere penam, Controventionis in mandato contemptam spedita sotto il dì quindici di questo corrente mese di Febraro, e notificate alli sud[ett]i Cigliano, e Romano. Ed in fede

Ferrara act[uariu]s

[c. 28r]

Curia Coadiutor instat rubricatos in p[re]s[en]ti
processu de usurpata iurisdic[ione], et verbis
summa temeritate prolatis erga hanc
Curiam Ducalem, in comparitione præ=
sentata in ipsamet Curia p[er] magnificos Joan=
nem Romano Sindicu[m], et Laurentiu[m]
Cigliano P[ri]mum Electu[m], scripta manu
Leonardi Antonij Nardan[toni]o, Cancellarij
eiusdem Universitatis, citari, et capi,
et respectu controventionis mandati spreti
expediti per hanc eande[m] Curiam, ad instant[iam]
Josephi Mormando, instat citari controven=
tores ad dicendum causam quare, non de=

bent solvere penam in dicto mandato con=
tentam, sic instat &c. modo meliori &c.

[c. 29r]

Præsentata per comparentem sub die tertia m[ensi]s Xbris 1750 Craci et in fidem

Ferrara Act[uari]s

Nella Ducal Corte della T[er]ra di Craco comparisce Francesco Giannini della med[esim]a, e dice come esendosi [sic!] da questa Un[iversi]tà Iuris ordine servato le subasta[zio]ni p[er] chi volesse vender l'olio a Cittadini meno de gli altri, ed essendo nell'ultima accenz[io]ne rimaso [sic!] cotal peso al Comp[aren]te coll'obbligo di venderlo a cavalli diece il pignatello sino ai 15 di gmbre, e da i sedici di gmbre sino ai cinque di questo mese di Xmbre a cavalli otto, e da i sei di questo mese sino all'ultimo a cavalli diece | principiato detto partito a quattro di gmbre | sente che l'Università voglia presentem[en]te ricevere nuova offerta, e venire a nuova accenz[io]ne: e comeché cotal passo sarebbe p[er] ogni verso irregolare, non competendo più all'Università questo beneficio perché res non integra; ricorre p[er] ciò dalla med[esim]a Corte, e fa istanza spedirsi mandato penale a d[ett]a Università che non procedesse ad atto alcuno; e che se vuole sperimentare sue ragioni comparisca in questa Corte, p[er]ché allora viste e discusse le ragioni di amendue le parti, possa decretare, se si possa dar luogo a nuovo additamento, o se no si possa, volendo il Comparente esser inteso in tutto, in altro caso dicendo di nullità di ogni atto: Così dice, e fa istanza, protestandosi di tutte le spese circa &c. circa præjud[iciu]m &c. salvis &c. et omni modo meliori.

Die tertia m[ensi]s Xbrij 1750 Craci &c.

Per Curiam prædictam Terræ Craci, eiusque Dom[inu]m Gub[ernatore]m visu suprascripta Comparitione fuit provisum, et decretum [c. 29v] q[uo]d Mag[nifi]ci de Regimine huius prædictæ Universitatis sub pena ducator[um] quinquaginta per quemlibet &c. Ducali Cameræ, et Curia &c, nihil in[n]ovent, nec in[n]ovare faciant circa accentionem Candelæ olei, et sub pœna nullitatis, et invaliditatis actus, et in biduo proponant eor[um] Iura, si quæ h[ab]ent, in hac Curia ad finem &c. verum &c. et intimetur, ac atque expediatur ordo in forma.

Belletti Gub[ernatu]r

Ferrara Act[uari]s

Eodem supradicto die Craci &c.

Per me infrascriptum &c. suprascriptum
Decretum fuit Iudicialiter
Notificatum Joan[n]is Romano Sindico,
et Laurentio Cigliano Capiti
electo Personaliter habito in
Curia, et in fidem &c.

Ferrara Act[uari]us

[c. 30r]

De Mandato Ducalis Curiae Terrae Craci

Servienti di nostra Corte ad istanza di Francesco Gian[n]ino sive &c. fate ordine, e mandato ai Mag[nifi]ci del Regimento di questa Università, che alla pena di docati 50 per ciascaduno [sic!] Ducali Cameræ, et Curiae &c. dalla notificazione del presente non ardiscano mo[dif]icare, né far mo[dif]icare cosa alcuna circa la nuova accenzione, ed offerta del oglio, che si presentisce, e vantansi fare, anche sotto pena d'invalidità, e nullità d'atto, e che volen[d]o d[ett]a Università isperimentare le sue raggioni, comparisca in questa Corte, a proponerle, affinché intese le raggioni dell'una, e l'altra parte, possa compartire quella Giustizia che compete, si guardino del contrario sotto dette pene, alius &c. verum &c. dantes &c. mandantes &c. intim[a]tis, et in forma referatis. Datum Craci sub die tertia m[ensi]s Xbris 1750.

Belletti Gub[ernato]r

Intimandi sunt
Gio[vanni] Romano Sindico
Lorenzo Cigliano Capo eletto
Donato Mora, ed altri eletti

Philippus Ant[oni]us Ferrara Act[uari]us

[c. 30v]

Eodem rep[eti]to die Craci &c.
Joseph Chiumento ordinarius Serviens
huius Ducalis Curiae cum Iuram[ent]o
retulit mihi subscripto &c. se hodie
dicto die intimasse, et notificasse re-
trospectum mandatum Io[an]n[i] Ro-
mano Sindico, et Laurentio Ciglia-
no Capiti eletto Personaliter
eisque reliquisse copiam, et in fide.
p[rese]ntibus p[ro] Testis Nicolao Forgiione, et
Vito Mastronardi. Ferrara Act[uari]us

[c. 31r]

Die tertia M[ensi]s Xbris 1750 Craci, et coram d[omi]no Governatore costituiti p[er]sonaliter Francesco Giannini, e Domenico Ferrauto di questa pred[ett]a T[er]ra di Craco, li quali spontaneam[en]te non p[er] forza, o dolo alcuno, ma di libera, e spontanea loro volontà asseriscono in presenza n[ost]ra, qualm[en]te essendo già ad esso Costituto Francesco Giannini fin dal p[ri]mo 9bre del corr[ent]e anno 1750 restata nell'ultima accenz[ion]e della Candela fatta da q[ue]sta mag[nifi]ca Uni[versi]tà il partito di vender oglio, come dall'offerta p[rese]ntata in questa Corte in potere di V[ost]ra S[ignoria] Sig[no]r Gov[ernator]e di vendere d[ett]o oglio dal p[ri]mo di d[ett]o mese di 9bre a tutto Xbre corr[ent]e, p[er] che da d[ett]a mag[nifi]ca Uni[versi]tà si pretendeva oggi sud[ett]o dì 3 del corr[ent]e allumare la Candela p[er] l'imposiz[ion]e sopra d[ett]o oglio p[er] tutto l'an[n]o, o sia p[er] la sesta¹⁰³ p[er] d[ett]i due mesi, non ost[ant]e il tempo elapso di un mese e tre giorni, e più secondo la rata di d[ett]i due mesi

¹⁰³ - Bollettino delle sentenze emanate dalla Suprema commissione per le liti fra ... ,1802, p. 482: «1. Se dovesse abolirsi la sesta dell'olio, che poi dal Principe di Torella era stata ridotta a settima», e a p.483: «La Commissione sul primo articolo ha considerato, che la prestazione della sesta o settima dell'olio non proveniva che dalla molitura de' trappeti feudali, ne' quali l'ex-feudatario esercitava anche il diritto proibitivo.»

d'essi costituiti q[uate]nus si poteva am[m]ettere, il che non vedono, come ne meno si può, [...?] essi Costituti, cioè è d[ett]o Giannini p[resen]te e d[ett]o Dom[eni]co Ferrauto consocio, tanto più che dal Gius[epp]e Morma[n]do d[ett]a sesta si era imposta a cavalli diece, q[uan]do doveva essere cavalli due meno d'essi [...?] Costituti li quali per tutto li cinque del corr[ent]e secondo l'offerta sud[ett]a dovevano vendere a cavalli otto e detto Mormando doveva vendere a cavalli sei. Al tutto vedendosi da essi Costituti essere in loro frode, ed in preg[iudizi]o de Cittadini, ricorsero [...?] questa Ducal Corte facendo ist[anz]a che circa d[ett]o partito non si fusse in[n]ovato cosa alcuna e che p[er]ciò si fusse fatto mandato penale [c. 31v] a d[ett]a Uni[versi]tà, e suoi mag[nifici] Regim[entarij], che circa d[ett]a accensione non avessero in[n]ovato, ne fatto in[n]ovare cosa alcuna alla pena di docati 50 ducali Cam[eræ] et Curia, come in effetto si ordinò da questa Corte, e non ost[ant]e d[ett]o ordine in scriptis li med[esim]i mag[nifici] del Regimento sud[ett]o si p[rese]ntarono in questa Corte nella presenza di V[ostra] S[ignoria] ed avanti li testimonij, e volendo oretenus da V[ostra] S[ignoria] [...?] licenza di appicciare d[ett]a Candela, dall'I[llustre] Sig[no]r Gov[ernator]e non solo non se li diedi licenza alcuna, ma di vantaggio si protestò con dire in presenza de' testimonij Io non posso darvi licenza, rispondete in scriptis, e poi dalla risposta vi si farà quella giustizia, che vi compete, ed avendo li med[esim]i replicati a dargli la licenza, altrim[en]ti andavano essi ad appicciare d[ett]a Candela essendo affare dell'Uni[versi]tà, e non spettante ad V[ostra] S[ignoria], ma alli med[esim]i, come amministratori, mag[gior]e che rendino in utile del publico. V[ostra] S[ignoria] rispose. Io non voglio, ne posso darvi licenza se p[ri]ma non si vede p[er] giustizia, anzi mi protesto in presenza delli testimonij p[rese]nti, che vi sono, cioè m[agnific]o Dom[eni]co Ant[oni]o Matera, e Dom[enic]o Forgione, che non appicciate d[ett]a Candela, ma vi è preg[at]o molto, e non vi lagnate di me in appresso. Ma p[er]ché non ost[ant]e d[ett]a protesta, negativa ed ordini di V[ostra] S[ignoria] d[ett]i mag[nifici] Reg[itor]ij niun conto facendo de vostri ordini oretenus et in scriptis, subito andarono a controvenire d[ett]i ord[in]i ed appicciare la Candela sud[ett]a. [...?] se ne fan[n]o q[uel]la, dixerunt si [...?] ne facciamo q[ue]re la criminale contro li sud[ett]i, e vogliamo che se ne pigli diligente informo (?) ed eseguirsi per la pena (?) Intimati (?) chi po[ss]o no dep[or]re le cose sud[ett]e d[ixi]t lo po[ss]o no dep[or]re o Dom[eni]co Antonio Matera, [c. 32r] Dom[enic]o Forgione, ed altri.

+ Segno di croce di Fran[cesc]o Giannini, che querela come s[opr]a

+ Segno di croce di Dom[eni]co Ferrauto, che q[ue]re la come s[opr]a

Belletti Gub[ernator]

Ferrara Act[uari]us

[all'inizio nel margine destro della carta] : Die 3 m[ensis] Xbre 1750 de, et super expositis in pr[esen]ti q[ue]re la diligens [cap[iatu]r inf[ormati]o ad finem &c. et exped[it]a citatio ad testes in forma &c. Belletti Gub[ernator]

Die tertia mensis Xbrtis 1750 Craci

Per Curiam prædictam Terræ Craci, eiusque Dom[in]um Gub[ernator]em visa supradicta q[ue]re la fuit provisum, et decretum, quod de et sup[er] expositis diligens capiatur Informatio ad finem &c. et expedit[ur] citatio ad testes in forma, et ita prov[isu]m

Belletti Gub[ernator]

Ferrara Act[uari]us

[c. 33r]

Die 3 m[ensis] Xbris 1750 Craci p[rese]nta[ta] per p[re]m competenem &c. et in fidem

Ferrara Act[uari]us

Nella Ducal Corte della T[er]ra di Craco comparisce il Coadiutore della med[esim]a, e dice come l'è pervenuta la notizia, che li Mag[nifici] Regimentarij dell'Uni[versi]tà, Gio[vanni] Romano Sind[i]co, Lorenzo Cigliano Capo Eletto, e compagni hanno contravenuto all'ordine penale loro notificato che non avessero arditi [sic!] d'appicciare la Candela del partito dell'oglio, quest'oggi 3

del corrente Dicembre sotto pena di doc[a]ti 50 p[er] cadauno e dalli med[esi]mi in spreto facendone niuno conto procederono all'accenzio]ne sud[dett]a, anzi di vantaggio hanno li sud[ett]i Regimentarij usurpato la Giurisdiz[i]o]ne di essa Corte per aver praticato tal atto senza licenza del Sig[no]r Gov[ernato]re, a cui sebbene ce l'avessero richiesta, loro fu in presenza de testimonij negata. Fa perciò is[tan]za che se ne voglia accapare¹⁰⁴ diligente informaz[i]o]ne non solo della contravvenz[i]o]ne e spreto mandato¹⁰⁵, ma anche dell'usurpata giurisdiz[i]o]ne, et conflitto castigarsi ut iura mandant per d[ett]a usurpaz[i]o]ne, e per la d[ett]a contravvenz[i]o]ne eseguirsi la pena contenuta nel mandato, e cossì dice, e fa ist[anz]a. Salvis alijs &c. modo meliori &c.

Die tertia m[ensi]s Xbris 1750 Craci &c.

Per Curiam præd[icta]m T[er]ræ Craci. Eiusque D[omi]num Gub[ernatore]m visa superdicta q[uere]la fuit prov[isu]m, et dec[retu]m q[uo]d de et super expositis diligens cap[iatu]r informatio ad finem &. et ita &c. et expeditur cit[ati]o ad testes in f[orm]a

Belletti Gub[ernat]or
Ferrara Act[uari]us

[c. 34r]

De Mandato Ducalis Curiaë Terræ Craci

Incumbe a questa nostra Corte avere le qui sotto scritte Persone che però li facciamo il presente, col q[ua]le li dicemo, ed ordinamo, che subito post &c. alla pena di docati 25 p[er] ciascaduno Ducali cameraë, et Curiaë debbano personalmente conferirsi accanto di noi in questa Corte luoco solito di nostra residenza, a deponere lo che saran[n]o interrogati sopra alcune cose moventino la nostra mente, e subito informati siano, saran[n]o colla celerità possibile disbrigati, e licenziati. Si guardino del contrario sotto d[ett]a pena &c. alias &c. dantes &c. mandantes &c. citetis, et in Forma referatis. Datum Craci sub die tertia m[ensi]s xbris 1750

Belletti Gub[ernat]or

N.J.C.F.V.B

P. Domenicant[oni]o Matera

P. Domenico Forgione

P. Mag[nifi]co Fabrizio Nigro

P. Gius[epp]e Chiumiento

Filippus An[oniu]s Ferrara Act[uari]us

[c. 34v]

Eodem rep[eti]to die Craci &c.

Joseph Chiumiento ordinarius Serviens

huius Ducalis Curiaë cum Iuram[ent]o

retulit mihi subscripto &c. se hodie

rep[eti]to die citasse rep[eti]tos Testes eo

modo, et forma prout retro

Sunt signati, et in fidem

Ferrara Act[ua]r[iu]s

¹⁰⁴ - Ricordo che Accapare significa condurre a Capo, a termine (portoghese: acabar; francese: achever).

¹⁰⁵ - Spreto mandato si può tradurre come ingiunzione "disprezzata" oppure "non curata"

[c. 35r]

Die quarta mensis Xbris 1750 Craci, et coram Domino Gubernatore
Domenicantonio Matera di questa Terra di Craco dice essere Maestro Fabricatore d'età sua
d'anni 26 in circa ut dixit, Testis Citatus, Relatus, et medio eius Iuramento interrogatus et
esaminatus super presenti informatione, et primo

Interrogatus esso Testimonio che sa della controventione, et spreto mandato fatto a questa
Corte, dica da chi, come, quando, dove, in che modo, e per quale causa dica la verità.

Dixit Signore la verità di quello Vostra Signoria mi domanda, ed io so, e posso deponere, è
questa come alli tre di questo corrente mese di Xbre verso l'ore¹⁰⁶ 23 in circa, ritrovandomi io in
questa Corte per miei affari, perché Francesco Gianini Principale, e Domenico Ferrauto
pleggio¹⁰⁷, e consocio del partito dell'oglio ad essi restato nell'ultima accensione della Candela
fatta da questa Università per due mesi cioè dal primo Xbre per tutto Xbre, intesero che da
della Università si voleva fare innoiazione con appicciare nuova Candela circa detto partito,
in dove si ritrovavano, e si ritrovano nel possesso, comparvero li medesimi Gianino, e Ferrauto
con istanza formaliter, ed in presenza mia da questa Corte si ordinò alla detta Magistrica
Università con mandato penale, che la detta Università non avesse innoiato, né fatto
innoiare cosa alcuna circa il partito, ed accensione sudetta, quale subito notificato alla
medesima Magistrica Università, e suoi Magistrati Amministratori, cioè Gio: Romano
sindico, e Lorenzo Cigliano Capo eletto, li medesimi nell'istesso tempo si portarono in questa
medesima Corte, dove io ancora stavo con il Magistrico Domenico Forgione, e giunti in questa
Corte nella presenza di Vostra Signoria incomingiarono a sgridare, dicenno che Vostra
Signoria non poteva far detto ordine, mentre non entrava nell'affare dell'Università, ma [c.
35v] questo spettava ad essa medesima, e però volevano da Vostra Signoria Signor
Governatore la licenza di poter andare ad appicciare la detta Candela, e da Vostra Signoria si
rispose: Rispondete colla comparsa formiter, come sono comparsi li sudetti Gianino, e
Ferrauto, che vi farò quella Giustizia che vi compete, mentre oretenus da me contro l'istanza
formiter, e mandato non posso dar licenza, e detti Magistrati Amministratori ripigliarono
dicendo. Mo andamo ad appicciare detta Candela, perché questo spetta a noi, e Vostra
Signoria si protestò con queste parole: Io non posso darvi licenza oretenus, come ho detto, e
però non andate ad appicciarla perché se andate ad appicciarla senza primo rispondere colla
comparsa in scritti, e vedersi di Giustizia, controvenite al mandato penale notificatovi, ed è
nostro pregiudizio, e perciò in presenza delli presenti testimonij io mi protesto che voi non fate
indicazione alcuna, stante non posso, né voglio darvi licenza oretenus, se prima non si risponde,
e si vede di Giustizia, e l'istessi Magistrati Amministratori sentenno ciò risposero l'andiamo
ad appicciar noi, come in effetto subito se ne andarono nella piazza, e siccome ho inteso dire
subito appicciarono detta Candela per la sesta, ossia altro circa detto partito dell'oglio, anzi
dal sudetto Domenico Forgione si presero gli atti da questa Corte per la causa sudetta richiesti
dal Capo eletto per risponderci, i quali se ci anno risposti, o no io non so cosa alcuna, ed è la
verità de causa scientiæ et de loco, et tempore dixit, et deposuit per modum ut supra quia scit,
vidit, et audivit, et interfuit.

Interrogatus de contestibus, dixit lo può deponere il sudetto massaro Domenico Forgione, ed
altri

Signum crucis

Belletti Gubernator

Ferrara Actuarius

¹⁰⁶ - Il giorno iniziava alla sera, al tramonto, per cui alle ore calcolate modernamente a partire da mezzanotte, occorre aggiungere le ore dal tramonto alla mezzanotte. A Craco il giorno di dicembre dura circa nove ore e mezzo, per cui il sole tramonta intorno alle 17 e sorge intor alle 7 e 30 no Per cui, il quattro di dicembre le ore 23 corrispondono all'incirca alle attuali ore 16.

¹⁰⁷ - cioè mallevadore

[c. 36r]

Die quinta mensis Decembris 1750 Craci, et coram Domino Gubernatore

Domenico Forgione di questa Terra di Craco dice essere Massaro di Campo d'età sua d'anni 42 in circa ut dixit, Testis Citatus, Relatus, et medio eius Iuramento interrogatus et examinatus super presenti informatione, et pmd(?)

Interrogatus esso Testimonio che sa della controventione, et spreto mandato fatto a questa Corte, dica da chi, come, quando, dove, in che modo, e per qual causa dica la verità, dixit Signore la verità di quello Vostra Signoria mi domandi, ed io so, e posso deponere, è questa come, in occasione che io mi ritrovavo in questa Corte in presenza vostra l'altro giorno tre di questo corrente mese di dicembre, ed anno mille settecento cinquanta, verso le ore 23 in circa dove vi stava ancora Mastro Domenicantonio Matera per i suoi affari, so benissimo che Francesco Gianini principale partitario dell'oglio, e Domenico Ferrauto suo consocio, perché ebbero notizia che dalla Mag[nifica] Uni[versità] di questa predetta Terra rispetto al partito sud[ett]o si voleva far in[no]vazione con accendere in d[ett]o giorno, ed ora la candelina per la sesta, o per qualche altro fine, li medesimi Gianino e Ferrauto partitarij vennero in questa Corte, e presentarono istanza formiter, domandando che si fusse ordinato a d[ett]a Università che non avesse in[no]vato, né fatto in[no]vare cosa alcuna, né fatta accensione veruna per causa del d[ett]o partito d'oglio, che loro tenevano, e tengono in virtù dell'ultima accensione, ed offerta fatta, ed anche in virtù d'obbligo penes acta da essi medesimi fatto in beneficio di d[ett]a Mag[nifica] Università come ho inteso dire, come in effetto, da Vostra Signoria si fe' mandato, ed ordine penale alli sud[ett]i Amministratori dell'Università, che non avessero in[no]vato, né fatto in[no]vare, né avessero fatto accensione alcuna rispetto a d[ett]o partito d'oglio, se prima non si vedeva di Giustizia, come dal d[ett]o ordine, a quale mi rimetto, quell'ordine si died' al Giurato¹⁰⁸ per farlo notificare a d[ett]i Amministratori dell'Università, come seguì, e subito fatta d[ett]a notificazione si portò in questa Corte avanti di Vostra Signoria l'Università, fra quali Lorenzo Cigliano Capo eletto, il quale entrato che fu, sgridando disse a Vostra Signoria Governatore [c. 36v] che questo ordine fattoci non dovevi Vostra Signoria farlo, né aveva sussistenza perché essendo affare dell'Università Vostra Signoria non poteva ordinarlo, stante che spettava ad essa medesima Università di procedere all'accensione sud[ett]a, e non poteva essere impedita, e da Vostra Signoria Signor Governatore si rispose, queste parole, io posso farlo sempre che la parte mi à presentata l'istanza form[al]iter, e detto Lorenzo Cigliano capo eletto rispose Vostra Signoria Signor Governatore mi dia licenza d'appicciare la Candela per l'offerta dell'oglio, altrimenti mo andamo ad appicciarla, ed Vostra Signoria rispose, io non posso dare la licenza oretenus, perché vi è l'istanza form[al]iter presentata, e se prima voi non replicate con altra istanza form[al]iter, per poi fare quella giustizia che compete, e perciò mi protesto in presenza di questi Testimoni di non darvi licenza veruna d[ett]o Affare, senza che prima ci rispondete, ed inteso ciò d[ett]o capo eletto, ed Amministratori sud[ett]i subito se ne uscirono da questa Corte murmurando, e dicendo che mo l'andamo ad appicciare, giaché Vostra Signoria non ci voi dare la licenza, e non ostante che ferno [sic!] pigliare gli atti di d[ett]a causa da me per risponderci, come feci, ed Vostra Signoria Signor Governatore me li consignò, e li diedi alli medesimi, e proprio in mano di d[ett]o capo eletto per risponderci, pure, come ho inteso, non solo appicciorono la Candela sud[ett]a, controvenendo alli ordini di Vostra Signoria, ma ne meno ci anno replicato, ed è la verità de causa scientiæ et de loco, et tempore dixit, et deposuit per modum ut supra.

Interrogatus de contestibus, dixit quel tanto che si è deposto da me, si può ancora deponere da Mastro Domenicantonio Matera, ed altri

Belletti Gubernator

Ferrara Actuarijs

¹⁰⁸ - Si tratta di Giuseppe Chiumento

[c. 37r]

Die duodecima m[ensi]s Xbris 1750 Craci, et coram D[omi]no Gub[ernato]re

Mag[nifi]co Fabrizio Nigro di questa T[er]ra di Craco, dice esser Terracciano, d'età sua d'anni 36 in c[irc]a, ut d[ixi]t, Testis Cit[at]us, Relat[us], et med[i]o eius Iur[ament]o int[errogat]us et exam[inat]us p[ri]mo

Int[errogat]us esso Test[imoni]o che sa della in[n]ovaz[i]one fatta del partito dell'oglio, dica da chi, come, q[uan]do, dove, in che modo, e p[er] qual causa dica la verità,

d[ixi]t Sig[nor]e la verità di quello V[ostra] S[ignoria] mi domanda, ed io so, e posso deponere è questa, come mi ricordo, e so benissimo, che alli tre del corr[ent]e mese di Xbre corrente 1750 verso l'ore ventitré in c[irc]a nel m[entr]e stavo alla Piazza in mia presenza, e di molti altri Cittadini viddi, che dalla Mag[nifi]ca Uni[versi]tà, e suoi Amministratori si appiccò la Candela sopra la sesta del partito dell'oglio, ma se sopra li due mesi di Gian[n]ini, e Ferrauto, o per tutto l'anno io non lo so, tanto, che il sud[ett]o Dom[eni]co Ferrauto, e suo figlio mi cercarono il calamaio, e ce lo diedi, e notarono i testimonij, p[er] la sud[ett]a causa della accenzione, e si fe' testimonianza, ed è la verità verità de causa sc[ienti]æ, et de loco, et tempore d[ix]it, et dep[osu]it p[er] modum ut supra &c., q[ui]a scit, vidit, et interfuit.

Int[errogat]us de contestibus, d[ixi]t lo può ancora dep[one]re Domenico Paduano, ed altri

Io Fabrizio Nigro deposto come sopra

Belletti Gub[ernato]r

Ferrara Act[uari]s

[c. 37v]

Eodem rep[eti]to die ibidem, et coram eodem

Giuseppe Chiumento della Città di Capurso¹⁰⁹, al p[rese]nte in questa T[er]ra di Craco, dice fare il Serviente della med[esi]ma Corte, d'età sua d'anni 34 in c[irc]a. ut d[ixi]t, Testis Cit[at]us, Relat[us], et med[i]o eius Iur[ament]o int[errogat]us et exam[inat]us super p[rese]nti In fede et p[ri]mo

Int[errogat]us esso Test[imoni] che sa dello spreto mandato ed ordine di questa Corte, e dell'usurpata giurisdiz[i]one, dica da chi, come, q[uan]do, dove, in che modo, e p[er] qual causa, dica la verità,

d[ixi]t Sig[no]re la verità di quello V[ostra] S[ignoria] mi domanda, ed io so, e posso dep[one]re, è questa, come so benis[si]mo con d[ett]a occasione, che alli tre del corr[en]te mese di Xbre, ed anno 1750 p[er] ordine dell'Uni[versi]tà, e proprio dalli Mag[nifi]ci Sindaco Gio[vanni] Romano, e Lorenzo Cigliano Capo eletto, verso l'ore 23 in c[irc]a ven[ni] in questa Corte a cercarvi licenza p[er] parte de med[esim]i, che si doveva appicciare la Candela p[er] il partito dell'oglio, e gionto, che fui in questa Corte vi trovai V[ostra] S[ignoria] il mag[nifi]co m[ast]ro d'atti, Dom[eni]co Ferrauto, e Fran[ces]co Giannini, li q[ua]li ereno [sic!] venuti in questa Corte a presentare istanza che la d[ett]a mag[nifi]ca Uni[versi]tà non avesse appiacciata la d[ett]a Candela circa detto partito, e che non avesse innovato cos'alcuna, tanto, che V[ostra] S[ignoria] Sig[no]r

¹⁰⁹ - Capurso è una cittadina a 6 km da Bari.

Gov[ernato]re mi diede una [c. 38r] copia di mandato penale, ord[in]ante a d[ett]i mag[nifi]ci Amministratori, che non avessero accesa la Candela sud[ett]a, né in[n]ovato cos'alcuna circa il partito sud[ett]o, alla pena di doc[ati] cinquanta p[er] ciascuno, ed avendo causa in co[dest]o Erario, fussero comparsi [...?] in questa Corte, che se li faceva complim[en]to di giustizia, ed in fatti da me subito fu notificato alli sud[ett]i li quali subito si portarono da V[ostra] S[ignoria] Sig[no]r Gov[ernato]re in questa Corte ambedue, cioè d[ett]o Gio[vanni] Romano Sindico, e d[ett]o Lorenzo Cigliano Capo eletto, p[er] avere la licenza sud[ett]a e V[ostra] S[ignoria] li rispose che avessero replicati [sic!] a d[ett]o ordine m.e la licenza oretenus non poteva V[ostra] S[ignoria] darla, se prima non si vedeva iuris ord[in]e servato, di giustizia, e li med[esim]i risposero, già che V[ostra] S[ignoria] non ci vuol dare licenza, mo' andamo noi e facciamo detta accenz[ion]e come in fatti gionti alla piazza mi diedero ord[in]e che avessi appiccata la Candela, ed io perché mangio il pane di d[ett]a Uni[versi]tà, non os[ta]nte che sapevo, che V[ostra] S[ignoria] non l'aveva dato d[ett]o ord[in]e, pure p[er] non p[er]dere il pane e p[er] non sentire qualche cotano (?) dalli med[esimi] appicciai la Candela [c.38v] sud[ett]a, e perché vi era il vento l'appicciai avanti la casa di Pesaturo (?), ed è la verità de causa sc[ienti]æ, et de loco, et temp[or]e d[ix]it, et deposuit p[er] modum ut supra &c., q[ui]a scit, et interfuit.

Int[errogat]s de contestibus, d[ix]it lo può ancora dep[oner]e Gius[eppe] Mormando, mag[nifi]co Fabrizio Nigro, Dom[eni]co Paduano ed altri.

Signum crucis

Belletti Gub[ernato]r

Ferrara Act[uari]s

Die decimanona, m[ensi]s Xbris 1750 Craci, et coram D[omi]no Gub[ernato]re

Dom[eni]co Paduano di q[ue]sta T[er]ra di Craco, dice esser mrd.o (?) chiazziere¹¹⁰, d'età sua d'anni 42 in c[irc]a, ut d[ix]it, Testis cit[at]us, relat[us], et med[i]o eius Iur[ament]o int[errogat]s et exam[inat]s super p[rese]nti Informatione, et p[ri]mo

Int[errogat]s esso Test[imoni] che sa dello spreto mandato, controve[n]zione di ordini di q[ue]sta Corte, e dell'usurpata giurisdiz[i]one, dica da chi, come, q[uan]do, dove, in che modo, e p[er] qual causa, dica la verità, d[ix]it Sig[no]re in occasione, che io sto di casa vicino la Piazza, in dove io mi ritrovavo alli tre del corr[ent]e mese di Xbre di q[ue]sto corr[ent]e anno 1.750 con molte altre p[er]sone, verso l'ore ventitré in c[irc]a so benissimo, che il Giurato, e Gio[vanni] Romano Sindico, con Lorenzo Cigliano [c. 39r] Capo eletto appicciarono la Candela per la sesta del partito dell'oglio, che tiene Francesco Giannini, e Dom[eni]co Ferrauto, che è quanto so, e posso dep[one]re, ed è la verità de causa sc[ienti]æ, et de loco, et temp[or]e d[ix]it, et deposuit p[er] modum ut supra, q[ui]a scit, audivit, et interfuit.

Int[errogat]s de contestibus, d[ix]it lo può ancora dep[oner]e il mag[nifi]co Fabrizio Nigro, il Giurato Giuseppe Chiumiento, Giuse[pp]e Mormando, ed altri, che vi erano.

Signum crucis

Belletti Gub[ernato]r

Ferrara Act[uari]s

¹¹⁰ - GIUSEPPE GIACCO, Vocabolario napoletano: «chiazziere pizzaiolo.» FRANCESCO DE BOURCARD, Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti, Napoli 1857, vol. II, p.219: «Il Municipio [...] pose in giro un suo agente che chiamo il chiazziere, cioè l'esattore della piazza. [...] Il chiazziere correva da un capo all'altro le vie, era sopra ai venditori, tratteneva asini ed asinai e minacciando, percotendo sovente, riscuoteva un soldo da ciascun contadino, plebeo e venditore ambulante, sconoscendo talvolta chi lo avea pagato ed usando modi sempre villani e barbari.

un agente che il municipio mandava in giro per le piazze a riscuotere la tassa di ambulato e la licenza di vendere in un determinato luogo».

Il Coadiutore della Corte fa istanza citarsi li sudetti Rei ad informandum, aut capo per l'usurpata giurisdiz[ion]e, et ad dicendum causa quare non debent solvere penam in mandato contenta, ita instat &c. modo meliori

Viso processu ad querelas Francisci Giannini, et Mag[nifi]ci Curiae Coadiutoris, nec non viso mandato ducatorum quinquaginta per Ducalem Curiam terrae Craci, notificato Ioanni Romano Sindico, et Laurentio Cigliano primo electo Universitatis Terrae praedictae, de non accendendo Candela alijs oblatoribus pro venditione olej civibus ex causa, et causis, et expresse insta[n]dis per dictu[m] Giannini primum oblatorem, pro ut ex actis, et perpensis informatione capta, ac testium depositionibus, sum (?) noti quod praedictus Joannes Romano Sind[ic]us, et Laurentius Cigliano primus electus, citentur ad informandum de usurpata iurisdictione; dictae Curiae Ducalis pro accentione dictae candelae [c. 39v] dictis alijs oblatoribus temere facta, et in contemptum eiusdem, cum praedictis dicti primi oblatoris, et quoque citentur ad dicendum causam quare solvere non debent dictam penam Ducatorum quinquaginta ad beneficium Camerae Ducalis, et Curiae antedictae, et ita iure censeo

B. Giordano Cons[ulto]re

Die decima quinta mensis Februarij 1751 Craci &c.

Per Curiam praedictam Terrae Craci, eiusque Dom[inu]m Gub[ernator]em cum voto Domini Ordinarij sui Consultoris, viso Processu ad querelas Francisci Giannini, et Mag[nifi]ci Curiae Coadiutoris, nec non viso mandato ducatorum quinquaginta per Ducalem Curiam Terrae Craci notificato Joan[n]i Romani Sindico, et Laurentij Cigliano Capiti electo Univesitatis Terrae praedictae de non accendendo Candelam alijs oblatoribus pro venditione olei civibus ex causa, et causis, et expresse instatis p[er] dictum Gian[n]ini primum oblatorem prout ex actis, et p[er]pensis informatione capta, ac Testium depositionibus, fuit provisum, et decretum, quod praedictus Joan[n]es Romano Syndicus, et Laurentius Cigliano primus Electus citentur ad informandum de usurpata Iurisdictione dictae Curiae Ducalis pro accentione dictae candelae dictis alijs oblatoribus temeræ facta, et in contemptum eiusdem cum praedictis dicti p[ri]mi oblatoris, et quoque citentur ad dicendum causam quare solvere non debeant dictam poenam ducatorum quinquaginta ad beneficium Camerae Ducalis, et Curiae antedictae, et ita provisum, et expediatur Citatio in forma

Belletti Gub[erna]tor

Ferrara Act[uari]us

[c. 40r]

De mandato Ducalis Curiae Terrae Craci &c.

Servientibus nostris sive &c. ad instantiam Francisci Gian[n]ini, et Mag[nifi]ci Curiae Coadiutoris sive &c. Peremptoris citatis, et citando mandatis Ioan[n]em Romano Syndicum, et Laurentium Cigliano primum electum, quatenus p[ri]ma die iuris post &c. personaliter et ad poenam ducatorum sexaginta p[er] quemlibet Ducali Camerae, et Curiae &c. compareant, et comparere ha[be]ant, et debeant coram nobis in hac nostra Curia, ad informandum nos, et eandem super non[n]ullis causis mentem nostram digne moventibus, et signanter super informatione a ipsis capta, de usurpata Iurisdictione dictae Curiae Ducalis pro accentione dictae candelae dictis alijs oblatoribus temere facta, et in contemptum eiusdem cum praedictis dicti primi oblatoris ut ex actis &c.

Nec non citentur jidem Romano, et Cigliano ad dicendum causam quare solvere non debeant dictam poenam ducatorum quinquaginta ad beneficium Camerae Ducalis, et Curiae antedictae in mand[ato] contemptum (?) et hoc infra terminum dierum duorum Alia &c. caveant de contrario sub eadem, et poena, alias &c. dantes &c. mandantes &c. citatis, et intimatis, et in forma referatis.

Datum Craci sub die decimaquinta m[ensi]s Februarij 1751

C. et I. S. v[idelice]t

G[iovanni] B[iase] Belletti Gub[ernato]r

Mag[nifi]ci

Ion[n]es Romano Syndicus, et

Laurentius Cigliano p[rim]us Electus.

Philippus Antonius Ferrara Act[uari]us

[c. 40v]

eodem rep[eti]to die Craci &c.

Joseph Chiumento ordinarius servens hujus Ducalis Curiae cum Iuram[ent]o retulit mihi subscripto &c. se dicto die intimasse, et notificasse retroscriptam Citationem ad informandum, Mag[nifi]cis Ioan[n]i Romano Sindico Personaliter relicta copia praeTestibus Josepho Mormando, et Petro de Dominico Marcio, ac etiam Laurentio Cigliano p[ri]mo electo domi relicta copia in manibus eius mulieri prae Testibus, Donato Roviando, et Pasquale Colabella^m, et in fidem &c.

Ferrara Act[uari]us

Die decima septima m[ensi]s Feb[ruar]ij 1750 [sic!] Curia Craci

Instantia mag[nifi]ci Curiae Coadiutore, sive &c. et petente fuit accusata, prout accusatur p[ri]ma contumacia contra mag[nifi]cos de Regimine Un[iversit]is Ioannem Romano Syndicum, et Laurentium Cigliano p[ri]mum electum, citatos, relatos, et non comparentes in forma, et in fidem &c.

Belletti Gub[erna]tor

Ferrara Act[uari]us

Die decima octava m[ensi]s Feb[ruar]ij &c. Instante mag[nifi]co Curiae Coadiutore sive &c. et petente &c. fuit accusata, prout accusatur p[ri]ma contumacia pro poena in mandato contenta, ut ex actis &c. contra mag[nifi]cos de Regimine Un[iversit]is Ioannem Romano Syndicum, et Laurentium Cigliano p[ri]mum electum, citatos, relatos, et non comparentes in forma, et in fidem &c.

Belletti Gub[erna]tor

^m - ci sono ventitré Colabella nel Censo di Craco del 1753, ma non ho trovato nessuno con nome Pasquale.

Ferrara Act[uari]us

[c. 41r]

Die vigesima p[ri]ma, m[ensi]s Feb[ruar]ij 1751 non fuit accusata secunda, et ultima contumacia ob Testum Dominicum, et in fidem &c. Craci

Ferrara Act[uari]us

Die 22 mensis Feb[ruar]ij 1751 Craciu &c. Curia&c. . Instante mag[nifi]co Curia Coadiutore sive &c. et petente &c. accusata fuit, prout accusatur secunda, et ultima contumacia contra Ioannem Romano, et Laurentium Cigliano, citatos, relatos, et non comparentes in forma, et in fidem &c.

Ferrara Act[uari]us

Eodem suprad[ict]o die 22 mensis Februarij 1751 Craci &c. Curia pro trib[una]li sedente &c. . Instante mag[nifi]co Curia Coadiutore sive &c. et petente &c. accusata fuit, prout accusatur secunda, et ultima contumacia pro p[œ]na in mandato contenta contra Ioannem Romano, et Laurentium Cigliano, citatos, relatos, et non comparentes in forma, et in fidem &c.

Ferrara Act[uari]us

Et vocatis suprad[ict]is Ioanne Romano, et Laurentio Cigliano in Banca Iuris D.E. Curia sedentis pro Curia, et Trib[una]li p[er] extraordinarium Iuratum ipsius alta, et intelligibili voce, more p[re]conis, ut moris est, non comparierunt, nec aliquis pro ipsis; ideo fuerunt [c. 41v] contumaces reputati, prout reputant[ur] et in eor[um] contumaciam fuit [...?] quod procederat cum voto d[omi]ni ordinarij Consultoris, et in fidem

Belletti Gub[erna]tor
Ferrara Act[uari]us

[c. 42r]

Presentata per Mag[nifi]cum comparentem sub die vigesima tertia m[ensi]s Februarij 1751 Craci &c. et in fidem &c.

Ferrara Act[uari]us

Nella Ducal Corte della T[er]ra di Craco comparisce il Coadiutore della med[esi]ma, e dice come jeri 22 del corr[en]te mese di feb[ruar]o Giovanni Romano, e Giuseppe di Lionardant[oni]o Mormanno carcerarono m[astr]o Innocenzo Fusco p[er] privata nimicizia, e senza ordine particolare del S[igno]r Gov[ernato]re, e dopo averlo p[er] lunga strada portato carcerato, lo escarcerarono anche senza licenza ed ordine di esso S[igno]r Gov[ernato]re; e p[er]ciò han commesso un gran delitto, ed usurpata doppiam[en]te la giurisdiz[i]one in carcerare, ed in escarcerare; si come p[er]ciò in essa Ducal Corte, [...?] istanza, che si accapasse diligente informaz[i]one di d[ett]a usurpaz[i]one, e costato il delitto, che gli si desse il condegno castigo, non solum isto sed omni alio meliori modo &c.

Die vigesima tertia m[ensi]s Februarij 1751 Craci &c.

Per Ducalem Curiam Terræ Craci, eiusque subscriptum Dom[inu]m Gub[ernatore]m visa suprascripta q[ue]re]lla fuit provisum, et decretum, quod de expositis in ea diligens capiatur informatio, ad finem de Iustitia providendi, et expediatur citatio ad Testes in forma &c.

Belletti Gub[erna]tor
Ferrara Act[uari]us

[c. 43r]

De Mandato Ducalis Curiaë Terræ Craci

Incumbe a questa nostra Corte avere le qui sotto scritte Persone che però li facciamo il presente, col q[ua]le li dicemo, ed ordiniamo che subito post (?) &c. alla pena di docati 25 ducati Cameraæ, et Curiaë &c. personalmente debbano conferirsi avanti di noi in questa nostra Corte a deponere la verità sopra di quello saran[n]o interrogati, ed informati siamo saran[n]o con la brevità possibile disbrigati, e licentiati. Si guardino del contrario sotto detta pena, alias &c. dantes &c. mandantes &c. citatis, et in forma referatis. Datum Craci sub die vigesima tertia m[ensi]s Februarij 1751 C.S. V[idelice]t

Belletti Gub[erna]tor

Come Sopravidelice]t

p. Mag[nifi]co In[n]ocenzo Nardandrea
P. In[n]ocenzo Fusco
P. Nicolo Morimando

Philippus Antonius Ferrara Act[uari]us

C. ad Testes ut supra

[c. 43v]

Eodem rep[eti]to die Craci &c.
Joseph Chiumento ordinarius servens
huius Ducalis Curiaë cum Iuram[ent]o
retulit mihi subscripto &c. Se hodie
dicto die citasse rep[eti]tos Testes como-
do, et forma pro ut retro sunt
signati, et in fedem &c.

Ferrara Act[uari]us

[c. 44r] Die vigesima quarta m[ensi]s Feb[ruar]ij 1751 Craci, et coram D[omi]no Gub[ernator]e

Mag[nifi]co In[n]ocenzo Nardandrea¹¹² di questa Terra di Craco dice essere Terracciano, d'età sua d'an[n]i 33 in circa ut dixit Testis Citatus, Relatus, et medio eius Iuramento int[errogatu]s et esaminatus super præsentì Informatione, et p[ri]mo Int[errogatu]s esso Testimonio che sa della carcerazione fatta nella persona d'In[n]ocenzo Fusco, e dell'usurpata Giurisdizione di questa Corte, dica da chi, come, q[uan]do, dove, in che modo, e

¹¹² - Nel Catasto onciario di Craco del 1753 è individuato con il numero 9167.

p[er] q[ua]l causa, dica la verità, dixit Sig[no]re la verità di quello V[ostra] S[ignoria] mi domanda, ed io so, e posso deponere, è questa come Lunedì 22 del corrente mese di Febraro, ed an[n]o 1751 verso l'ore venti in circa stan[n]o io nella mia casa sita sotto l'arco del Forno contrada del Manicone, viddi venire dalla Piazza verso le Carceri di questa Corte a Gio[vanni] Romano, e Giuseppe di Lonardantonio Morimando¹¹³, il q[ua]le andava vestito da mascarato con una spada nelle mani, e li medesimi Romano e Morimando ambedue portavano im[m]ezzo afferrato, uno dall'una, e l'altro dall'altra parte In[n]ocenzo Fusco, a chi portavano carcerato, ed io mosso dalla curiosità, e maravigliatomi di tal attentato domandai alli med[esim]i Romano, e Morimando p[er] q[ua]l causa portavano carcerato a d[ett]o Innocenzo Fusco, li quali mi risposero che in tanto lo portavano carcerato, per causa che d[ett]o In[n]ocenzo aveva perso il rispetto al mentoato Gio[vanni] Romano, con averlo biastemato, e mandatoli un cancaro p[er] causa che d[ett]o In[n]ocenzo aveva cercato una botta di polvere p[er] sparare p[er] li festivi che si facevano p[er] Sua Maiestà [sic!], e d[ett]o Gio[vanni] Romano li aveva risposto che non ne teneva, mentre la teneva Domenicantonio Matera vece sindaco, ed a tal risposta d[ett]o In[n]ocenzo l'aveva d[ett]o ti venga il cancaro a te, ed ad esso, a q[ua]le parole proferite, d[ett]o Gio[vanni] Romano, con d[ett]o Marimando [c. 44v] carcerarono a d[ett]o In[n]ocenzo senza nostra licenza Sig[no]r Governatore, p[er] portarlo nelle Carceri, davanti la casa del med[esim]o Romano, e gionti che furono avanti d[ett]a mia casa, inteso da me tutto ciò, e che l'avevano carcerato senza nostra licenza sig[no]r Governatore, io avertij li med[esim]i che l'avessero lasciato, p[er]ché non potevano procedere a d[ett]a carcerazione, tanto più che erano giorni festivi, e non era causa di carcerare, e finalmente uscì mio f[rat]ello sacerdote D. Giuseppe, ed altre persone, avvertendoli similmente a l'asciarlo [sic!], come infatti senza neppure [sic!] nostra licenza ivi lo lasciarono, e d[ett]o Romano doppo che l'ebbe lasciato al sud[ett]o In[n]ocenzo, diede al med[esim]o In[n]ocenzo tre pugna sopra le spalle, e così se ne andarono, e questo è q[ua]nto io so, e posso deponere, ed è la verità. De causa scientiæ, et de loco, et tempore dixit, et deposuit p[er] modum ut supra &c., q[ui]a scit, vidit, et interfuit.

Int[errogatu]s de contestibus, dicit lo può ancora deponere, In[n]ocenzo Fusco, M[ast]ro Lonardo Rubbertone, m[ast]ro Nicoò Morimando, ed altri p[er] esser fatto publico [sic!].

Ferrara Act[uari]us

[c. 45r]

Die vigesima quarta m[ensi]s Februarij 1751 Craci, et coram Dom[i]no Gub[ernatore]

In[n]ocenzo Fusco di questa Terra di Craco dice esser m[ast]ro scarparo d'età sua d'an[n]i 28 in circa ut dixit Testis, Citatus, Relatus, et medio eius Iuram[ent]o int[errogatu]s et examinatus super præsentis informatione, et pmo (?)

In[errogatu]s come passa il fatto della sua carcerazione, dica da chi, come, q[uan]do, dove, in che modo, e p[er] q[ua]l causa, dica la verità, dixit Sig[no]re la verità di quello V[ostra] S[ignoria] mi domanda p[er] la carcerazione fatta nella mia Persona, è questa come lunedì ventidue del corrente in occasione che si facevano li festini¹¹⁴ p[er] S[ua] M[aestà] Dio Se[m]pre Guardi, e perché volevo io sparare, e non teneva polvere andai nella casa di Gio[vanni] Romano Sindaco, a chi avendo domandato d[ett]a polvere p[er] sparare, il med[esim]o mi rispose io non ne tengo, la tiene Domenico Matera pro Sindaco, ed io risposi burlando, e ridendo come nepote di d[ett]o

¹¹³ - Nel Catasto onciario di Craco del 1753 c'è Mormando Giuseppe di Leonardoantonio, individuato con il numero 9166.

¹¹⁴ . Il 12 gennaio 1751 era nato Ferdinando, futuro re di Napoli, il 20 gennaio era il compleanno del re Carlo III di Borbone.

Gio[vanni] Romano, queste parole: ti venga il cancaro; a te, ed ad esso, e questo fu verso l'ora venti in circa, e d[ett]e mie parole ingiuriose, burlesche, perché me ne calai dalla gra[n]de, gionto che fui im[m]ezzo la strada, uscì d[ett]o Gio[vanni] Romano mio varuano (?), e disse carcerate a questo, e nell'istesso tempo il medesimo Gio[vanni] unitamente con Giuseppe di Lonardantonio Morimando mi afferrarono, uno da un lato, e l'altro dall'altra parte, e mi portavano carcerato, e gionto che fui sotto la casa del Rev[eren]do Sacerdote D. Giuseppe Nardandrea, e proprio sotto l'arco del Forno contrada detta del Manicone, tanto d[ett]o D. Giuseppe, q[ua]nto suo f[r]ate llo In[n]ocenzo uscirono dalla loro casa, e domandando che cosa avevo io fatto, che mi portavano carcerato, io li risposi che è li sud[ett]i che mi portavano carcerato p[er] causa di aver mandato un cancaro a d[ett]o Gio[vanni] Romano Sindico, ed inteso ciò li medesimi di Nardandrea avvertirono alli sud[ett]i Romano, e Morimando che mi avessero lasciato, stante non potevano procedere [c. 45v] a d[ett]a carcerazione, come infatti mi lasciarono, e doppo lasciato d[ett]o Gio[vanni] mi diede tre pugni, e nel capo, e nelle spalle

Int[errogatu]s Se ne fa q[uerel]la dixit non Sig[no]re io nonne fo q[uerel]la perché mi è zio, e mi rimetto alla giustizia

Int[errogatu]s de causa scientiæ, et de loco, et tempore dixit, et deposuit p[er] modum ut supra &c.

Int[errogatu]s de contestibus dixit lo può deponere Nicolo Morimando, Lonardo Rubertone, In[n]ocenzo Nardandreas, ed altri p[er] esser stato un fatto publico.

+ Signum Crucis &c.

Belletti Gub[erna]tor

Ferrara Act[uari]us

Eodem rep[eti]to die ibidem, et coram eodem &c.

Lonardo Rubertone di questa terra di Craco dice essere Barbiere d'età sua d'an[n]i 61 in circa ut dixit, Testis, Citatus, Relatus, et medio eius Iuram[ent]o int[errogat]us et examinatus super præsenti informatione, et pmo(?)

Int[errogat]us esso Testimonio che sa della carcerazione fatta nella Persona d'In[n]ocenzo Fusco, dica da chi, come, q[uan]do, dove, in che modo, e p[er] q[ua]l causa, dica la verità, dixit Sig[no]re la verità di quello V[ostra] S[ignoria] mi domanda, ed io so, è questa come alli 22 del corrente giorno di Lunedì verso l'ora 20 in circa, in occasione che si facevano i festini p[er] S[ua] M[aestà] Dio Se[m]pre Guardi, io stavo sonan[n]o dentro la casa di Gio[vanni] Romano Sindico, in dove, ven[n]e In[n]ocenzo Fusco, ed intesi dire al d[ett]o Sindico Gio[vanni] Romano, queste parole carcerate a questo, e nell'istesso tempo uscì fuori, ed unitamente a Giuseppe [c. 46r] di Lonardantonio Morimando presero carcerato al sud[ett]o Fusco, e passando per la piazza p[er] condurlo nelle carceri, gionti che furono sotto l'arco del Forno contrada del Maricone, lo lasciarono a richiesta di D. Giuseppe, ed In[n]ocenzo Nardandrea siccome intesi dire, e d[ett]o In[n]ocenzo fu carcerato come da molti mi è stato riferito p[er] causa che vende¹⁵ in detta casa del Sindico a cercare due botti di polvere p[er] sparare p[er] d[ett]i festivi, al q[ua]le il Sindico l'averia risposto che non ne teneva, ma che la teneva M[ast]ro Domenico Matera vece Sindico, e che d[ett]o In[n]ocenzo avesse mandato un cancaro a tutti due, ed è la verità de causa scientiæ, et de loco, et tempore dixit, et deposuit p[er] modum ut supra

Int[errogat]us de contestibus dixit lo può deponere In[n]ocenzo Fusco, In[n]ocenzo Nardandrea, Nicolo Morimando, ed altri p[er] esser stato un fatto publico.

+ Signum Crucis &c.

Belletti Gub[erna]tor

Ferrara Act[uari]us

Eodem rep[eti]to die ibidem, et coram eodem &c.

Nicolo Morimando di questa Terra di Craco dice essere M[ast]ro Forgiaro d'età sua d'an[n]i diecisette in circa ut dixit, Testis, Citatus, Relatus, et medio eius Iuram[ent]o int[errogat]us et examinatus super præsenti informatione, et pmo(?)

Int[errogat]us che sa della carcerazione fatta nella Persona d'In[n]ocenzo Fusco, dica da chi, come, q[uan]do, dove, in che modo, e p[er] q[ua]l causa, dixit Sig[no]re la verità di quello V[ostra] S[ignoria] mi domanda, ed io so, è questa come lunedì 22 del corrente mese di Febraro, ed an[n]o 1751 verso l'ore [c. 46v] 20 in circa, essendo io andato alla Piazza, viddi Gio[vanni] Romano, e Giuseppe di Lonardantonio Morimando che portavano carcerato ad Innocenzo Fusco, e venivano dalla casa di d[ett]o Gio[vanni] Romano, e lo conducevano verso le carceri, e gionti che furono sotto l'arco del Forno contrada del Maricone p[er]ché io andai appierso [sic!] p[er] curiosità viddi che uscì D. Giuseppe, ed In[n]ocenzo Nardandrea, li q[ua]li domandarono alli medesimi p[er] che causa lo portavano carcerato, li gli risposero che lo portavano carcerato p[er] causa che aveva biastemato [sic!] un cancaro, al Sindico Gio[vanni] Romano, ed a Domenico Matera vece Sindico per causa che non l'avevano voluto dare due botti di polvere, ed inteso ciò li sud[ett]i di Nardandrea avvertirono alli sud[ett]i Romano, e Morimando, e così lo lasciarono, e dopo licenziato, d[ett]o Romano diede al sud[ett]o In[n]ocenzo due pugna e così passa il fatto, ed è la verità de causa scientiæ, &c. de loco et tempore dixit, et deposuit p[er] modum ut supra

Int[errogat]us de contestibus dicit il tutto si può deponere In[n]ocenzo Fusco, Lonardo Rubertone, In[n]ocenzo Nardandreas, ed altri p[er] esser stato un fatto publico

+ Signum Crucis &c.

Belletti Gub[erna]tor

Ferrara Act[uari]us

¹⁵ - Forse voleva scrivere "venne".

Carolus Dei Gratia utriusq[ue] Siciliae Hyerusalem Rex

D[on] Tom[m]aso Simonetti dottore dell'una, e l'altra legge [...?] e Giud[ic]e della Città di Ferrand[in]a ed alle cose infrascritte per la Reg[i]a Cam[er]a della Sommaria specialmente deputato.

Mag[nifi]co Gov[ernato]re, Luogote[n]te, ed ogni altro officia]le della T[er]ra di Craco vi segnaliamo, come per que[re]le dell'Universi]tà della T[er]ra sud[ett]a sono state presentate provis[i]oni della Reg[i]a Camera, che sono del tenore seguente vid[elice]t = Reg[i]a Audienza Prov[inciale, e Mag[nifi]co Gov[ernato]re e C[ort]e della T[er]ra di Ferrandina, Tursi, e Pisticci in sol[itu]m saprete come in q[ues]ta Reg[i]a Cam[er]a è stata pr[esentata] la seg[uen]te comparsa vid[elice]t – Die vigesima septima m[ensi]s Feb[rua]rij 1751 p[rese]ntata p[er] m[agnifi]cum U[triusque] I[uris] D[oc]tor[em] D. Dom[ini]cum Ant[ion]ium Ciardullo¹¹⁶ P[ro]curatore]m Russo act[uari]us

= Nella R[egi]a Cam[er]a della Som[mari]a comp[ar]e il Proc[urato]re dell'Uni[versi]tà della T[er]ra di Craco in Prov[inci]a di Basilicata, e dice come per causa di molte liti insorte tra la d[ett]a Uni[versi]tà, e l'Ill[ustr]e Duca di d[ett]a T[er]ra per diverse cause in q[ues]ti Regij Trib[unali], specialm[en]te in essa Reg[i]a Cam[er]a, a cagionché l'officiali della C[or]te Locale pretendeano intromettersi ne gli affitti, ed appaldi Uni[versita]li [sic!], e di proced[er]e a lor modo; N'ebbe perciò il comp[aren]te ricorso in essa R[egi]a Cam[er]a sin dall'anno scorso 1750, e tra de gli altri ordini, che ottenne, fu l'inibitoria alla d[ett]a C[or]te Locale, acciò non procedesse, né s'inserisse nelle cause di d[ett]a Uni[versi]tà: e perché non ost[ant]i [sic!] le sud[ett]e provis[i]oni spedite, ed osservate s'è preteso, e si pretende dalla C[or]te sud[ett]a d'inserirsi nelle cause di d[ett]a Uni[versi]tà, e sul pretesto, che dall'Amm[inistrato]ri della med[esim]a non si fosse chiesta la licenza per l'accen[sio]ne della Candela sulla annona degl'oglio¹¹⁷ [sic!], e di volerli molestare per lo preteso pagam[en]to della pena, quandoché la d[ett]a C[or]te Locale, come sospetta a d[ett]a Uni[versi]tà, ed inibita, no[n] può, né deve proced[er]e, né inserirsi nelle cause della stessa Uni[versi]tà. Pertanto ricorre esso Comp[aren]te in essa R[egi]a Cam[er]a e presso gl'atti, e fa [c. 48v] ist[anz]a ordinarsi alla med[esim]a, che con effetto, per esecuz[i]one dell'altre provis[i]oni spedite, la d[ett]a Corte più non proceda, né si intrometta in tutte le cause dell'Uni[versi]tà sud[ett]a, ed anche nella causa di s[opr]a espressa, e comettesse¹¹⁸ del tutto l'osservanza a la R[egi]a Ud[ien]za P[ro]vincia]le, e Corte di Ferrand[in]a, Tursi, e Pesticci¹¹⁹ ins[olidu]m, e così dice, e fa ist[anz]a citra preiud[ic]ium &c. salvis &c. cum protest[at]ione expensarum &c. o[mn]i m[od]o meliori &c. E volendolo debitam[en]te però vedere, vi dicemo, ed ordiniamo, che per esecuz[i]one d'altre provis[i]oni spedite da q[uest]a Reg[i]a Cam[er]a in data di 18 xmbre del passato anno 1750 dobbiate ordinare alla d[ett]a C[or]te rimettersi in tutte l'espressate cause appartenentino all'interessi dell'uni[versi]tà comp[aren]te; e contro della med[esim]a; anche attenta la sospez[i]one form[al]iter allegata contro della d[ett]a C[or]te di Craco, e nel caso che avesse proceduto, e fatti atti per l'espressata causa, ce li debbia originalm[en]te trasmettere e far trasmett[er]e, ed indi procedere, e far complim[en]to di giust[izi]a, acciò l'interessi della sud[ett]a uni[versi]tà, non restino pregiudicati, e così eseguirete, e farete eseguire sotto pena di docati 1000 Fisco Reg[i]o senza obbedirsi ad altre provis[i]oni [...?], se q[ue]lle non appariranno spedite presso del sottoscritto Att[uari]o Russo. Datum Neap[olis] ex

¹¹⁶ - Si veda ULISSE PROTA-GIURLEO, Matteo Sassano detto «Matteuccio», Società Italiana di Musicologia, pp. 97-119, : «Addì 7 febbraio 1750, compagno nella G.C. della vicaria i D.ri D. Emanuele Ciavari, Curatore dato al Rev.do D. Donato De Vita, assente da questo Regno, e D. Domenico Antonio Ciardullo, Procuratore del Monte della Misericordia ...»

¹¹⁷ - monopolio sulla vendita dell'olio.

¹¹⁸ - comettere = affidare (si veda il glossario di Giovanni Sercambi, Novelle, a cura di Giovanni Sinicropi, volume secondo Bari Gius. Laterza & figli tipografi - editori - librai 1972).

¹¹⁹ - Si legga Pisticci.

Reg[ia] Cam[er]a Sum[maria] die 27 m[ensi]s february 1751 = Mattheus de Ferrante M[agnæ] C[ameræ] L[ocumtenens] = Mattheus de Sarno [...?] p[er mag[nifi]co Avellone mag. [...?] = Liborius Russo Actuarius = Adest Sigillum. In [...?] delle quali si è data da noi l'osserva (?) della maniera che siegue =


Die decima sexta m[ensi]s Martij 1751 Ferrandina &c.

Retroscriptæ literæ [...?] Regiæ Cam[er]æ Sum[maria]e exhibitæ, et p[re]sentatæ [...?] mag[nifi]co Universitatis T[er]ræ Craci in hac ducali Curia, et coram subs[cri]pto d[omi]no Gub[ernato]re, et Iud[ic]e deputato, per quem fuerunt receptæ supra caput omni, qua decet reverentia, et dictum quod observent[ur] iuxta ipsa[rum] seriem, continentiam, et tenorem, pro qua[rum] observantiam fuit provisum; d[ic]ta Curia T[er]ræ Craci cum effectum non se intromittat in actibus expressatis cum retro[scri]ptis Provisionibus appartenentibus ad interesse Mag[nifi]cæ Uni[vers]itatis [...?]. et c[on]tra eandem, cum attenta [c. 49r] suspitione form[al]iter allegata contra d[ic]tam Curia, et casu quod processisset ad aliquos actus pro causa in dictis provisionibus expressata, acta o[mn]ia originalia transmittant ad d[ic]tam Reg[ia]m Cam[er]am ad finem &c. et ita per hoc suum, et expediat ordo cum inserta fo[r]ma = [alcune parole illeggibili] De [...?] act[uari]s. che perciò vi dicemo, ed ord[in]ia[m]o che abbiate, e debbiate ad unguem ubbidire, ed osservare quanto in d[et]te Prov[isio]ni, ed osservanza da noi fatta sta ordinato senza farne il contrario[...? ...?] da applicarsi la pena di docato mille &c. Dato in Ferrand[in]a 16 marzo 1751

Simonetti Gub[ernato]r, et Iudex deputatus


[c. 49v]

Fo fede io qui sotto Reg[i]o Not[ar]o Francesco Lisanti¹²⁰ da Ferrandina in Bas[ilica]ta aver notificato oggi primo Marzo Mille sette cento cinquanta il mag[nifi]co Sig[no]r D. Biase Belletti [...?] Governatore di questa Terra di Craco sopra il tenore della retroscritta Provisione, copia delle quali ho lasciato nelle sue proprie mani, p[re]senti il mag[nifi]co Michelangelo Guglielmi, e Nicola Colabella, ed in fede richiesto, ho seg[na]to



¹²⁰ - Ha esercitato a Ferrandina dal 1748 al 1801.

Fo fede io qui sotto Reg[i]o Not[ar]o Lorenzo Simonetti¹²¹ di questa Terra di Craco in Basilicata qver notificato oggi venti del corrente mese di Luglio 1751 il mag[nifi]co Not[ar]o Vitale de Riso attuale Gov[ernato]re di questa T[er]ra sopra il tenore delle retroscritte provisioni dal quale sono state rilette, edotte, e considerate, presenti p[er] Testimoni D. Fran[ces]co Simonetti, e D. Ant[oni]o Cigliano¹²², che in fede ho signato col mio solito segno



[c. 50r]

Regia Aud[ienz]a Pro[vincia]le, e m[agnific]o Gov[ernato]re, e Corte delle Terre di Ferrandina, Tursi, e Pisticci ins[olidu]m; sap[et]e come in q[ue]sta R[egia] Cam[er]a, è stata presentata la seg[uen]te comp[ar]sa v[idelice]t

Die 27 m[ensi]s Feb[ruar]ij 1751 Neap[oli] p[rese]ntata p[er] mag[nifi]cum U[triusque] I[uris] D[octo]rem D. Domenicum Antonium Ciardullo P[rocuratore]m = Russo Act[ore]m =

Nella R[egia] C[amer]a della S[ommari]a comp[ar]e il Proc[uratore] dell'Uni[versità] della Terra di Craco in prov[inci]a di Basilicata, e dice come p[er] causa di molte liti insorte tra la d[ett]a Uni[versità], e l'ill[ustr]e Duca di d[ett]a T[er]ra p[er] diverse cause in questi Regij T[ri]b[unali], specialm[en]te in essa R[egia] C[amer]a a cagione che l'Officiali della Corte locale pretendeano intromettersi nell'affitti, ed appaldi uni[versita]li [sic!], e di proced[er]e a lor modo, n'ebbe p[er]ciò il comp[eten]te ricorso in essa R[egia] C[amer]a sin dall'anno scorso 1750 e tra degl'altri ord[in]i, che ottenne fu l'inibitoria alla d[ett]a Corte locale, acciò non procedesse, né s'inserisse nelle cause di d[ett]a Uni[versità], e p[er]ché non ost[ant]e le sud[ett]e prov[isio]ni spedite, ed osservate s'è preteso, e si pretende dalla Corte loc[al]e d'inserirsi nelle cause di d[ett]a Uni[versità], e sul pretesto che dall'Amm[inistrato]ri della med[esim]a non si fusse chiesto la licenza p[er] l'accenz[i]one della Candela su l'annona¹²³ dell'oglio, e di volergli molestare p[er] lo preteso pagamento della pena, quando che la d[ett]a Corte locale, come sospetta a d[ett]a Uni[versità], ed inibita non può, né deve proced[er]e, né ingerirsi nelle cause della stessa [c. 50v] uni[versità]. Pertanto ricorre esso comp[aren]te in essa R[egia] C[amer]a, e presso gl'atti, e fa ist[anz]a [...?] alla med[esim]a, che con effetto p[er] esecuz[i]one dell'altre prov[isio]ni spedite, la d[ett]a Corte più non proceda, né s'intrometta in tutte le cause dell'Uni[versità] sud[ett]a, ed

¹²¹ - ha esercitato a Craco dal 1749 al 1784.

¹²² - Nel Catasto onciario di Craco del 1753 Antonio Cigliano è individuato con il numero 9132. C'è anche Antonio di Leonardo Cigliano con il numero 9100.

¹²³ - ALDO MONTAUDO, *L'olio nel regno di Napoli nel XVIII secolo. commercio, Annona e Arredamenti*, 2005. DOMENICO DI GENNARO CANTALUPO, *Annona o sia piano economico di pubblica sussistenza*, Nizza 1785.

anche nella causa di sopra espressa, e com[m]etersi del tutto l'osservanza alla R[egi]a ud[ien]za di F[errandin]a, e , e Corte di Ferrandina, Tursi, e Pisticci ins[olidu]m; e così dice, e fa ipsa citra prejudicialiter salvis &c. Cum protestat[i]o[n]e d'altre prov[isio]ni, vi dicemo, et ordiniamo, che p[er] esecuz[i]o[n]e d'altre prov[isio]ni spedite da q[ue]sta R[egi]a C[amer]a in data del 18 xbre del passato anno 1750 debb[iat]e ordinare alla d[ett]a Corte locale della Terra di Craco, che con effetto non debbia intromettersi in tutte l'espressate cause appartenentino all'interessi dell'Uni[versi]tà comp[arent]e, e contro della med[esim]a, anche attenda la sospez[i]o[n]e form[al]iter allegata contro della d[ett]a Corte di Craco; e nel caso che avesse proceduto, e fatti atti p[er] l'espressata causa, ve li debbiare originalm[en]te trasmettere, e far trasmettere, ed indi procedere, e far complim[en]to di giustizia acciò l'interessi della sud[ett]a Uni[versi]tà, non resti [c. 51r] pregiudicata, e così eseg[ui]te, e farete eseg[ui]re sotto pena di d[ucati] mille F[isc]o R[egi]o &c. senza obbedirsi ad altre prov[isio]ni su q[ue]sta causa, le q[ua]li non appariranno spedite presso del [...] del Russo. Datu[m] Neap[oli] ex Reg[i]a Cam[er]a Sum[mari]æ &c Die 27 m[ensi]s Feb[ruar]ij 1751

[varie firme di cui leggo: Mattheus de Sarno e Avallone]

[c. 51v]

Die decima sexta m[ensi]s Martij 1751 Ferrandinæ

&c.

[...?] literæ Provisionales Regiæ Cam[er]æ Sum[ari]æ exhibitæ, et p[ræ]sentatæ pro parte magnificæ Un[iversi]tatis Terræ Craci in hac Ducali Camera, et Curia, et coram subscripto D[omi]no Gub[ernato]re, et Iudice Deputato, p[er] quem fuerunt receptæ supra caput, omni qua decet rever[enti]a, et dictum quod observent[ur], iuxta ipsa[rum] seriem, continentiam, et tenorem, pro quarum observantiam fuit provisum, quod Curia T[er]ræ Craci cum effectum non se intromittat in actibus expressatis in retro[scri]ptis Provisionibus appartenentibus ad interesse Mag[nifi]cæ Uni[versi]tatis comp[aren]tis. et contra eamdem, etiam attenda suspicione form[al]iter allegata contra dicta Curiam, et casu, quod processisset ad aliquos actus pro causa in dictis Provisionibus expressata, acta o[mn]ia originalia transmittant ad dictam Regiam Cameram ad finem &c. abita p[er] hoc suum, et spediat &c. ordo cum inserta forma

Simonetti Gub[ernato]r, et Iudex Deputatus

De Caputo Act[o]rius

[c. 52r]

Ill[ustrissi]mo Sig[no]re, Sig[no]re, e P[adro]ne Sem[pr]e Colendissimo

Nel tempo istesso, che umilio a V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma li miei ossequiosi rispetti mi do l'onore di riverentem[en]te rappresentarli essersi resi gli Amministratori dell'Uni[versi]tà assai più baldanzosi in no[n] volere in conto alcuno prestar obediienza a q[ue]sta Corte, arrogandosi l'autorità del Pretore in esercitare atti giurisdizionali independentem[en]te, siccome si son fatti leciti q[ue]sta mattina in disprezzo dell'ordini di q[ue]sta Corte. Dall'Esattore Antonio Magistro¹²⁴ furono li giorni passati eseguiti certi bovi aratorii del Mag[nifi]co d. Gius[epp]e Orsone Cittadino, in atto che stavano addetti a scognare¹²⁵ le biade, p[er] la pretenz[i]o[n]e delle Collette, ed avuto ricorso il ridetto Orsone in q[ue]sta Corte, co[n] sua ist[anz]a asserì che egli avea pagato lo che

¹²⁴ - Nel Catasto onciario di Craco del 1753 Antonio Vito Magistro è individuato con il numero 9097.

¹²⁵ - FERDINANDO GALIANI, *Vocabolario delle parole del dialetto napoletano, che più si scostano dal dialetto toscano*, tomo primo, Napoli 1789, p. 106: «Scognare, batter il grano nell'aja». BASILIO PUOTI, *Vocabolario domestico napoletano e toscano*, Napoli 1841, p.399: «SCOGNARE, Il battere il grano e le biade sull'aja, Battere, trebbiare».

giustam[en]te dovea p[er] causa di d[ett]e Collette in somma di docati sessanta quattro più di quello, che avrebbero importati [sic!] li due terzi maturati, di Gennaio, e Maggio, e che l'Uni[versi]tà a capriccio l'avea catastato più centinaia [sic!] di pecore, supposte introdotte in questo Dimanio, rappresentando benanche essere il Catasto informe, p[er]ché no[n] fatto giusta l'ordinato nelle Reali Istruz[io]ni, e senza l'intervento del Deputato del Barone, alla q[ua]le ist[anz]a da me no[n] si volle dare veruna providenza, come causa a me no[n] spettante, ed ebbe motivo il riferito Orsone di ricorrere nella Reg[i]a Ud[ienz]a [c. 52v] Pro[vincia]le dalla q[ua]le fu destinato il Com[missa]rio, ed ottenuto decreto quid facto deposito restituantur animalia executi, indi appresso si providde, quos revideatur Catastum non impedita interim solutione, q[ua]le decreto si notificò all'Orsone ieri 5 del corrente mese domi, atteso si rattrovava [sic!] egli assente di q[ue]sta T[er]ra e doppo poche ore si portarono da me il d[ett]o Capo eletto Lorenzo Cigliano, e l'Esattore Ant[oni]o Magistro, chiedendomi la licenza di fare emanare banni per la sera di d[ett]o di p[er] fare la vendita dell'esecuto q[ue]sta mattina, da me fu risposto, che vi necessitava farsi p[ri]ma il mandato *ad reluendum*¹²⁶, ed il decreto appresso delli mentovati bovi eseguiti, ciò no[n] ostante in d[ett]a sera istessa fecero emanare i banni, q[ue]sta matina poi sei del corrente mese subito ripatriato il sopra nomato D. Gius[ep]pe Orsone, ave presentato ist[anz]a in q[ue]sta Corte, gravandosi dell'emanaz[i]one de' banni fatta senza precedere il mandato *ad reluendum*, e l'apprezzo de' suoi bovi, e che p[er] togliere l'indebita vessazione s'esibiva pronto di pagare servata forma Catasti, in esecuz[i]one del decreto della Reg[i]a U[dienza] P[rovinciale], co[n] la protesta di no[n] inferirsi pregiudizio alcuno alle sue ragioni, dell'agravio [sic!] fatto nel Catasto, da esperimentarli nei Trib[una]li competenti, ma volea che si fusse dichiarato dall'Esatt[o]re Magistro le quantità del pagamento dovea fare, e farsene relaz[i]one alla Reg[i]a Ud[ienz]a P[rovinciale] se il pagam[en]to sud[ett]o era tenuto farlo p[er] l'intero anno, come si pretendea da d[ett]o Esatt[o]re, e dall'Uni[versi]tà, o pure p[er] le due terze maturate, come ab antico è solito in q[ue]sta T[er]ra, ed altre del Regno farsi il pagam[en]to delle Collette da cadauno Cittadino tertiatim¹²⁷; in vista d'una tale giusta dimanda stimai dare una interina providenza del seguente modo, quod [c. 53r] Antonius Magistro esactor Collett[arum] civium, declaret quantitates debitas p[er] dictum d. Orsone ser[vat]a for[m]a Catasti ut soliti, ad finem &c. et fiat petita relatio Reg[i]æ Aud[ienti]æ Pro[vinciali], et interim pendente exitu dictæ relationis, et declarationis faciendæ nihil innovetur circa prætersam venditionem animalium donec &c. sub pœna nullitatis actus, et ducatoru[m] bis centum, sequito d[ett]o decreto si sono portati in casa della Corte li Mag[nifi]si Sind[i]co, Cap'eleto, ed Esattore, chiedendomi la licenza di poter fare la vendita de bovi eseguiti precedente emanaz[i]one de banni, la q[ua]le da me se gl'è negata p[er] causa d'aver data d[ett]a interina providenza all'ist[anz]a dell'Orsone fatta notificare dal M[ast]rodatti giudizialm[en]te; non tanto usciti dalla casa della Corte li divisati Amm[inistrato]ri dell'Uni[versi]tà, ed Esatt[o]re s'intesero emanare i banni dal Giurato¹²⁸, che chi volia comprarsi li bovi di d. Gius[ep]pe Orsone fusse venuto alla Piazza, che s'appiccava [sic!] la Candela, vedendo così dispreggiati i decreti di q[ue]sta Corte, feci subito chiamare l'anzidetto Giurato, e dimandatoli p[er]ché avea avuto ardire di emanare i banni della vendita sud[ett]a, senza mia licenza, in presenza di più testimonii ave confessato che avea avuto l'ordine dalli ravisati Sind[i]co, Cap'eleto, ed Esattore, con che p[er] decoro di questa Corte ho stimato carcerare d[ett]o Giurato, ed accaparne informaz[i]one di tutto l'accaduto, no[n] già p[er] procedere io in q[ue]sta causa con li d[ett]i Amm[inistrato]ri, ma p[er] rimettere il Processo a V[ost]ra S[ignoria] Ill[ustrissi]ma affinché si compiacca dare gl'ordini opportuni che li sembrerando [sic!] di giustizia, p[er] no[n] restare impunito un tal delitto, tanto più che sono soliti commettere altri

¹²⁶ - Reluere = disimpegnare. *Pratica civile composta dall'avvocato Domenico Moro*. II. Apoli 1763, p. 110: «Il mandato *ad reluendum* è un decreto, col quale si ordina al debitore, che paghi, acciò si riscatti o liberi la roba eseguita, altramente si venderà». Nelle pp. 110-111 vi è la "formola del mandato *ad reluendum*", nella quasi descrive la roba impegnata e si prescrivono i giorni per disimpegnarla, passati i quali si vende.

¹²⁷ - Du Cange, *et al.*, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, éd. augm, Niort: L. Favre, 1883 1887, t. 8, col. o80c.: «Tertiatim = tertia vice».

¹²⁸ - Giuseppe Chiumento

simili, come da processi trasmessi dal Gov[ernato]re predecessore, che è q[ua]nto devo
umilm[en]te riferire a V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma a chi resto facendo profondo [...?]

Umilissimo e dev[otissi]mo Ser[vito]re vero

di V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma Craco 6 A[go]sto 1751

Vitale de Risi Gov[ernato]re di Craco

[c. 53v]

Die 13 m[ensi]s Aug[us]ti 1751

D[omi]no Fisci Patro]no

De Sarno

venga da me in Rota

L'Act[uari]o &c.

[c. 54r]

Die undecima m[ensi]s Xbris mill[esi]mo septin[gentesi]mo quinquagesimo p[ri]mo Neap[oli]
p[ræse]ntata p[er] mag[nifi]cum D[ominu]m Dom[inicu]m Ant[oniun]m Ciardullo
P[rocuratore]m

L. Russo Act[oriu]s [*sigla*]

Nella R[egi]a Cam[e]ra della Summ[a]ria, e presso gli atti comp[ar]e il Procu[rato]re della
Uni[versi]tà della T[er]ra di Craco in Basilicata, e dice, come p[er] causa di diversi litigi insorti tra
la d[ett]a Uni[versi]tà sua Pr[inci]pale, e l'Ill[ust]re duca di d[ett]a T[er]ra D. Fran[ces]co Vergara
tanto in essa R[egi]a Cam[er]a, quanto nella G[ran] C[orte] della vic[ari]a, ed altri Regi
Tri[buna]li, cagionati dalle cattive procedure e p[er] opera di D. Gius[epp]e Vergara, figlio
n[atur]ale di d[ett]o Duca, che colà risiede facendo le veci del P[ad]re, no[n] ost[ant]e, che de jure
la Corte locale fusse sospetta, a poter proced[er]e nelle Cause della pred[ett]a Uni[versi]tà, e suoi
Amm[inistrato]ri, pure, p[er]ché la med[esi]ma Corte dipende dai cenni del med[esi]mo D.
Giuseppe, dal Comp[aren]te non una, ma più volte fu form[al]iter allegata p[er] sospetta, con più
dec[re]ti, e prov[isio]ni di essa R[egi]a Cam[e]ra, anche in contadictorio judicio, passati in cosa
giudicata, fu ord[ina]to alla Corte sud[ett]a, che in tutte le cause, attinenti all'interessi di d[ett]a
Uni[versi]tà, e suoi Amm[inistrato]ri, no[n] dovesse affatto procedere, né intromettersi; siccome il
tutto ravvisasi dagli atti: e p[er]ché, non ostanti gli ordini sud[ett]i di essa R[egi]a Cam[e]ra, anzi
che in contemptu di q[ue]lli, si è preteso e si pretende dalla Corte sud[ett]a tutta dipend[en]te dal
sud[ett]o Vergara di volere molestare, e procedere contro il m[agnific]o Sindaco di d[ett]a
Uni[versi]tà, sotto pretesto, che avesse fatto ordine al Baglivo¹²⁹ di dovere licenziare il
Procacciuolo¹³⁰ delle lettere p[er]ché non usava fedeltà nel suo officio, la quale licentiata no[n] ha
piaciuto al sud[ett]o Vergara, e p[er]ciò, p[er] l'astio, che ha nudrito, e nudrisce col med[esi]mo
Sin[di]co, e co[n] gli altri Amm[inistrato]ri p[er] causa delle liti [c. 54v] sud[ett]e va sempre
meditando il modo, e la maniera di poter, p[er] mezzo di dett]a Corte, inficiare l'amm[inistrato]ri

¹²⁹ - [Hoepli.it] - Baglivo = Balivo: Nel Medioevo, ufficiale di nomina regia a cui era affidata una circoscrizione territoriale, con poteri amministrativi e giudiziari.

¹³⁰ - [[Hoepli.it] Procacciuel = procaccino: Chi esegue commissioni per conto di altri, dietro compenso

della pred[ett]a Uni[versi]tà, especialm[en]te d[ett]o Sindaco, imperoché pagandosi dall'Uni[versi]tà detto procacciuolo, che porta le lettere in Tursi, può benis[si]mo la med[esi]ma licenziarlo ad ogni suo piacere, qualora quegli no[n] disimpegna co[n] fedeltà d[ett]o suo officio: né da tal licenziata n'è nato alcun pregiud[izi]o alla d[ett]a Corte e alla sua giurisd[izio]ne come veram[en]te si vuol pretendere dalla med[esi]ma. Perciò ricorre il Comp[aren]te in essa R[egi]a Cam[e]ra, e fa ist[anz]a ordinarsi alla d[ett]a Corte locale, che, attenta la sospezz[i]o[n]e[sic!] tante volte allegatali, e che ora di nuovo p[er] sospetta l'allega, citra pregiud[izi]o delle pene incorse, p[er] esecuz[i]o[n]e dell'altre sud[ett]e provis[i]o[n]i sped[i]te da essa R[egi]a Cam[e]ra, no[n] debba, in tutte le cause attinenti all'interessi della sud[ett]a Uni[versi]tà, e suoi Amm[inistrato]ri, e specialm[en]te di d[ett]o Sind[i]co, affatto procedersi, né intromettersi, e trasmettere in essa R[egi]a Cam[e]ra tutti gli atti forse nulliter fatti, ed in caso di inosserv[anz]a la R[egi]a Ud[ienz]a Prov[incia]le, e Corte¹³¹ di Pisticci, e Stigliano ins[olidu]m così facciano eseguire, ed osservare. Così dice e fa ist[anz]a, citra præiud[iciu]m &c. cu[m] protestat[i]o[n]e expensarum &c. salvis &c. om[n]i modo m[el]iori.

Copia &c. m[agnific]o Gov[ernato]re, e Corte della T[er]ra di Craco, sap[e]re come &c.
Pertanto vi dicemo, et ord[ina]mo, stante la sospesz[i]o[n]e form[al]iter allegata contro cotesta Corte locale, p[er]ciò in tutte le cause attinenti all'interessi della sud[ett]a Uni[versi]tà, e suoi Amm[inistrato]ri non vi debb[iat]e intromett[er]e né proced[er]e, ad atto veruno, e ritrovandosi atti fors[it]er fatti p[er] l'espressa causa li debb[iat]e originalm[en]te trasmett[er]e, e far trasmett[er]e in q[uest]a R[egi]a Cam[er]a, pena &c. et in caso d'inosserv[anz]a la R[egi]a Ud[ienz]a P[rovincia]le, e Corte di Pisticci, e Stigliano ins[olidu]m così faccino eseg[uir]e, ed osserv[ar]e.

Datum die 11 Xbris 1751 =

Mattheus Ferrante M[agnæ] C[ameræ] L[ocumtenens]
Mattheus de Sarno
Liborius Russo a[ctu]ariu[s]

[c. 55r]

Mag[nifi]co Gov[ernato]re, e Corte della Terra di Craco, Sap[e]te come in q[ue]sta Reg[i]a Cam[e]ra, è stata p[rese]ntata la seg[uen]te Comp[ar]sa =
Die 11 m[ensi]s Xbris 1751 Neap[oli] p[rese]ntata p[er] mag[nific]um P[rocuratore]m = &c. Russo Act[uari]s = Nella R[egi]a Cam[e]ra della Sum[ma]ria, e presso gl'atti comp[ar]e il Procu[rato]re della Uni[versi]tà della T[er]ra di Craco in Basilicata, e dice, come p[er] causa di diversi litigi insorti tra la d[ett]a Uni[versi]tà sua Pr[inci]pale, e l'ill[ust]re duca di d[ett]a T[er]ra D. Fran[ces]co Vergara tanto in essa R[egi]a Cam[er]a, quanto nella G[ran] C[orte] della Vic[ari]a, ed altri Regi T[ri]b[un]ali, cagionati dalle cattive procedure e p[er] opera di D. Gius[epp]e Vergara, figlio n[atur]ale di d[ett]o Duca, che colà risiede facendo li veci del P[ad]re, no[n] ost[ant]e, che de jure la Corte locale fusse sospetta, a poter proced[er]e nelle Cause della sud[ett]a Uni[versi]tà, e suoi Amm[inistrato]ri, pure, p[er]ché la med[esi]ma Corte dipende dai cenni del med[esi]mo D. Gius[epp]e, dal Comp[aren]te non una, ma più volte fu form[al]iter allegata p[er] sospetta, con più dec[re]ti, e prov[isio]ni di essa R[egi]a Cam[e]ra, anche in contadictorio judicio, [c. 55v] passati in cosa giudicata, fu ord[ina]to alla Corte sud[ett]a, che in tutte le cause, attinenti all'interessi di d[ett]a Uni[versi]tà, e suoi Amm[inistrato]ri, no[n] dovesse affatto proced[er]e, né intromettersi; siccome il tutto ravvisasi dagl'atti: e p[er]ché, non ostanti gl'ordini sud[ett]i di essa R[egi]a Cam[e]ra, anziché in contemptu di q[ue]lli, si è preteso e si pretende dalla Corte sud[ett]a tutta dipend[en]te dal sud[ett]o Vergara di volere molestare, e proced[er]e contro il m[agnific]o Sindaco di d[ett]a Uni[versi]tà, sotto pretesto [sic!], che avesse fatto ordine al Baglivo¹³² di dovere

¹³¹ - Adesso non è più indicata Ferrandina, per la decisione della Regia Camera di inibirli, per sospetto di parzialità.

¹³² - [Hoepli.it] - Baglivo = Balivo: Nel Medioevo, ufficiale di nomina regia a cui era affidata una circoscrizione territoriale, con poteri amministrativi e giudiziari.

licenziare il Procacciuolo¹³³ delle lettere p[er]ché non usava fedeltà nel suo ufficio, la q[ua]le licenziata no[n] ha piaciuto al sud[ett]o Vergara, e p[er]ciò, p[er] l'astio, che ha nudrito, e nudrisce col med[esi]mo Sindico, e con gli altri Am[ministrato]ri p[er] causa delle liti sud[ett]e va sempre meditando il modo, e la maniera di poter, p[er] mezzo di d[ett]a Corte, inficiare l'Am[ministrato]ri della sud[ett]a Uni[versi]tà, e specialm[en]te d[ett]o Sindaco, imperché pagandosi dall'Uni[versi]tà detto [c. 56r] procacciuolo, che porta le lettere in Tursi, può benis[si]mo la med[esi]ma licenziarlo ad ogni suo piacere, qualora questi non disimpegna con fedeltà d[ett]o suo ufficio: né da tal licenziata n'è nato alcun pregiud[izi]o alla d[ett]a Corte e alla sua giurisdiz[i]one come veram[en]te si vuol pretendere dalla med[esi]ma. Perciò ricorre il Comp[aren]te in essa R[egi]a Cam[er]a, e fa ist[anz]a ordinarsi alla d[ett]a Corte locale, che, attenta la sospezz[i]one tante volte allegatale, e che ora di nuovo p[er] sospetta l'allega, citra pregiud[izi]o delle pene incorse, p[er] eseguz[i]one dell'altre sud[ett]e provis[i]oni sped[i]te da essa R[egi]a Cam[er]a, no[n] debba, in tutte le cause attinenti all'interessi della sud[ett]a Uni[versi]tà, e suoi Am[ministrato]ri, e specialm[en]te di d[ett]o Sindaco, affatto procedersi, né intromettersi, e trasmettere in essa R[egi]a Cam[er]a tutti gli atti forse nulliter fatti, ed in caso di inosserv[anz]a [c. 56v] la R[egi]a Ud[ienz]a Prov[incia]le, e Corte di Pisticci, e Stigliano ins[olidu]m così facciano eseg[ui]re, ed osserv[ar]e. Così dice e fa ist[anz]a, citra præiud[iciu]m &c. cu[m] protestat[i]one expensarum &c. salvis &c. om[n]i modo m[elior]i.

Per tanto vi dicemo, et ord[ina]mo, stante la sospesz[i]one form[al]iter allegata contro di cotesta Corte locale, p[er]ciò in tutte le cause attinenti all'interessi della sud[ett]a Uni[versi]tà, e suoi Am[ministrato]ri non vi debbiatè intromettere né procedere, ad atto veruno, e ritrovandosi atti forse fatti p[er] l'espressata causa li debbiatè originalm[en]te trasmett[er]e, e far trasmett[er]e in questa R[egi]a Cam[er]a, e penes acta del sotto[scri]tto att[uar]io Russo ad [manca] &c., e così eseg[ui]te, e non altrimenti, sotto pena di d[ucati] mille F[isc]o R[egi]o&c. et in caso d'inosserv[anz]a la R[egi]a Ud[ienz]a P[rovincia]le, e Corte di Pisticci, e Stigliano ins[olidu]m così facciano eseg[ui]re, ed osserv[ar]e.

Datum Neapl[oli] die 11 m[ensi]s Xbris 1751 =

Mattheus Ferrante M[agnæ] C[ameræ] L[ocumtenens]

Mattheus de Sarno

Iacobus Sicilia mag. [...?]

Liborius Russo a[ctuariu]s

[sul margine sinistro alcune annotazioni poco leggibili]

[c. 57r]

A primi (?) del corrente mese di Gennaio 1752 d'istanza del mag[nific]o Sind[i]co Gio[vanni] Romano di questa T[er]ra di Craco ho notificato le retroscritte provisioni della Reg[i]a Cam[er]a al mag[nific]o Not[aro] Vitale di Riso attuale Gov[ernato]re di questa T[er]ra, e Mag[nifi]co Mastro d'atti Filippo Ant[oni]o Ferrara, ed in mano de med[es]mi ho lasciato cop[i]a in presenza di Dom[eni]co Sillari¹³⁴ e Dom[eni]co Mastronardi che in fede io No[tar]o Lorenzo Simonetti di questa sud[ett]a T[er]ra di Craco ho seg[na]to col mio solito signo

¹³³ - [[Hoepli.it] Procacciuol = procaccino: Chi esegue commissioni per conto di altri, dietro compenso

¹³⁴ - Nel Catasto onciario di Craco del 1753 Domenico Sillari è individuato con il numero 9137.

[c. 58r]

Ill[ustrissi]mo Sig[no]re, Sig[no]re, e P[adro]ne mio S[empr]e Col[endissi]mo

Con questa mia rispettosa relazione sono riverentem[en]te a rappresentare a V[ost]ra S[ignoria] Ill[ustrissi]ma in disimpegno del mio ufficio di Governatore in questa T[er]ra di Craco, come esercitandosi la carica di procacciolo da Nicolo Marzilio¹³⁵ naturale di questa T[er]ra p[er] aver egli affittata la procacciaria di andare a portare, e a prendere le lettere che vengono da Napoli in Craco dal Procaccio Maggiore che fa residenza nella Città di Tursi p[er] lo spazio d'un'anno [sic!] principiato a 7bre del corrent'anno 1751 e terminando ad Agosto 1752 in vigore di subasta fatta dalla Mag[nific]a Uni[versità] di questa sud[ett]a T[er]ra, restata d[ett]a Procacciaria al riferito Nicolo Marzilio, come ultimo licitatore meno offerente, come in effetto si è esercitata dal sud[ett]o tale officio p[er] lo spazio di due mesi, e giorni, verso la mettà poi del prossimo passato mese di novembre fu imposto mandato penale dal serviente, o sia Giurato in nome di d[ett]a Uni[versità] alla [c. 58v] moglie del rid[ett]o Nicolo Marzilio che sotto pena di docati 50 no[n] avesse ardito suo marito andare più in Tursi a prendere e portare le lettere del Procaccio, ciò fu fatto senza mia licenza, ma propria autoritate dell'Am[ministrato]ri dell'Uni[versità] d'ordine de' mede[si]mi, e precise del Mag[nific]o Sindaco Gio[vanni] Romano, tantoché postosi timore il ravisato [sic!] Marzilio no[n] è andato più a prend[er]e, e portare le lettere in d[ett]a Città di Tursi ma s'è conferito d[ett]o officio di Procacciolo dall'anzid[ett]i Am[ministrato]ri dell'Uni[versità] ad altra persona nomata Fran[ce]sco Gian[n]ini¹³⁶ senza farsi altra subasta p[er] qualche extragiudizialm[en]te mi costa, poiché se bene fosse la mia Giurisd[izion]e turbata, ed usurpata dalli sud[ett]i mag[nific]i Am[ministrato]ri dell'Uni[versità] in detrim[en]to della Giust[izi]a ancora, ad interesse del povero Nicolo Marzilio Cittadino, pure venerandosi da me gl'ordini di V[ost]ra S[ignoria] Ill[ustrissi]ma dati a miei predecessori che no[n] avesse proceduto nella causa dell'Uni[versità] di questa T[er]ra, e [c. 59r] suoi Am[ministrato]ri, no[n] ho stim[at]o (?) nem[m]eno prenderne inform[azion]e Giudiziale, ma soltanto darne parte ad V[ost]ra S[ignoria] Ill[ustrissi]ma, affinché disponga gli suoi ordini p[er] il castigo che gli rei di tal delitto meritano, maggior[en]te che d[ett]i Am[ministrato]ri sono soliti com[m]ettere simili delitti, e mi si dice che dal mio predecessore siano state umiliate ad V[ost]ra S[ignoria] Ill[ustrissi]ma altre consimili relaz[i]oni, e da me ancora altre volta si sono portate queste doglianze, e p[er] il caso che no[n] hanno sinora riportato li sud[ett]i Am[ministrato]ri si sono resi tanti [sic!] baldanzosi che niuna obediencia e riguardo portano a questa Corte, che è q[ua]nto dovendovi Umilm[en]te supplicare ad V[ost]ra S[ignoria] Ill[ustrissi]ma da cui ne sto attendendo gli onori de' suoi veneratissimi ordini resto facendoli profondissime riv[erenz]e

di V[ost]ra S[ignoria] Ill[ustrissi]ma

Craco 3 Xbre 1751

die 14 m[ensi]s Jan[er]ij 1752

D[omi]no Fisci P[at]ro no

Farina

Umilissimo, ed oblig[atissim]o Serv[vito]re vero
Vitale de Risi¹³⁷ Gov[ernato]re

¹³⁵ - Nel Catasto onciario di Craco del 1753 vi sono due Marziliuo: Giuseppe e Guilo [sic!].

¹³⁶ - Nel Catasto onciario di Craco del 1753 appare con il cognome Giammino ed è individuato con il numero 9201.

¹³⁷ - Giuseppe Vitale de Risi era notaio a Spinoso (comune in provincia di Potenza) dal 1740 al 1777

[c. 6or]

All'Il[ustrissim]o March[es]e Sig[no]r D. Carlo Mauri¹³⁸
Fiscale del Reale Patrimonio

Il Proc[urato]e dell'Il[ustr]e Duca di Craco D.
Fran[ces]co Vergara supp[lican]do espone ad V. S., come
per li continuati disturbi, ed usurpaz[i]one
della giurisdizione [sic!] in d[ett]a Terra, che si fan-
no dagl'Amm[inistrato]ri della med[esi]ma, si trovano
ad V. S. rimessi li ricorsi, a quali dee darsi
la dovuta providenza. Pertanto la
sup[li]ca degnarsi ordinare, che venghi 'Avv[is]o (?)
da V. S., e così l'averà, ut Deus, S.

V[idi]t A[ctuari]s cum p.bus &c.

Il D[otto]re. Dom[eni]co Ant[oni]o Ciardullo p[er]
l'Uni[versi]tà di Craco, visti p[ri]ma li ri-
corsi enunciati nel sud[ett]o Mem[oria]le
è pronto venir servendo il Sig[no]r
Marchese Avv[oca]to Fiscale salvis &c.

Die vig[esi]ma quarta m[ensi]s Jan[uar]ij 1752
[...?] Vincenzo Ferrante (?) [...?]
[...?...?] Dom[eni]co Ant[oni]o Ciardullo
[una riga incomprendibile]

[c. 6or]

Die vig[inta] octava m[ensi]s
Jan[uar]ij 1752 Mattia Caulino
R[egi]o [...?] avisa il m[agnific]o A.
D. Dom[eni]co Ant[oni]o Ciardullo
che p[er] oggi d[ett]o dia hore
22 [...? ...?]

D. Ciardullo [...? ...?] est pro
alia die [...? ...?] crastina die
veneris est impeditus

die decima septima m[ensi]s feb[ruar]ij 1752
[una riga mezza illegibile] Dom[eni]co Ant[oni]o Ciardullo
[una riga illegibile]

¹³⁸ - Era delegato del Regio Ufficio del Corriere Maggiore. Per lui si vedano le Memorie della vita e degli scritti di Agostino Ariani, Napoli 1778, p.171: «Il Marchese D. Carlo Mauri già Soprintendente della Casa Farnese, Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e finalmente Ministro Supremo della Real Camera di S. Chiara.»

[c. 61r]

Die vigesima m[ensi]s Martij mill[esimo] septin[gentesi]mo quinquagesimo secundo Neap[oli] presentata p[er] m[agnific]um D[ominu]m D. Fran[cisc]um Cecere¹³⁹

L. Russo Act[uari]us

Nella Regia Camera della Summaria comp[ar]e il Proc[urato]re dell'Ill[ustr]e Duca di Craco, e dice come sin dallo scorso anno cominciarono gli Amministratori dell'Università di detta Terra, per astio particolare [*che*] portano al suo Ill[ustr]e Principale, e per alcuni cervelli torbidi, che in detta Terra si trovano annidati ad intorbidare la giurisdizion Civile, Criminale, e Mista con ogni altra giurisdizione, che in detta Terra esso suo Ill[ustr]e Principale possiede, con chiare, e solenni usurpazioni arrogandosi quelle facultà, che solamente al Governadore, e Corte s'appartengono; motivo per cui sin dal mese di Febraro dello scorso anno, cominciò il Governadore locale a riferire in esso Tribunale della Camera tutti gli atti di usurpata giurisdizione, che dall'Università si commettevano, ove a minuto descrive le carcerazioni, gl'atti giudiciarij

[*non sono state riprodotte le carte 61v e 62r*]

[c. 62v]

di disturbare vieppiù la giurisdizion [*sic!*] di esso Duca: Poiché non potendo la Corte locale ovviare prontamente alli disordini [*che*] commettevano continuamente gli Amministratori, essi maggiormente hanno insolentito, e tuttavia seguitano a fare atti disturbativi d'essa giurisdizione; come infatti tanto dal passato Governadore, quanto dal presente si sono continuamente mandate relazioni in esso Tribunale, facendo vedere la reità delli sudetti Amministratori, e lagnandosi di non potere gli espedienti opportuni pigliare per le reiterate inibizioni dell'istessa Regia Camera; e dalli processi informativi trasmessi dal passato Governadore intorno all'usurpamento de' [c. 63r] medesimi Amministratori, chiaramente si vedono tanti atti irregolari, e criminali usurpazioni circa la cennata giurisdizione: Come infatti dall'altra relazione de' 3 Giugno dello stesso anno fatta nel Tribunale della Regia Camera dal medesimo Governadore, si vedono inquisiti non meno il Sindaco, che gli Eletti, li quali oltre di aver disprezzato il mandato penale della Corte di non far innovazione circa l'appaldo dell'oglio già rimasto ad estinto di Candela all'ultimo licitatore, hanno anche proceduto a carcerazione di persone propria auctoritate, e colla medesima l'hanno scarcerate, per una parola ingiuriosa detta al figlio del 3° Eletto, come si rileva da detta relazione fol. 10, et 11, e dai sudetti processi [c. 63v] informativi trasmessi fol. seqq.

Nella medesima relazione si ha, che dal Sindaco fu presentata istanza ingiuriosa, e carica di parole ignominiose alla Corte, e dalla [*sic!*] persona del Governadore scritta di mano del Cancelliere di essa Università, come risulta dai detti processi trasmessi, e dal confronto fattone col carattere dello scribente d[ett]o fol 10.

Ad Agosto poi dello stesso Anno dal successor Governadore abbiamo altri attentati, cioè che avendo il Sindaco, ed Eletti preteso da D. Giuseppe Orsone il pagamento delle Collette giusta il Catasto, e da quello essendosene ricorso alla Regia Udienza, dalla quale era stato ordinato, che avesse [c. 64r] l'Orsone pagato e si fusse riveduta la partita, e pretendendosi dalli Amministratori voler l'intera annata quando dal Debitore se li doveano solo due terzi, quali credea averli soddisfatti, procederono all'esecuzione di certi Bovi aratori del medesimo, e cercando la licenza al Governadore di venderli, ed essendosi replicato, che doveasi prima spedire il mandto ad reluendum, e poi l'apprezzo, essendoli dal Governadore stata negata tal licenza, perché dal Debitore s'era prodotta istanza, che dichiarat'avessero gli Amministratori, che summa doveano conseguire, essi uscendo dalla Casa della Corte, auctoritate propria aveano accesa la Candela, ed emanati i banni sulla vendita di detti bovi fol. 52, e 53

[c. 64v] E finalmente con altra relazione il Governadore di Craco de 3 Dicembre 1751 riferisce altro attentato di essi Amministratori, cioè che con autorità propria hanno fatto mandare a Nicola Marsilio affittatore dell'ufficio di procaccio meno offerente rimastoli ad estinto di Candela, che

¹³⁹ - Il dottore Francesco Cecere era allora il procuratore del Duca di Craco, Francesco Vergara. Si veda su di lui: <http://www.vergaracaffarelli.it/styled/files/1758-istanza-della-baronessa-d.-teresa-vergara-al-sacro-regio-consiglio.pdf>

non fusse più andato in Tursi a prender le lettere dal Procaccio, quando il medesimo non avea ne meno due mesi esercitato il suo ufficio, che dee terminare in fine dell'Anno, e colla medesima autorità l'hanno conferito ad un altro di Casa Gianni, siccome si vede chiaramente il loro reato fol. 58, e 59.

E quello [che] è peggio, che ogni dì vieppiù seguitano a commettere delle maggiori [c.65r] impunemente, e senza che vi sia, chi freni tante ingiuste procedure; Che perciò ricorre il comparente in essa Regia Camera, e fa istanza ordinarsi, che di tutti questi atti di usurpate giurisdizioni fatti dall'Università se ne prenda rigorosa informazione, affinché in vista di quella possa alla medesima darsi il meritato castigo, e così dice, e fa istanza omni meliori modo &c. con commettersene l'esecuzione alla Regia Udienza, e Corti di S. Mauro, e Tursi insolidum

Die 20 m[ensi]s martij 1752

Domino Fiscis P[at]ro

Farina [sigla]